SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 141° — Numero 10

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Venerdì, 14 gennaio 2000** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale**, *oltre alla* **Serie generale**, *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVISO AGLI ABBONATI

L'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato sta predisponendo l'invio dei bollettini di c/c postale "premarcati" per il rinnovo degli abbonamenti 2000 alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana. Per le operazioni di rinnovo si prega di utilizzare i suddetti bollettini.

SOMMARIO

00A0345

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

LEGGE 28 dicembre 1999, n. **522.**

Misure di sostegno all'industria cantieristica ed armatoriale ed alla ricerca applicata nel settore navale.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

(Finalità)

1. Le disposizioni della presente legge sono intese alla realizzazione degli obiettivi di politica industriale di cui al Regolamento (CE) n. 1540/98 del Consiglio, del 29 giugno 1998, relativo agli aiuti alla costruzione navale, di seguito denominato «Regolamento», ad accrescere il grado di competitività delle imprese nazionali impegnate nei servizi marittimi di cabotaggio, completamente liberalizzati a decorrere dal 1° gennaio 1999 dal Regolamento (CEE) n. 3577/92 del Consiglio, del 7 dicembre 1992, con la conseguente salvaguardia dei livelli occupazionali della gente di mare, nonchè a sostenere ed accrescere, con interventi a favore del settore armatoriale, in particolare crocieristico, il grado di competitività internazionale delle imprese italiane che utilizzano navi iscritte nel Registro internazionale istituito con il decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30.

Art. 2.

(Contributi per le costruzioni e trasformazioni navali)

1. Le disposizioni di cui al decreto-legge 24 dicembre 1993, n. 564, convertito dalla

legge 22 febbraio 1994, n. 132, recante provvedimenti a favore dell'industria navalmeccanica e della ricerca nel settore navale, si applicano, nei limiti degli stanziamenti di cui al comma 3 del presente articolo, ai contratti di costruzione e trasformazione navale stipulati dal 1° gennaio 1999 al 31 dicembre 2000 concernenti le unità navali di cui all'articolo 2 del decreto-legge medesimo aventi autonoma propulsione, con esclusione dei galleggianti, delle altre strutture e mezzi nautici indicati nello stesso articolo 2.

2. I contributi di cui agli articoli 3 e 4 del decreto-legge 24 dicembre 1993, n. 564, convertito dalla legge 22 febbraio 1994, n. 132, sono concessi in misura non superiore, rispettivamente, al 9 per cento ed al 4,5 per cento del valore contrattuale prima dell'aiuto. Il Ministro dei trasporti e della navigazione, con proprio decreto, recepisce le modifiche della misura delle aliquote di contribuzione disposte dall'Unione europea nei limiti degli stanziamenti autorizzati.

3. Per le finalità di cui al presente articolo è autorizzato un limite di impegno quindicennale di lire 28.000 milioni annue a decorrere dall'anno 1999.

Art. 3.

(Contributi per l'innovazione tecnologica nel settore navale)

1. Nei limiti e per le finalità di cui all'articolo 6 del Regolamento e degli stanziamenti di cui al comma 4 del presente articolo, il Ministero dei trasporti e della navigazione può concedere alle imprese di costruzione, trasformazione e riparazione navale iscritte agli albi speciali di cui all'articolo 19 della legge 14 giugno 1989, n. 234, un contributo non superiore al 10 per cento dell'investimento, per la realizzazione di progetti innovativi concernenti il prodotto ovvero il processo produttivo, sempre che il loro importo non sia inferiore a 5 milioni di ECU.

2. Per l'ottenimento del contributo di cui al comma 1 le imprese interessate presentano istanza al Ministero dei trasporti e della navigazione entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge allegando i relativi progetti. I progetti sono soggetti ad approvazione del Ministero dei trasporti e della navigazione previo parere favorevole del comitato tecnico-scientifico di cui all'articolo 4 della legge 5 maggio 1976, n. 259, che si pronuncia sulla sussistenza o meno del carattere innovativo del prodotto o del processo produttivo.

3. Non sono ammesse al contributo le imprese che abbiano fruito o siano state ammesse a fruire, al medesimo titolo, di benefici accordati dall'Unione europea, dallo Stato o dalle regioni.

4. Per le finalità di cui al presente articolo è autorizzato un limite di impegno quindicennale di lire 2.000 milioni annue a decorrere dall'anno 1999.

Art. 4.

(Contributi per investimenti volti al miglioramento della produttività dei cantieri)

1. Il Ministero dei trasporti e della navigazione, nei limiti di cui all'articolo 7 del Regolamento e degli stanziamenti di cui al comma 9 del presente articolo, può concedere alle imprese navalmeccaniche iscritte agli albi speciali di cui all'articolo 19 della legge 14 giugno 1989, n. 234, un contributo agli investimenti inteso ad accrescere la produttività dei cantieri esistenti mediante l'ammodernamento dei processi di officina navale o delle strutture di prefabbricazione ed assemblaggio dei blocchi, l'adeguamento dei mezzi di sollevamento o degli impianti di servizi destinati direttamente alla produzione, nonchè la razionalizzazione delle attività di officina, semprechè gli investimenti non comportino aumenti della capacità produttiva conseguenti alla creazione di nuove strutture quali scali di varo, banchine e bacini.

2. Il contributo è accordato in misura non superiore al 22,5 per cento dell'investimento per i cantieri ubicati nelle regioni che soddisfano i criteri di cui all'articolo 87, paragrafo 3, lettera *a)*, del Trattato che istituisce la Comunità europea, come modificato dal Trattato di Amsterdam di cui alla legge 16 giugno 1998, n. 209, ed al 12,5 per cento per i cantieri ubicati nelle regioni che soddisfano i criteri di cui all'articolo 87, paragrafo 3, lettera *c)*, del Trattato medesimo.

3. Per l'ottenimento del contributo di cui al comma 1, le imprese interessate presentano istanza al Ministero dei trasporti e della navigazione entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, pena l'irricevibilità della stessa, allegando la scheda analitica del piano d'investimento. I piani sono soggetti ad approvazione da parte del Ministero dei trasporti e della navigazione previo parere del Comitato consultivo per l'industria cantieristica di cui all'articolo 23 della legge 14 giugno 1989, n. 234.

4. Non hanno titolo ad ottenere il contributo le imprese che siano state ammesse ai benefici di cui alla legge 19 dicembre 1992, n. 488, ovvero a benefici dell'Unione europea, dello Stato e delle regioni a sostegno degli investimenti di cui al comma 1 nel periodo di applicazione del Regolamento.

5. Le iniziative di investimento ammesse a contributo devono essere ultimate, a pena di decadenza, entro trenta mesi dalla approvazione del piano. Il termine di ultimazione può essere prorogato per non più di sei mesi, ove ne sia fatta richiesta prima di detta scadenza, semprechè la mancata ultimazione sia dovuta a cause non imputabili al beneficiario ovvero a sopravvenute ragioni di ordine tecnico.

6. La verifica della realizzazione dei programmi di investimento e dell'ammontare delle relative spese è effettuata dalla commissione di cui all'articolo 15, comma 3, del regolamento adottato con decreto del Ministro della marina mercantile 8 novembre 1990, n. 373.

7. Per quanto non previsto nel presente articolo, per la concessione del contributo di cui al comma 1 si applicano, in quanto compatibili, le norme del titolo III del regolamento adottato con decreto del Ministro della marina mercantile 8 novembre 1990, n. 373.

8. I benefici di cui al presente articolo non sono cumulabili con quelli previsti dall'articolo 3.

9. Per le finalità di cui al presente articolo è autorizzato un limite di impegno quindicennale di lire 7.000 milioni annue a decorrere dall'anno 1999.

Art. 5.

(Contributi alla ricerca applicata nel settore navale)

1. Le disposizioni dei commi da 1 a 6 dell'articolo 6 della legge 31 luglio 1997, n. 261, sono estese, nei limiti degli stanziamenti di cui al comma 2 del presente articolo, ai programmi di ricerca nel settore navale dell'Istituto nazionale per studi ed esperienze di architettura navale (INSEAN) di Roma e del Centro per gli studi di tecnica navale Spa (CETENA) di Genova relativi al periodo 1° gennaio 2000-31 dicembre 2002.

2. Per le finalità di cui al presente articolo, è autorizzato un limite di impegno quindicennale di lire 7.000 milioni annue a decorrere dall'anno 1999.

Art. 6.

(Ristrutturazione dei cantieri)

1. Per far fronte a situazioni eccezionali di crisi del settore della cantieristica navale, alle imprese iscritte agli albi speciali di cui all'articolo 19 della legge 14 giugno 1989, n. 234, che, nel periodo 1999-2003, pongono in atto piani di ristrutturazione del proprio apparato produttivo per far fronte a situazioni di difficoltà, anche a mezzo di ef-

fettive ed irreversibili chiusure parziali o totali dei propri stabilimenti, il Ministero dei trasporti e della navigazione può concedere, nei limiti degli stanziamenti di cui al comma 6 del presente articolo, a decorrere dall'anno 2000 un contributo *una tantum* non superiore al 50 per cento dei costi sostenuti per la realizzazione dei piani medesimi nei limiti di quanto previsto dal capo III del Regolamento.

2. Per ottenere il contributo di cui al comma 1 le imprese presentano, entro tre mesi dalla data in cui si determina la situazione di crisi aziendale, apposita istanza corredata dal piano di ristrutturazione e da una dettagliata relazione sul piano e sui suoi specifici obiettivi in rapporto alla situazione di difficoltà in cui versa l'impresa.

3. I piani presentati ai sensi del comma 2 sono approvati dal Ministero dei trasporti e della navigazione, sentito il Comitato consultivo per l'industria cantieristica di cui all'articolo 23 della legge 14 giugno 1989, n. 234.

4. La verifica della realizzazione dei piani ai fini della concessione del contributo è effettuata dalla commissione di cui all'articolo 15, comma 3, del regolamento adottato con decreto del Ministro della marina mercantile 8 novembre 1990, n. 373.

5. Ai contributi previsti dal presente articolo si applicano le disposizioni di cui agli articoli 4 e 5 del Regolamento, nel rispetto degli orientamenti comunitari in vigore sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà, pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee* C 368 del 23 dicembre 1994.

6. Per le finalità di cui al presente articolo è autorizzato un limite di impegno quindicennale di lire 2.000 milioni annue a decorrere dall'anno 2000.

Art. 7.

(Progettazione di piattaforme per unità navali di futura generazione)

1. Il Ministro dei trasporti e della navigazione, di intesa con il Ministro della difesa, autorizza la realizzazione di un programma concernente la progettazione di piattaforme per unità navali di futura generazione destinate a finalità analoghe a quelle di cui all'articolo 8, comma 1, lettera *b)*, della legge 30 novembre 1998, n. 413, nonchè alla sorveglianza ed al controllo delle linee di traffico alturiere. A tale fine è autorizzato un limite di impegno quindicennale di lire 5.000 milioni annue a decorrere dall'anno 2000, da iscrivere in apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero dei trasporti e della navigazione.

2. Per le finalità di cui all'articolo 8, comma 1, lettera *a)*, della legge 30 novembre 1998, n. 413, è autorizzata la spesa di lire 15 miliardi per l'anno 2000 e di lire 50 miliardi per l'anno 2001 cui si fa fronte mediante utilizzo delle proiezioni, per gli anni medesimi, dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1999-2001, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1999, parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dei trasporti e della navigazione.

Art. 8.

(Livelli dei canoni delle concessioni demaniali marittime)

1. Le disposizioni di cui al decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 15 novembre 1995, n. 595, devono ritenersi non applicabili alle concessioni demaniali marittime pluriennali rilasciate, anche nelle aree di competenza delle Autorità portuali, anteriormente alla data di entrata in vigore

della legge 4 dicembre 1993, n. 494, alle imprese di costruzione e di riparazione navale iscritte agli albi speciali di cui al titolo IV della legge 14 giugno 1989, n. 234, fino alla loro scadenza.

2. Alle Autorità portuali che abbiano già iscritto in bilancio alla data del 31 dicembre 1998 l'importo dei relativi canoni demaniali nella misura stabilita dal decreto di cui al comma 1, il Ministero dei trasporti e della navigazione assegna un contributo compensativo entro la spesa massima di lire 20 miliardi.

3. Per le finalità di cui al comma 2 è autorizzata la spesa di lire 10 miliardi per l'anno 2000 e di lire 10 miliardi per l'anno 2001 cui si fa fronte mediante utilizzo delle proiezioni, per gli anni medesimi, dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1999-2001, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1999, allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.

Art. 9.

(Sgravi contributivi per le imprese di cabotaggio marittimo)

1. Dal 1° gennaio 1999 i benefici previsti dall'articolo 6, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30, con le modalità previste dalla stessa norma, sono estesi per il triennio 1999-2001, nel limite massimo dell'80 per cento, alle imprese impegnate nei servizi marittimi di cabotaggio, per gli oneri contributivi relativi al personale avente i requisiti di cui all'articolo 119 del codice della navigazione, ed imbarcato su navi di bandiera italiana che, per almeno il 50 per cento del loro impiego complessivo nell'anno, effettuano servizi di trasporto passeggeri, merci, misti o di crociera tra porti nazionali.

2. Le imprese armatoriali nei cui confronti sia stato accertato, dai competenti organi del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, il mancato rispetto dei contratti di lavoro del personale di bordo decadono dai benefici concessi ai sensi del comma 1. Al fine di consentire il controllo del rispetto delle disposizioni del presente articolo, le imprese armatoriali che si avvalgono degli sgravi di cui al comma 1 devono corredare i prospetti di liquidazione dei contributi previdenziali con una certificazione, rilasciata dalla Capitaneria di porto ove le stesse imprese hanno costituito il turno particolare previsto dai contratti, la quale attesti i nominativi dei marittimi iscritti nel turno particolare secondo le norme previste dai contratti collettivi. La decadenza dai benefici di cui al comma 1 consegue altresì alla violazione delle vigenti disposizioni in materia di sicurezza e igiene del lavoro, qualora dalla violazione stessa consegua condanna penale per il datore di lavoro.

3. Per le finalità di cui al presente articolo sono autorizzati limiti di impegno quindicennali di lire 41.000 milioni annue a decorrere dall'anno 1999 e di lire 23.000 milioni annue a decorrere dall'anno 2000 in favore della gestione commissariale del Fondo gestione istituti contrattuali lavoratori portuali in liquidazione, di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 22 gennaio 1990, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 1990, n. 58.

4. Dalla data di entrata in vigore della presente legge non è consentita l'iscrizione nelle matricole e nei registri nazionali di navi adibite al trasporto passeggeri provenienti da registri stranieri, costruite da oltre venti anni.

5. All'articolo 1, comma 5, del decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30, dopo le parole: «come sostituito dall'articolo 7» sono aggiunte le

seguenti: «, salvo che per le navi da carico di oltre 650 tonnellate di stazza lorda e nei limiti di un viaggio di cabotaggio mensile quando il viaggio di cabotaggio segua o preceda un viaggio in provenienza o diretto verso un altro Stato».

Art. 10.

(Modalità di corresponsione dei contributi)

1. I contributi di cui agli articoli 3, 4, 6 e 7 sono corrisposti secondo le modalità di cui all'articolo 2 della legge 31 dicembre 1991, n. 431, e successive modificazioni, nonchè all'articolo 16, commi 2 e 3, del decreto-legge 24 dicembre 1993, n. 564, convertito dalla legge 22 febbraio 1994, n. 132.

2. Alle imprese armatoriali che hanno ottenuto il contributo di cui all'articolo 9 della legge 14 giugno 1989, n. 234, e all'articolo 10 del decreto-legge 24 dicembre 1993, n. 564, convertito dalla legge 22 febbraio 1994, n. 132, per commesse di costruzione navale affidate a cantieri europei prima del 1992, con prezzo espresso in valuta di un Paese dell'Unione europea, e per le quali il provvedimento di determinazione del contributo non aveva ancora prodotto effetti definitivi alla data del 31 dicembre 1998, il Ministero dei trasporti e della navigazione è autorizzato a rideterminare detto contributo nella valuta in cui è stato espresso il prezzo del contratto. Tale rideterminazione non ha effetto su altri eventuali contributi connessi al provvedimento stesso. Al fine di assicurare la corresponsione, a titolo di conguaglio, delle eventuali sole differenze tra i due piani di ammortamento, facendo applicazione del tasso di cambio tra tale valuta e la lira italiana vigente alla data di decorrenza economica di ciascuna rata semestrale prevista nel provvedimento concessorio originario, è autorizzato il limite di impegno quindicennale in ragione di lire 1.700 milioni annue a decorrere dall'anno 1999. Si intende corrispondentemente ridotta l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 4, comma 4, della legge 30 novembre 1998, n. 413.

3. All'articolo 7, comma 1, della legge 31 luglio 1997, n. 261, le parole: «e quale tasso d'interesse *prime rate* quello riportato dal» sono sostituite dalle seguenti: «e quale tasso di interesse l'ultimo *prime rate* disponibile alla data dei provvedimenti riportato dal».

Art. 11.

(Modifiche ed integrazioni alla normativa istitutiva del Registro internazionale di immatricolazione delle navi ed interventi a favore del settore armatoriale)

1. Dopo il comma 2-*bis* dell'articolo 4 del decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30, è aggiunto il seguente:

«2-*ter*. Gli utili di esercizio, le riserve e gli altri fondi formati con utili che non concorrono a formare il reddito ai sensi del comma 2, rilevano agli effetti della determinazione dell'ammontare delle imposte di cui al comma 4 dell'articolo 105 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, secondo i criteri previsti per i proventi di cui al numero 1) dello stesso comma».

2. Il primo periodo del comma 1 dell'articolo 9-*quater* del decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30, è sostituito dal seguente: «Nell'articolo 2, lettera *A)*, della tariffa di cui all'allegato A annesso alla legge 29 ottobre 1961, n. 1216, l'aliquota è ridotta alla misura dello 0,05 per cento a decorrere dal 1° gennaio 1998 per le assicurazioni contro i rischi di qualsiasi natura derivanti dalla navigazione marittima di navi immatricolate o registrate in Italia, ad eccezione dei prolungamenti di

dette assicurazioni rilasciati per concedere garanzia per giacenze a terra che non superino la durata di sessanta giorni».

3. Dopo il comma 2 dell'articolo 2 del decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30, è inserito il seguente:

«2-*bis*. Le navi di cui al comma 1, lettera *a)*, che operano in acque territoriali straniere per lavori in mare, assistenza e rifornimento a piattaforme di perforazione o per servizi nei porti e che siano per contratto obbligate dallo Stato rivierasco ad imbarcare una quota di marittimi di quella nazionalità, sono armate con un numero di membri dell'equipaggio aventi i requisiti di cui al comma 1 dell'articolo 318 del codice della navigazione, determinato da appositi accordi stipulati tra le organizzazioni imprenditoriali e sindacali maggiormente rappresentative a livello nazionale».

4. Il termine di cui all'articolo 1, comma 3, lettere *b)* e *c)*, del decreto-legge 13 luglio 1995, n. 287, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1995, n. 343, è differito al 31 dicembre 2001, fermo restando il limite di spesa ivi indicato. A decorrere dal 1° gennaio 1999 il contributo di cui al predetto articolo 1, comma 3, lettera *c)*, è liquidato, nell'ambito del limite di spesa ivi indicato, in misura forfettaria per ciascuna tipologia di corso, negli importi di seguito indicati:

a) corso antincendio avanzato e familiarizzazione petroliere, chimichiere e gasiere: lire 1.000.000;

b) corso sopravvivenza e salvataggio e corso radar: lire 2.000.000;

c) corso antincendio base e *Automatic Radar Plotting Aids* (ARPA): lire 2.500.000;

d) corso sicurezza petroliere, chimichiere, gasiere e *Global Maritime Distress Safety System* (GMDSS): lire 4.000.000.

5. Al comma 4-*ter* dell'articolo 1 del decreto-legge 13 luglio 1995, n. 287, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1995, n. 343, introdotto dal comma 4 dell'articolo 4 del decreto-legge 21 ottobre 1996, n. 535, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1996, n. 647, sono aggiunte, in fine, le parole: «nonchè il contributo mensile per il periodo di imbarco, non superiore a ventiquattro mesi, pari a lire 3.500.000, per ciascun ufficiale radiotelegrafista imbarcato in soprannumero sulla tabella di armamento entro la data del 31 dicembre 2000».

6. All'onere derivante dall'attuazione del comma 5, nel limite massimo di lire 3,5 miliardi per l'anno 2000, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1999-2001, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1999, parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dei trasporti e della navigazione.

7. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, valutato in lire 3.000 milioni annue a decorrere dal 1999, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1999-2001, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1999, parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dei trasporti e della navigazione.

Art. 12.

(Contratti di servizio per il trasporto pubblico marittimo)

1. È demandato alle regioni litoranee a statuto ordinario il potere di emanare senza oneri per lo Stato e nei limiti delle risorse loro trasferite a norma del decreto legislati-

vo 19 novembre 1997, n. 422, in armonia con le leggi statali e le direttive comunitarie, e in particolare nel rispetto di quanto previsto agli articoli 3, 10, 14 e 20 del citato decreto legislativo n. 422 del 1997, norme legislative concernenti il servizio di trasporto pubblico marittimo, entro sei miglia marine dalla costa, per il collegamento degli scali dei comuni costieri, da organizzare come metropolitana marittima. A tale fine le regioni a statuto ordinario, con proprie norme, indirizzano e coordinano, attraverso contratti di servizio da esse stipulati con enti pubblici o aziende pubbliche e private che operano nel settore, gli interventi per la realizzazione, nei suddetti limiti territoriali, di un sistema di trasporto marittimo integrativo dei trasporti su strada e ferroviari, in armonia con le linee direttrici del piano nazionale dei trasporti.

2. Attraverso i contratti di servizio di cui al comma 1 le regioni devono assicurare:

a) la continuità, regolarità, capacità e qualità del servizio di trasporto, stabilendo le caratteristiche e il tonnellaggio delle navi;

b) un numero adeguato di linee e la frequenza di ciascuna linea;

c) eventuali trasporti addizionali;

d) tariffe particolari per determinate categorie di passeggeri;

e) l'adattamento dei servizi alle effettive esigenze del traffico.

3. Restano salve ed impregiudicate le competenze degli organi statali in materia di polizia marittima e portuale e di sicurezza della navigazione.

Art. 13.

(Copertura finanziaria)

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, con esclusione degli articoli 7, comma 2, 8, 10, comma 2, e 11, determinato complessivamente in lire 85.000 milioni per l'anno 1999 e in lire 115.000 milioni per ciascuno degli anni 2000 e 2001, si provvede mediante corrispondente riduzione degli stanziamenti iscritti nell'ambito dell'unità previsionale di base 4.2.1.2. (imprese navalmeccaniche ed armatoriali – capitolo 7706) dello stato di previsione del Ministero dei trasporti e della navigazione per l'anno 1999, intendendosi corrispondentemente ridotte le autorizzazioni di spesa di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *c)*, della legge 31 luglio 1997, n. 261, per lire 75.000 milioni a decorrere dall'anno 1999, e di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *b)*, della legge 30 novembre 1998, n. 413, per lire 10.000 milioni a decorrere dall'anno 1999 e per lire 30.000 milioni a decorrere dall'anno 2000.

2. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le variazioni di bilancio occorrenti per l'attuazione della presente legge.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 28 dicembre 1999

CIAMPI

D'ALEMA, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

BERSANI, *Ministro dei trasporti e della navigazione*

Visto, *il Guardasigilli:* DILIBERTO

LAVORI PREPARATORI

Camera dei deputati (atto n. 5753):

Presentato dal Ministro dei trasporti (TREU) il 2 marzo 1999.

Assegnato alla IX commissione (Trasporti), in sede referente, l'11 marzo 1999, con pareri delle commissioni I, IV, V, VI, VII, X, XI, XIV e della commissione parlamentare per le questioni regionali.

Esaminato dalla IX commissione, in sede referente, il 27, 28 aprile 1999; il 25 maggio 1999; il 15, 16, 22, 23, 30 giugno 1999; l'1, 7, 14, 28 luglio 1999.

Assegnato nuovamente alla IX commissione, in sede redigente, il 9 novembre 1999.

Esaminato dalla IX commissione, in sede redigente, il 9, 10, 11 novembre 1999.

Presentazione del testo degli articoli annunciata l'11 novembre 1999 (atto n. 5753/*R* - relatore on. DUCA).

Esaminato in aula ed approvato il 16 novembre 1999.

Senato della Repubblica (atto n. 4344):

Assegnato alla 8ª commissione (Lavori pubblici), in sede deliberante, il 25 novembre 1999, con pareri delle commissioni 1ª, 3ª, 5ª, 6ª, 10ª, 11ª e della giunta per gli affari delle Comunità europee.

Esaminato dalla 8ª commissione, in sede deliberante, il 30 novembre 1999.

Nuovamente assegnato alla 8ª commissione (Lavori pubblici), in sede referente, il 1º dicembre 1999, con pareri delle commissioni 1ª, 3ª, 4ª, 5ª, 6ª, 10ª, 11ª e della giunta per gli affari delle Comunità europee.

Esaminato dalla 8ª commissione, in sede referente, l'1, 9 dicembre 1999.

Nuovamente assegnato alla 8ª commissione, in sede redigente, il 14 dicembre 1999.

Esaminato dalla 8ª commissione, in sede redigente, il 15 dicembre 1999.

Presentazione del testo degli articoli annunciata il 15 dicembre 1999 (atto n. 4344/*R* - relatore sen. CARPINELLI).

Esaminato in aula e approvato il 15 dicembre 1999.

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note all'art. 1:

— Il testo del Regolamento CEE n. 1540/98 del Consiglio, del 29 giugno 1998, relativo agli aiuti alla costruzione navale è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie speciale - 5 novembre 1998, n. 87.

— Il testo del Regolamento CEE n. 3577/92 del Consiglio, del 7 gennaio 1992, concernente l'applicazione del principio della libera prestazione dei servizi ai trasporti marittimi fra Stati membri (cabotaggio marittimo), è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie speciale 21 gennaio 1993, n. 6.

— Il testo del decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457, recante «Disposizioni urgenti per lo sviluppo del settore dei trasporti e l'incremento dell'occupazione», convertito con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30 (pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 28 febbraio 1998, n. 49) è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 31 dicembre 1997, n. 303.

Nota all'art. 2, comma 1:

— Il testo dell'art. 2 del decreto-legge 24 dicembre 1993, n. 564, recante «Provvedimenti a favore dell'industria navalmeccanica e della ricerca nel settore navale» (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 31 dicembre 1993, n. 306), e convertito dalla legge 22 febbraio 1994, n. 132 (pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 28 febbraio 1994, n. 48), è il seguente:

«Art. 2. — Gli aiuti previsti nel presente decreto si riferiscono a lavori di costruzione di unità a scafo metallico o realizzate con materiali a tecnologia avanzata di seguito indicate:

a) navi mercantili di stazza lorda internazionale non inferiore alle 400 tonnellate o alle 150 tonnellate, se trattasi di navi passeggeri aventi a pieno carico ed alla massima potenza continuativa una velocità non inferiore ai 30 nodi;

b) rimorchiatori e spintori con apparato motore di potenza non inferiore a 365 kW (500 cavalli vapore);

c) draghe semoventi ed altre navi per lavori in mare di stazza lorda non inferiore a 400 tonnellate, ad esclusione delle piattaforme di trivellazione.

2. Sono escluse dal campo d'applicazione del presente decreto le navi militari, le unità da diporto e quelle abilitate esclusivamente al servizio marittimo dei porti e delle rade, nonché le unità da pesca commesse da armatori nazionali che non rientrino nei programmi di cui ai piani nazionali della pesca marittima e dell'acquacoltura nelle acque marine e salmastre e nei programmi comunitari di orientamento della flotta peschereccia.

3. Sono altresì esclusi i lavori di costruzione e trasformazione navale effettuati per conto dello Stato».

Nota all'art. 2, comma 2:

— Il testo degli articoli 3 e 4 del citato decreto-legge 24 dicembre 1993, n. 564, è il seguente:

«Art. 3. — 1. Per le nuove costruzioni delle unità di cui all'art. 2, il Ministro della marina mercantile può concedere alle imprese di costruzione navale nazionali, iscritte agli albi speciali di cui al titolo IV della legge 14 giugno 1989, n. 234, per i contratti di costruzione stipulati nel periodo dal 1º gennaio 1991 al 31 dicembre 1994, un contributo, calcolato sul valore contrattuale prima dell'aiuto, non superiore al 13 per cento per l'anno 1991 ed al 9 per cento per gli anni 1992 e 1993. La predetta percentuale è rispettivamente ridotta al 9 per cento per l'anno 1991 ed al 4,5 per cento per gli anni 1992 e 1993 per le commesse relative a nuove costruzioni di valore inferiore ai 10 milioni di ECU.

2. Il Ministro della marina mercantile, con proprio decreto, tenuto conto di quanto disposto dall'art. 4, paragrafo 3, della direttiva CEE, determina le aliquote di contribuzione da applicare ai contratti stipulati nell'anno 1994.

3. Qualora la Commissione delle Comunità economiche europee richieda la notifica preventiva delle proposte di singoli aiuti ai sensi del paragrafo 5 dell'art. 4 della direttiva CEE, la concessione dell'aiuto è sospesa fino alla comunicazione agli interessati dell'autorizzazione della Commissione e sono sospesi i termini previsti per lo stesso aiuto.

4. Il Ministro della marina mercantile può stabilire, con proprio decreto, aliquote di contributo superiori a quelle indicate nel presente articolo per le commesse provenienti da Paesi in via di sviluppo, previa notifica alla CEE, sempre che ricorrano le condizioni previste dall'art. 4, paragrafo 7, della direttiva CEE e l'iniziativa sia conforme agli indirizzi di politica di cooperazione allo sviluppo di cui alla vigente normativa in materia.

5. Qualora, per l'acquisizione di una commessa relativa alla costruzione di unità di valore inferiore ai 10 milioni di ECU, un'impresa navalmeccanica nazionale sia in concorrenza con una o più imprese di Paesi non appartenenti alla Comunità economica europea,

il Ministro della marina mercantile, previa autorizzazione della Commissione delle Comunità economiche europee, può elevare l'aliquota di contribuzione applicabile per tali unità senza tuttavia superare l'aliquota prevista per le commesse di valore superiore ai 10 milioni di ECU, sempreché l'impresa stessa provi che tale elevazione del livello di aiuto è necessaria a contrastare nel caso specifico la concorrenza extracomunitaria ed a consentire l'acquisizione della commessa.

6. Il contributo è riferito alla data di stipulazione del contratto di costruzione».

«Art. 4. — 1. Per le iniziative di trasformazione delle unità indicate all'art. 2, rispondenti alle caratteristiche di cui al comma 2 del presente articolo, il Ministro della marina mercantile può concedere alle imprese navalmeccaniche nazionali, iscritte agli albi speciali di cui al titolo IV della legge 14 giugno 1989, n. 234, per lavori commessi nel periodo dal 1° gennaio 1991 al 31 dicembre 1994 un contributo, calcolato sul valore contrattuale prima dell'aiuto, non superiore al 9 per cento per l'anno 1991 ed al 4,5 per cento per gli anni 1992 e 1993.

2. Gli aiuti di cui al comma 1 si riferiscono ai lavori di trasformazione navale riguardanti unità, indicate al comma stesso, aventi, prima della trasformazione, stazza lorda internazionale non inferiore alle 1.000 tonnellate, purché i lavori eseguiti comportino modifiche radicali del piano di carico, dello scafo, del sistema di propulsione, delle cabine e servizi dei passeggeri ed abbiano valore contrattuale complessivo prima dell'aiuto non inferiore ai 2.500.000.000 di lire.

3. Con il decreto di cui al comma 2 dell'art. 3 sono stabilite le aliquote di contribuzione da applicare ai contratti stipulati nell'anno 1994.

4. Il contributo è riferito alla data di stipulazione del contratto.

5. Qualora, per l'assunzione di un'iniziativa di trasformazione navale, un'impresa navalmeccanica nazionale sia in concorrenza con una o più imprese di Paesi non appartenenti alla Comunità europea, il Ministro della marina mercantile, previa autorizzazione della Commissione delle Comunità economiche europee, può elevare l'aliquota di contribuzione di cui al comma 1, senza tuttavia superare l'aliquota prevista dal comma 1 dell'articolo 3, sempreché l'impresa stessa provi che tale elevazione del livello di aiuto è necessaria a contrastare nel caso specifico la concorrenza extracomunitaria ed a consentire l'acquisizione della commessa».

Nota all'art. 3, comma 1:

— Il testo dell'art. 6 del citato Regolamento CEE n. 1540/98 è il seguente:

«Art. 6 *(Aiuti agli investimenti innovativi)*. — Gli aiuti concessi per l'innovazione in cantieri esistenti di costruzione, trasformazione e riparazione navali possono essere considerati compatibili con il mercato comune fino ad un'intensità massima del 10% lordo purché siano connessi all'applicazione industriale di prodotti e processi innovativi che siano effettivamente e sostanzialmente nuovi, ossia non siano correntemente utilizzati da altri operatori del settore all'interno dell'Unione europea, e che siano sottoposti al rischio di insuccesso tecnologico o industriale, a condizione che:

gli aiuti si limitino a coprire le spese per gli investimenti e le attività di sviluppo direttamente ed esclusivamente connesse alla parte innovativa del progetto;

il loro importo e la loro intensità siano limitati al minimo indispensabile, tenendo conto del grado di rischio associato al progetto».

Nota all'art. 3, comma 1:

— Il testo dell'art. 19 della legge 14 giugno 1989, n. 234, recante «Disposizioni concernenti l'industria navalmeccanica ed armatoriale e provvedimenti a favore della ricerca applicata al settore navale», (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 21 giugno 1989, n. 143, S.O.) è il seguente:

«Art. 19. — 1. Sono istituiti presso il Ministero della marina mercantile:

a) l'Albo speciale delle imprese di costruzione navale;

b) l'Albo speciale delle imprese di riparazione navale;

c) l'Albo speciale delle imprese di demolizione navale.

2. L'iscrizione agli albi speciali di cui al comma 1, riferita al momento della presentazione dell'istanza, è obbligatoria al fine dell'ammissibilità delle provvidenze a sostegno dell'attività navalmeccanica, salvo quanto previsto dall'art. 8.

3. L'iscrizione può essere altresì consentita per l'esecuzione dei lavori per conto delle Amministrazioni dello Stato e degli enti pubblici su richiesta al Ministero della marina mercantile da parte delle predette amministrazioni ed enti».

Nota all'art. 3, comma 2:

— Il testo dell'art. 4 della legge 5 maggio 1976, n. 259, recante «Provvidenze per lo sviluppo della ricerca applicata nel settore della costruzione e della propulsione navale», (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 18 maggio 1976, n. 130) è il seguente:

«Art. 4. — Presso il Ministero della marina mercantile è istituito un comitato tecnico-scientifico per la ricerca applicata nel settore della costruzione e della propulsione navale.

Il comitato è presieduto dal Ministro per la marina mercantile o da un suo delegato ed è così composto:

a) da un funzionario del Ministero della marina mercantile;

b) da due esperti designati dal Ministro per la marina mercantile;

c) da due esperti designati dal Ministro per la ricerca scientifica e tecnologica;

d) da un esperto designato dal Ministro per la difesa;

e) da un esperto designato dal Ministro per le partecipazioni statali;

f) da due esperti designati dal Consiglio nazionale delle ricerche;

g) da un esperto designato dall'istituto nazionale per studi ed esperienze di architettura navale;

h) da un esperto designato dal registro navale italiano;

i) da quattro esperti designati dalle organizzazioni sindacali di categoria.

Le designazioni devono essere effettuate entro trenta giorni dalla data della richiesta. Trascorso tale termine si provvede alla nomina del comitato che potrà essere successivamente integrato con le designazioni pervenute dopo il predetto termine.

Le funzioni di segretario del comitato sono affidate ad un funzionario del Ministero della marina mercantile avente qualifica non inferiore a quella di direttore di sezione.

I componenti il comitato sono nominati con decreto del Ministro per la marina mercantile, durano in carica un triennio e possono essere riconfermati».

Nota all'art. 4, comma 1:

— Il testo dell'art. 7 del citato Regolamento CEE n. 1540/98 è il seguente:

«Art. 7 *(Aiuti regionali agli investimenti)*. — Gli aiuti concessi per l'adeguamento o l'ammodernamento dei cantieri esistenti, non connessi ad una ristrutturazione finanziaria del cantiere/dei cantieri in questione, allo scopo di aumentare la produttività degli impianti esistenti, possono essere considerati compatibili con il mercato comune purché:

nelle regioni che soddisfano i criteri per l'opzione all'art. 92, paragrafo 3, lettera *a)* del trattato e che corrispondono alla mappa approvata dalla Commissione per ciascuno Stato membro per la concessione di aiuti regionali, l'intensità degli aiuti non superi il 22,5%;

nelle regioni che soddisfano i criteri per l'opzione all'art. 92, paragrafo 3, lettera *c)* del trattato e che corrispondono alla mappa approvata dalla Commissione per ciascuno Stato membro per la concessione di aiuti regionali, l'intensità degli aiuti non superi il 12,5% o il massimale applicabile agli aiuti regionali, se questo è inferiore;

riguardino esclusivamente spese ammissibili in base agli orientamenti comunitari in vigore sugli aiuti regionali».

Nota all'art. 4, comma 1:

— Per il testo dell'art. 19 della citata legge 14 giugno 1989, n. 234, si veda nelle note all'art. 3 comma 1.

Nota all'art. 4, comma 2:

— Il testo dell'art. 87, paragrafo 3, lettera *a)* e lettera *c)* del trattato che istituisce la Comunità europea adottato a Roma il 25 marzo 1957 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 23 dicembre 1957, n. 317), è il seguente:

«Art. 87 (ex art. 92). — 3. Possono considerarsi compatibili con il mercato comune:

a) gli aiuti destinati a favorire lo sviluppo economico delle regioni ove il tenore di vita sia anormalmente basso, oppure si abbia una grave forma di sottoccupazione;

b) (omissis);

c) gli aiuti destinati ad agevolare lo sviluppo di talune attività o di talune regioni economiche, sempre che non alterino le condizioni degli scambi in misura contraria al comune interesse;

d) (omissis);

e) (omissis).

Nota all'art. 4, comma 2:

— Il testo della legge 16 giugno 1998, n. 209, recante «Ratifica ed esecuzione del trattato di Amsterdam che modifica il trattato sull'Unione europea, i trattati che istituiscono le Comunità europee ed alcuni atti connessi, con allegato e protocolli, fatto ad Amsterdam il 2 ottobre 1997» è pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* 6 luglio 1998, n. 155.

Nota all'art. 4, comma 3:

— Il testo dell'art. 23 della citata legge 14 giugno 1989, n. 234, è il seguente:

«Art. 23. — 1. Presso il Ministero della marina mercantile è istituito il Comitato consultivo per l'industria cantieristica.

2. Il Comitato è presieduto dal Ministro della marina mercantile ed è composto dai seguenti membri:

a) due funzionari del Ministero della marina mercantile, con qualifica non inferiore a quella di primo dirigente, di cui uno dell'ispettorato tecnico del Ministero stesso;

b) un funzionario del Ministero del tesoro - Ragioneria generale dello Stato, con qualifica non inferiore a quella di primo dirigente;

c) due esperti nominati dal Ministro della marina mercantile;

d) nove esperti designati: uno dalla Confederazione italiana degli armatori, uno dalla Federazione dell'armamento di linea, uno dall'Associazione dei costruttori navali d'alto mare, uno dall'Associazione nazionale dei cantieri navali privati, uno dall'Associazione nazionale degli industriali riparatori navali, uno dall'Associazione dei demolitori navali, tre dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori dell'industria navalmeccanica più rappresentative su scala nazionale.

3. Le funzioni di segretario del Comitato sono affidate ad un funzionario della carriera direttiva del Ministero della marina mercantile.

4. Il Comitato:

a) esamina periodicamente lo stato di attuazione dei programmi di ristrutturazione e razionalizzazione dell'industria navalmeccanica;

b) esprime pareri relativi ai piani di investimento, anche ai fini del coordinamento territoriale e settoriale degli stessi;

c) esprime pareri sulle materie disciplinate dalla presente legge;

d) esamina e dà pareri su ogni altra questione che venga sottoposta al suo esame dal Ministro della marina mercantile, in materia di industria navalmeccanica.

5. Il Comitato redige una relazione annuale sullo stato di attuazione della presente legge entro il mese di aprile di ciascun anno successivo a quello della sua entrata in vigore. Tali relazioni, a cura del Ministro della marina mercantile, sono inviate entro il mese successivo ai due rami del Parlamento ed al CIPI.

6. Ai membri ed al segretario del Comitato spetta un compenso annuo determinato con decreto del Ministro della marina mercantile, di concerto con il Ministro del tesoro».

Nota all'art. 4, comma 4:

— Il testo della legge 19 dicembre 1992, n. 488, recante «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, recante modifiche alla legge 1° marzo 1986, n. 64, in tema di disciplina organica dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno e norme per l'agevolazione delle attività produttive» è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 21 dicembre 1992, n. 299.

(Il titolo della legge è stato così sostituito con avviso pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 23 dicembre 1992, n. 301).

Nota all'art. 4, comma 6:

— Il testo dell'art. 15, comma 3, del decreto ministeriale 8 novembre 1990, n. 373, concernente «Regolamento recante disposizioni applicative della legge 14 giugno 1989, n. 234, in materia di interventi concernenti l'industria navalmeccanica» (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 11 dicembre 1990, n. 288) è il seguente:

«3. La liquidazione del contributo è disposta previa verifica della realizzazione del piano d'investimento e dell'ammontare delle relative spese sostenute, quali risultanti dagli atti contabili dell'impresa, da parte di una commissione presieduta dal Direttore generale del naviglio del Ministero della marina mercantile e composta da quattro funzionari, dei quali due della Direzione generale del naviglio e due dell'ispettorato tecnico del Ministero della marina mercantile, nominati con decreto del Ministro».

Nota all'art. 4, comma 7:

— Per gli estremi di pubblicazione del titolo III del citato decreto ministeriale 8 novembre 1990, n. 373, si veda nelle note all'art. 4, comma 6.

Nota all'art. 5, comma 1:

— Il testo dell'art. 6, commi 1, 2, 3, 4, 5, 6 della legge 31 luglio 1997, n. 261, recante «Rifinanziamento delle leggi di sostegno all'industria cantieristica ed armatoriale ed attuazione delle disposizioni comunitarie di settore» (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 7 agosto 1997, n. 183), è il seguente:

«Art. 6. — 1. Al fine di incrementare il ruolo della ricerca e sviluppo nel miglioramento della competitività e di consolidare le basi tecnologiche dell'industria navalmeccanica, il Ministero dei trasporti e della navigazione è autorizzato a concedere, nel quadro della disciplina comunitaria per gli aiuti di Stato alla ricerca e allo sviluppo di cui alla comunicazione della Commissione delle Comunità europee n. 96/C 45/06, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee n. C 45 del 17 febbraio 1996, all'Istituto nazionale per studi ed esperienze di architettura navale (INSEAN) di Roma ed al Centro per gli studi di tecnica navale S.p.a. (CETENA) di Genova, contributi per i programmi di ricerca nel settore navale relativi al periodo 1° gennaio 1997-31 dicembre 1999 ed aventi ad oggetto lo sviluppo di soluzioni avanzate in tema di trasporti marittimi ed industria cantieristica, determinati e corrisposti nei limiti e secondo le aliquote, le modalità e le procedure di cui ai seguenti commi.

2. I contributi di cui al comma 1 sono riferiti alle spese sostenute per la realizzazione dei programmi di ricerca finalizzati ad:

a) attività di ricerca fondamentale nelle discipline scientifiche di potenziale interesse per l'ingegneria navale marina, non collegata ad obiettivi industriali o commerciali;

b) attività di ricerca industriale tesa alla definizione di metodologie avanzate ed innovative nel campo della progettazione delle navi e delle strutture marine, nonché alla definizione di tecnologie costruttive in campi innovativi, in particolare per navi ottimali per il cabotaggio nazionale;

c) attività di sviluppo precompetitiva orientata alla concretizzazione della ricerca industriale relativa a determinati tipi di veicoli, impianti e componenti con caratteristiche avanzate e innovative nonché a prodotti, processi di produzione o servizi nuovi. Per le attività di cui alle lettere *a), b)* e *c)* le percentuali di aiuto sono pari rispettivamente al 90 per cento, al 50 per cento ed al 25 per cento dei costi ammissibili effettivamente sostenuti.

3. I programmi di ricerca dell'INSEAN di Roma e del CETENA di Genova relativi al triennio 1997-1999 sono presentati al Ministro dei trasporti e della navigazione, al Ministro del bilancio e della pro-

grammazione economica ed al Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

4. Ciascun programma deve contenere la definizione dei temi di ricerca, gli obiettivi che si intendono raggiungere, i costi previsti per le singole ricerche ed ogni altra indicazione utile alla sua valutazione sotto il profilo tecnico-scientifico.

5. Il Ministro dei trasporti e della navigazione, sentito il parere del comitato tecnico-scientifico di cui all'art. 4 della legge 5 maggio 1976, n. 259, di concerto con il Ministro del bilancio e della programmazione economica e con il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, approva i programmi di cui al comma 3.

6. I contributi di cui al comma 1 sono corrisposti secondo le modalità di cui all'art. 2 della legge 31 dicembre 1991, n. 431, nonché dell'art. 16, commi 2 e 3, del decreto-legge 24 dicembre 1993, n. 564, convertito dalla legge 22 febbraio 1994, n. 132».

Nota all'art. 6, comma 1:

— Per il testo dell'art. 19 della citata legge 14 giugno 1989, n. 234, si veda nelle note all'art. 3, comma 1.

Nota all'art. 6, comma 3:

— Per il testo dell'art. 23 della citata legge 14 giugno 1989, n. 234, si veda nelle note all'art. 4, comma 3.

Nota all'art. 6, comma 4:

— Per il testo dell'art. 15, comma 3, del citato decreto ministeriale 8 novembre 1990, n. 373, si veda nelle note all'art. 4, comma 6.

Nota all'art. 6, comma 5:

— Il testo degli articoli 4 e 5 del citato regolamento CEE n. 1540/1998 è il seguente:

«Art. 4 *(Aiuti alla chiusura)*. — Gli aiuti destinati a coprire i normali costi di chiusure parziali o totali di cantieri di costruzione, trasformazione o riparazione navali possono essere considerati compatibili con il mercato comune purché le riduzioni di capacità operate grazie a tali aiuti siano effettive e irreversibili.

2. I costi che possono beneficiare degli aiuti di cui al paragrafo 1 sono in particolare:

le indennità versate ai lavoratori licenziati o prepensionati;

le spese relative ai servizi di consulenza per lavoratori licenziati o prepensionati, inclusi i versamenti effettuati dai cantieri per la creazione di piccole imprese indipendenti dai cantieri in questione e le cui attività principali non siano la costruzione, trasformazione o riparazione navale;

le indennità corrisposte ai lavoratori per la riqualificazione professionale;

le spese sostenute per riconvertire il cantiere (i cantieri), i fabbricati, le installazioni e le infrastrutture verso usi diversi da quelli specificati nelle lettere *b), c)* e *d)* dell'art. 1.

3. Inoltre, nel caso in cui un cantiere cessi totalmente ogni attività di costruzione, trasformazione o riparazione, anche le seguenti misure sono considerate compatibili con il mercato comune:

l'aiuto per un importo che non superi il più elevato dei due valori stabiliti da una perizia di consulenti indipendenti; il valore contabile residuo delle installazioni, senza tener conto della parte di eventuali rivalutazioni successive al 1º gennaio 1991 che superi il tasso di inflazione nazionale, oppure il valore scontato del contributo ai costi fissi ottenibile dalle installazioni in un periodo triennale (meno i benefici che l'impresa ricava dalla loro chiusura);

gli aiuti quali i prestiti o le garanzie su prestiti per il capitale di esercizio necessario all'impresa per completare i lavori non terminati, a condizione che tali aiuti si limitino al minimo indispensabile e che sia già stata eseguita una parte considerevole dei lavori.

4. L'importo e l'intensità degli aiuti devono essere giustificati dall'entità delle chiusure necessarie, fermo restando che si deve tener conto dei problemi strutturali della regione in questione e, in caso di riconversione verso altre attività industriali, della legislazione comunitaria e delle norme comunitarie relative alle nuove attività.

5. Al fine di garantire l'irreversibilità delle chiusure che hanno beneficiato di aiuti, lo Stato membro interessato deve assicurare che i cantieri di costruzione, trasformazione e riparazione navali che sono stati chiusi lo rimangano per un periodo non inferiore a dieci anni».

«Art. 5 *(Aiuti alla ristrutturazione)*. — 1. Gli aiuti per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà, compresi gli apporti di capitale, le remissioni di debiti, i prestiti sovvenzionati, la compensazione delle perdite e le garanzie, possono essere considerati in via eccezionale compatibili con il mercato comune a condizione che rispettino gli orientamenti comunitari attualmente in vigore sugli aiuti di Stato, per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà. In caso di ristrutturazione, devono essere inoltre soddisfatti i seguenti requisiti specifici:

l'impresa non deve aver ricevuto alcun aiuto a norma del regolamento (CE) n. 1013/97;

l'aiuto deve rappresentare un'operazione *una tantum* e lo Stato membro interessato deve aver assunto impegni chiari ed irrevocabili a non concedere in futuro ulteriori aiuti all'impresa né ai suoi successori legali;

deve essere operata un'effettiva ed irreversibile riduzione della capacità di costruzione, trasformazione o riparazione navali dell'impresa beneficiaria, commisurata al livello di aiuto in questione (a questo riguardo, il livello della produzione effettiva nei cinque anni precedenti costituirà il fattore determinante per il livello richiesto di riduzione di capacità);

la capacità oggetto della chiusura deve essere regolarmente utilizzata per la costruzione, trasformazione o riparazione navali fino alla data della notifica dell'aiuto in questione a norma dell'art. 10;

la chiusura della capacità deve essere mantenuta per almeno dieci anni a decorrere dall'approvazione dell'aiuto da parte della Commissione;

se la capacità oggetto della chiusura viene riutilizzata per scopi alternativi, questi devono essere indipendenti dal cantiere in questione e le attività non devono riguardare principalmente la costruzione, trasformazione o riparazione navali;

lo Stato membro interessato deve accettare di fornire piena collaborazione alla realizzazione delle procedure di controllo stabilite dalla commissione, comprese le ispezioni in loco, effettuate eventualmente da periti indipendenti.

2. Nel valutare la regolarità della produzione e della riduzione della capacità, la Commissione basa la propria decisione non solo sulla capacità teorica del/dei cantiere/i dell'impresa ma anche sul livello della produzione effettiva nei cinque anni precedenti. Non verranno prese in considerazione le riduzioni di capacità in altre imprese nel medesimo Stato membro a meno che siano impossibili riduzioni di capacità nell'impresa beneficiaria senza compromettere la redditività del piano di ristrutturazione.

3. Prima di adottare una posizione al riguardo, la Commissione richiede l'opinione degli Stati membri in tutti i casi di questo genere che superino i 10 milioni di ecu.

4. Qualora le operazioni di ristrutturazione durino diversi anni e comportino un aiuto di importo assai elevato, la Commissione può richiedere che l'aiuto sia devoluto ad impianti previa notifica ed approvazione della Commissione stessa».

Nota all'art. 7, comma 1:

— Il testo dell'art. 8, comma 1, lettera *b)*, della legge 30 novembre 1998, n. 413, recante «Rifinanziamento degli interventi per l'industria cantieristica ed armatoriale ed attuazione della normativa comunitaria di settore» (pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 3 dicembre 1998, n. 283), è il seguente:

«Art. 8. — 1. Per rendere più efficaci le attività operative di propria responsabilità il Ministro dei trasporti e della navigazione è autorizzato a disporre:

b) la costruzione, d'intesa con il Ministro della difesa, di unità navali di tipologia simile ai pattugliatori classe "Cassiopea", affidate alla Marina militare per la vigilanza a tutela degli interessi nazionali, al di là del limite esterno del mare territoriale, e gestite dal Ministero della difesa».

Nota all'art. 7, comma 2:

— Il testo dell'art. 8, comma 1, lettera *a)*, della citata legge 30 novembre 1998, n. 413, è il seguente:

«Art. 8. — 1. Per rendere più efficaci le attività operative di propria responsabilità il Ministro dei trasporti e della navigazione è autorizzato a disporre:

a) l'adeguamento della componente navale del Ministero dei trasporti e della navigazione con unità atte ai compiti di vigilanza e soccorso di propria competenza;».

Note all'art. 8, comma 1:

— Il testo del decreto ministeriale 15 novembre 1995, n. 595, concernente «Regolamento recante norme per la determinazione dei canoni per le concessioni demaniali marittime», è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 8 luglio 1996, n. 158.

— Il testo del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400, recante «Disposizioni per la determinazione dei canoni relativi a concessioni demaniali marittime», convertito con modificazione dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494 (pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 4 dicembre 1993, n. 285), è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 5 ottobre 1993, n. 234.

— Per gli estremi di pubblicazione del Titolo IV della citata legge 14 giugno 1989, n. 234, si veda nelle note all'art. 3, comma 1.

Note all'art. 9, comma 1:

— Il testo dell'art. 6, comma 1, del citato decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457, è il seguente:

«Art. 6. — 1. Per la salvaguardia dell'occupazione della gente di mare, a decorrere dal 1º gennaio 1998, le imprese armatrici, per il personale avente i requisiti di cui all'art. 119 del codice della navigazione ed imbarcato su navi iscritte nel Registro internazionale di cui all'art. 1, nonché lo stesso personale suindicato sono esonerati dal versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali dovuti per legge. Il relativo onere è a carico della gestione commissariale del Fondo gestione istituti contrattuali lavoratori portuali in liquidazione di cui all'art. 1, comma 1, del decreto-legge 22 gennaio 1990, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 1990, n. 58, ed è rimborsato su conforme rendicontazione».

— Il testo vigente dell'art. 119 del codice della navigazione, approvato con regio decreto 30 marzo 1942, n. 327 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 18 aprile 1942, n. 93, ed. straord.), è il seguente:

«Art. 119 *(Requisiti per l'iscrizione nelle matricole e nei registri)*. — Possono conseguire l'iscrizione nelle matricole della gente di mare i cittadini italiani o comunitari di età non inferiore ai quindici anni che abbiano i requisiti per ciascuna categoria stabiliti dal regolamento.

Possono essere iscritti nelle matricole della gente di mare gli allievi degli Istituti tecnici nautici e degli Istituti professionali ad indirizzo marittimo.

Il Ministro dei trasporti e della navigazione può consentire che nelle matricole della gente di mare siano iscritti anche italiani non appartenenti alla Repubblica.

Il Ministro per la Marina mercantile (ora Ministro dei trasporti e della navigazione), sentite le organizzazioni sindacali competenti può disporre, quando le condizioni del lavoro marittimo lo richiedano, la sospensione dell'iscrizione nelle matricole della gente di mare.

Per l'iscrizione di minori degli anni diciotto è necessario il consenso di chi esercita la patria potestà o la tutela.

I requisiti per l'iscrizione nei registri del personale addetto ai servizi portuali e del personale tecnico delle costruzioni sono stabiliti dal regolamento o, nel caso indicato dal secondo comma dell'art. 116, dal Ministro per la Marina mercantile (ora Ministro dei trasporti e della navigazione).

Per l'esercizio della pesca costiera e del traffico locale, possono conseguire l'iscrizione nella matricola della gente di mare della terza categoria anche coloro che abbiano superato il venticinquesimo anno di età e che abbiano i requisiti stabiliti dal regolamento per tale categoria.

A coloro che conseguono l'iscrizione nelle matricole della gente di mare, ai sensi del precedente comma è interdetto il passaggio ad altra categoria superiore.

Nota all'art. 9, comma 3:

— Il testo dell'art. 1, comma 1, del decreto-legge 22 gennaio 1990, n. 6, recante: «Soppressione del Fondo gestione istituti contrattuali lavoratori portuali e interventi in favore dei lavoratori e dei dipendenti delle compagnie e dei gruppi portuali» (pubblicato nella *Gazzezza Ufficiale* 23 gennaio 1990, n. 18) convertito con modificazioni dalla legge 24 marzo 1990, n. 58, (pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 24 marzo 1990, n. 70) è il seguente:

«Art. 1. — 1. La legge 17 febbraio 1981, n. 26, è abrogata. Con effetto dal 1º febbraio 1990 il Fondo gestione istituti contrattuali lavoratori portuali è posto in liquidazione. Alle operazioni di liquidazione, nonché agli adempimenti connessi all'attuazione dell'art. 3, provvede il commissario liquidatore di cui all'art. 4».

Nota all'art. 9, comma 5:

— Il testo dell'art. 1, comma 5, del citato decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457, come modificato dalla presente legge, è il seguente:

«5. Le navi iscritte nel Registro internazionale non possono effettuare servizi di cabotaggio per i quali è operante la riserva di cui all'art. 224 del codice della navigazione, come sostituito dall'art. 7, *salvo che per le navi da carico di oltre 650 tonnellate di stazza lorda e nei limiti di un viaggio di cabotaggio mensile quando il viaggio di cabotaggio segua o preceda un viaggio in provenienza o diretto verso un altro Stato.*».

Note all'art. 10, comma 1:

— Il testo dell'art. 2 della legge 31 dicembre 1991, n. 431, recante: «Rifinanziamento delle leggi 22 marzo 1985, n. 111, e 14 giugno 1989, n. 234, concernenti interventi a favore del settore navalmeccanico ed armatoriale» (pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 16 gennaio 1992, n. 12) è il seguente:

«Art. 2. — 1. Per la corresponsione dei contributi di cui al comma 1 dell'art. 1, il Ministro della marina mercantile autorizza le imprese beneficiarie ad accendere mutui in lire italiane, nei limiti degli importi del contributo concesso, con istituti di credito nazionali od europei, i quali possono operare anche in deroga alle proprie norme statutarie.

2. L'ammortamento dei mutui di cui al comma 1 è a carico dello Stato ed i relativi importi sono corrisposti direttamente agli istituti di credito che hanno concesso i mutui anzidetti, alle scadenze di cui al comma 3, in venti rate semestrali, secondo modalità stabilite con decreto del Ministro del tesoro, su proposta del Ministro della marina mercantile. Con lo stesso decreto sono individuati gli istituti di credito che intendono operare nel settore.

3. I contratti per l'accensione dei mutui di cui al comma 1 prevedono un piano di ammortamento con scadenze semestrali, al 30 giugno ed al 31 dicembre di ciascun anno, per la durata di dieci anni.

4. Le condizioni ed il tasso di interesse dei contratti per l'accensione dei mutui di cui al comma 1, sono determinati dal Ministero del tesoro.

5. Le imprese autorizzate alla accensione dei mutui di cui al comma 1, entro trenta giorni dalla notifica dell'autorizzazione e dietro presentazione di un piano di ammortamento calcolato in relazione ad un tasso di interesse più favorevole di quello praticato dagli istituti di credito, possono rivolgere al Ministro della marina mercantile istanza per rinunciare alla accensione del mutuo e per ottenere che i contributi di cui al comma 1 dell'art. 1 siano corrisposti direttamente ad esse in venti rate semestrali, secondo il piano di ammortamento presentato.

— Il testo dell'art. 16, commi 2 e 3, del citato decreto-legge 24 dicembre 1993, n. 564, è il seguente:

«2. I contributi di cui all'art. 14 sono concessi e liquidati in via provvisoria, dopo l'approvazione dei relativi programmi, per un importo non superiore al 75 per cento della spesa prevista nei programmi stessi, previa presentazione di idonea fidejussione bancaria. La fidejussione, nel caso di decadenza per qualsiasi ragione del beneficiario, in tutto e in parte, dal diritto al contributo e di conseguente anticipata estinzione, totale o parziale del mutuo da essa acceso, garantisce la restituzione allo Stato degli importi che lo Stato abbia versato o debba versare all'istituto di credito finanziatore per capitale, interessi ed oneri. La fidejussione è prestata fino alla concessione del contributo in via definitiva ai sensi del comma 3.

3. I contributi sono concessi e liquidati in via definitiva, a seguito del completamento dei programmi di ricerca e previa presentazione di una relazione sull'attività svolta e sui risultati conseguiti rapportati ai costi sostenuti».

Note all'art. 10, comma 2:

— Il testo dell'art. 9 della citata legge 14 giugno 1989, n. 234, è il seguente:

«Art. 9. — 1. Per i lavori relativi alla costruzione, trasformazione, modificazione e grande riparazione delle unità di cui all'art. 1 effettuati nei cantieri nazionali o dei paesi membri delle Comunità europee, il Ministro della marina mercantile può concedere alle imprese aventi i requisiti per essere proprietarie di navi italiane ai sensi degli articoli 143 e 144 del codice della navigazione un contributo inteso a ridurre i relativi oneri finanziari.

2. Il contributo di cui al comma 1 è inteso ad allineare le condizioni praticate dagli enti creditizi nazionali a quelle conformi alla risoluzione del Consiglio dell'OCSE del 3 agosto 1981 (accordo sui crediti all'esportazione di navi) e successive modifiche, di seguito denominata "accordo OCSE".

3. Il contributo è ragguagliato al prezzo contrattuale dell'opera, comprensivo dell'eventuale revisione e delle aggiunte e/o varianti risultanti da atti di data certa anteriore all'ultimazione dei lavori o, in assenza di contratto, al prezzo dichiarato dal cantiere ed è concesso ad iniziative per le quali i relativi contratti siano stati stipulati successivamente al 1° gennaio 1987 ovvero per le quali, in assenza di contratto, i relativi lavori abbiano avuto inizio da tale data.

4. L'importo del contributo non può essere superiore alla differenza tra due piani d'ammortamento a rate costanti, riferiti all'80 per cento del prezzo e della durata prevista dall'accordo OCSE, l'uno al tasso di cui al citato accordo OCSE e l'altro al tasso di riferimento da applicare ai finanziamenti per il credito navale fissato semestralmente con proprio decreto dal Ministro del tesoro e vigente alla data del contratto o, in assenza di contratto, alla data di inizio dei lavori».

— Il testo dell'art. 10, del citato decreto-legge 24 dicembre 1993, n. 564, è il seguente:

«Art. 10 — 1. Per i lavori relativi alla costruzione delle unità di cui all'art. 2 ed alla trasformazione delle medesime unità alle condizioni di cui al comma 2 dell'articolo 4, sempreché tali lavori siano effettuati nei cantieri nazionali iscritti negli albi di cui all'art. 19 della legge 14 giugno 1989, n. 234, o nei cantieri dei Paesi membri della Comunità europea, il Ministro della marina mercantile può concedere alle imprese aventi i requisiti per essere proprietarie di navi italiane ai sensi degli articoli 143 e 144 del codice della navigazione un contributo inteso a ridurre i relativi oneri finanziari.

2. Il contributo di cui al comma 1 è inteso ad allineare le condizioni praticate dagli enti creditizi nazionali a quelle conformi alla risoluzione del Consiglio dell'OCSE del 3 agosto 1981 (accordo sui crediti all'esportazione di navi) e successive modifiche, di seguito denominata "accordo OCSE".

3. Il contributo è ragguagliato al prezzo contrattuale dell'opera ed è concesso ad iniziative i cui contratti siano stati stipulati nel periodo dal 1° gennaio 1991 al 31 dicembre 1994. Per le sole unità adibite in via esclusiva al trasporto di contenitori, il contributo è ragguagliato, oltreché al prezzo contrattuale dell'opera, al prezzo contrattuale relativo all'acquisto di due mute di contenitori.

4. L'importo del contributo non può essere superiore alla differenza tra due piani d'ammortamento a rate costanti, riferiti all'80 per cento del prezzo e della durata prevista dall'accordo OCSE, l'uno al tasso di cui al citato accordo OCSE e l'altro al tasso di riferimento da applicare ai finanziamenti per il credito navale, fissato semestralmente con proprio decreto del Ministro del tesoro e vigente alla data del contratto.».

— Il testo dell'art. 4, comma 4, della citata legge 30 novembre 1998, n. 413, è il seguente:

«4. Per le finalità di cui al presente articolo è autorizzato il limite di impegno quindicennale in ragione di lire 66.000 milioni annue a decorrere dall'anno 1999. Per la corresponsione delle somme di cui al comma 1 si applicano le procedure di cui alla legge 31 dicembre 1991, n. 431, e successive modificazioni.».

Nota all'art. 10, comma 3:

— Il testo dell'art. 7, comma 1, della citata legge 31 luglio 1997, n. 261, come modificato dalla presente legge, è il seguente:

«1. Il contributo di cui all'art. 5 del decreto-legge 24 dicembre 1993, n. 564, convertito dalla legge 22 febbraio 1994, n. 132, può essere corrisposto, per motivi di accelerazione dell'azione amministrativa da definire in sede di programmi annuali di cui agli articoli 3 e 14 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, contestualmente al provvedimento di concessione del contributo in via preliminare nonché di concessione di quello in via definitiva, assumendo come data di valuta la data dei provvedimenti stessi e quale tasso d'interesse *l'ultimo prime rate disponibile alla data dei provvedimenti riportato dal* Bollettino della Banca d'Italia o, in mancanza, da notori organi di informazione economica, maggiorato delle commissioni d'uso, convenzionalmente fissate nello 0,50 per cento in ragione d'anno.».

Note all'art. 11, comma 1:

— Il testo dell'art. 4, del citato decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457, come modificato dalla presente legge è il seguente:

«Art. 4 *(Trattamento fiscale)*. — 1. Ai soggetti che esercitano l'attività produttiva di reddito di cui al comma 2 è attribuito un credito d'imposta in misura corrispondente all'imposta sul reddito delle persone fisiche dovuta sulle retribuzioni corrisposte al personale di bordo imbarcato sulle navi iscritte nel Registro internazionale, da valere ai fini del versamento delle ritenute alla fonte relative a tali redditi. Detto credito non concorre alla formazione del reddito imponibile. Il relativo onere è posto a carico della gestione commissariale del Fondo di cui all'art. 6, comma 1.

2. A partire dal periodo d'imposta in corso al 1° gennaio 1998, il reddito derivante dall'utilizzazione di navi iscritte nel Registro internazionale concorre in misura pari al 20 per cento a formare il reddito complessivo assoggettabile all'imposta sul reddito delle persone fisiche e all'imposta sul reddito delle persone giuridiche, disciplinate dal testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Il relativo onere è posto a carico della gestione commissariale del Fondo di cui all'art. 6 del presente decreto.

2-*bis.* Alla maggiore spesa di cui al comma 2, pari a lire 15,5 miliardi per il 1998 e lire 10,5 miliardi a decorrere dal 1999, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1998-2000, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno finanziario 1998, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dei trasporti e della navigazione.

2-ter. Gli utili di esercizio, le riserve e gli altri fondi formati con utili che non concorrono a formare il reddito ai sensi del comma 2, rilevano agli effetti della determinazione dell'ammontare delle imposte di cui al comma 4 dell'art. 105 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, secondo i criteri previsti per i proventi di cui al numero 1) dello stesso comma».

— Il testo dell'art. 105, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, recante «Approvazione del testo unico delle imposte sui redditi» (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 31 dicembre 1986, n. 302, S.O.), è il seguente:

«4. Concorrono a formare l'ammontare di cui alla lettera *b)* del comma 1: 1) l'imposta, calcolata nella misura del 58,73 per cento, corrispondente ai proventi che in base agli altri articoli del presente testo unico o di leggi speciali non concorrono a formare il reddito della società o dell'ente e per i quali è consentito computare detta imposta fra quelle del presente comma; 2) l'imposta relativa agli utili che hanno concorso a formare il reddito della società o dell'ente e per i quali è stato attribuito alla società o all'ente medesimo il credito d'imposta limitato di cui all'art. 94, comma 1-*bis.* L'imposta corrispondente ai proventi di cui al numero 1) è commisurata all'utile di esercizio che eccede quello che si sarebbe formato in assenza dei proventi medesimi; l'imposta relativa agli utili di cui al numero 2) è computata fino a concorrenza del credito di imposta ivi indicato, utilizzato in detrazione dalla società o dall'ente secondo le disposizioni del citato articolo 94, comma 1-*bis».*

Note all'art. 11, comma 2:

— Il testo dell'art. 9-*quater,* comma 1, del citato decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457, come modificato dalla presente legge è il seguente:

«1. Nell'art. 2, lettera A), della tariffa di cui all'allegato A annesso alla legge 29 ottobre 1961, n. 1216, l'aliquota è ridotta alla misura dello 0,05 per cento a decorrere dal 1º gennaio 1998 per le assicurazioni contro i rischi di qualsiasi natura derivanti dalla navigazione marittima di navi immatricolate o registrate in Italia, ad eccezione dei prolungamenti di dette assicurazioni rilasciati per concedere garanzia per giacenze a terra che non superino la durata di sessanta giorni. La gestione commissariale del Fondo di cui all'art. 6 del presente decreto versa all'entrata del bilancio dello Stato l'importo pari alla differenza di aliquota sulla base della rendicontazione inoltrata dalle società di assicurazione».

— Il testo della legge 29 ottobre 1961, n. 1216 è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 2 dicembre 1961, n. 299.

Note all'art. 11, comma 3:

— Il testo vigente dell'art. 2, del citato decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457, come modificato dalla presente legge è il seguente:

«Art. 2 (*Comando ed equipaggio delle navi iscritte nel Registro*). — 1. Per le navi iscritte nel Registro di cui all'art. 1, con accordo tra le organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori del settore comparativamente più rappresentative, relativo a ciascuna nave da iscrivere o già iscritta nel Registro internazionale, da depositarsi presso l'ufficio di iscrizione della nave, può derogarsi a quanto disposto dall'art. 318 del codice della navigazione, come sostituito dall'art. 7.

In ogni caso dovranno osservarsi i seguenti criteri:

a) le navi iscritte al Registro di cui all'art. 1 del presente decreto provenienti dalle matricole e dai registri di cui agli art. 146 e 148 del codice della navigazione, alla data del 1º gennaio 1998, ovvero quelle ad esse assimilate per accordo con le parti sociali, saranno interamente armate con equipaggio avente i requisiti di nazionalità di cui al comma 1 dell'art. 318 del codice della navigazione. Tali navi imbarcheranno almeno un allievo ufficiale di coperta e un allievo ufficiale di macchina, in vigenza dei benefici di cui al decreto-legge 13 luglio 1995, n. 287, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1995, n. 343;

b) le navi iscritte al Registro di cui all'art. 1 del presente decreto, provenienti da registri esteri e già locate a scafo nudo ai sensi degli articoli 28 e 29 della legge 14 giugno 1989, n. 234, saranno armate con sei membri dell'equipaggio aventi i requisiti di nazionalità di cui al comma 1 dell'art. 318 del codice della navigazione. Tra essi dovranno obbligatoriamente esservi il comandante, il primo ufficiale di coperta e il direttore di macchina. I restanti tre componenti saranno ufficiali o sottufficiali, e almeno un allievo ufficiale di macchina e un allievo ufficiale di coperta in vigenza dei benefici di cui al decreto-legge 13 luglio 1995, n. 287, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1995, n. 343. Sulle navi inferiori alle 3.000 tonnellate di stazza lorda ovvero alle 4.000 tonnellate di stazza lorda convenzionale come definite sulla base dei contratti collettivi nazionali di lavoro, il numero di membri dell'equipaggio aventi i requisiti di cui al comma 1 dell'art. 318 del codice della navigazione è di tre, tra cui obbligatoriamente il comandante»;

c) le navi iscritte al Registro di cui all'art. 1 del presente decreto acquistate all'estero o comunque provenienti da registri esteri, nonché le navi di nuova costruzione consegnate all'armatore in data successiva a quella di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, saranno armate con i criteri di cui alla lettera *b).* Ulteriori membri dell'equipaggio aventi i requisiti di nazionalità di cui al comma 1 dell'art. 318 del codice della navigazione potranno essere determinati fra le parti sociali mediante gli accordi sindacali di cui al presente comma;

d) le navi di cui alle lettere *b)* e *c)* potranno inoltre essere armate per la quota di lavoratori comuni, in via prioritaria, con personale italiano assunto con contratto di formazione e lavoro ai sensi del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1984, n. 863, e, in mancanza di questo, con personale non avente i requisiti di cui al comma 1 dell'art. 318 del codice della navigazione.

2. Nella tabella di armamento della nave è posta annotazione dei componenti dell'equipaggio per i quali, ai sensi dell'accordo di cui al comma 1, può derogarsi all'art. 318 del codice della navigazione, l'autorità marittima nega, qualora non ricorrano motivi particolari o di forza maggiore, le spedizioni alla nave il cui equipaggio non sia composto in conformità alla annotazione stessa.

2-bis. *Le navi di cui al comma 1, lettera* a), *che operano in acque territoriali straniere per lavori in mare, assistenza e rifornimento a piattaforme di perforazione o per servizi nei porti e che siano per contratto obbligate dallo Stato rivierasco ad imbarcare una quota di marittimi di quella nazionalità, sono armate con un numero di membri dell'equipaggio aventi i requisiti di cui al comma 1 dell'art. 318 del codice della navigazione, determinato da appositi accordi stipulati tra le organizzazioni imprenditoriali e sindacali maggiormente rappresentative a livello nazionale.*

3. I componenti l'equipaggio devono essere in possesso dei certificati rilasciati dall'amministrazione italiana o di altro Stato contraente previsti dalla convenzione internazionale sugli standards di addestramento, abilitazione e tenuta della guardia per i marittimi, adottata a Londra il 7 luglio 1978 e ratificata con legge 21 novembre 1985, n. 739, o da tali amministrazioni riconosciuti o autorizzati».

— Il testo dell'art. 318, comma 1, del citato codice della navigazione è il seguente:

«1. L'equipaggio delle navi nazionali armate nei porti della Repubblica deve essere interamente composto da cittadini italiani o di altri Paesi appartenenti all'Unione europea».

Nota all'art. 11, comma 4:

— Il testo dell'art. 1, comma 3, lettere *b)* e *c)* del decreto-legge 13 luglio 1995, n. 287, recante «Misure straordinarie ed urgenti in favore del settore portuale e delle imprese navalmeccaniche ed armatoriali.», (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 19 luglio 1995, n. 167), convertito con modificazioni dalla legge 8 agosto 1995, n. 343 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 19 agosto 1995, n. 193), è il seguente:

«3. A valere sulle medesime risorse di cui al comma 1, anche mediante le modalità di cui al comma 2, il commissario liquidatore provvede altresì agli interventi, valutati in complessive lire 100 miliardi, a favore dell'armamento, per la concessione:

a) omissis;

b) di un contributo mensile per il periodo di imbarco, non superiore a dodici mesi, pari a lire due milioni per ciascun allievo ufficiale di macchina e di coperta, impiegato entro il 31 dicembre 1996;

c) di un contributo pari agli oneri connessi alla frequenza ai corsi, compreso vitto e alloggio, resi obbligatori dalla legge 21 novembre 1985, n. 739, nonché ai corsi per la formazione di personale di bordo polivalente e ai corsi di preparazione all'esercizio delle stazioni di bordo del sistema globale marittimo di soccorso e di sicurezza, denominato "GMDSS - Global - Maritime System and Safety System", indetti entro la medesima data del 31 dicembre 1996».

Note all'art. 11, comma 5:

— Il testo dell'art. 1, comma 4-*ter,* del citato decreto-legge 13 luglio 1995, n. 287, come modificato dalla presente legge è il seguente:

«4-*ter.* A valere sulle risorse del comma 1, anche con le modalità di cui al comma 2, sono concessi i contributi per la riconversione professionale degli ufficiali radiotelegrafisti, *nonché il contributo mensile per il periodo di imbarco, non superiore a ventiquattro mesi, pari a lire 3.500.000, per ciascun ufficiale radiotelegrafista imbarcato in soprannumero sulla tabella di armamento entro la data del 31 dicembre 2000».*

— Il testo del decreto-legge 21 ottobre 1996, n. 535, recante «Disposizioni urgenti per i settori portuale, marittimo, cantieristico ed armatoriale, nonché interventi per assicurare taluni collegamenti aerei» convertito con modificazioni dalla legge 23 dicembre 1996, n. 647 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 23 dicembre 1996, n. 300), è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 22 ottobre 1996, n. 248.

Nota all'art. 12, comma 1:

— Il testo vigente degli articoli 3, 10, 14 e 20 del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422, recante: «Conferimento alle regioni ed agli enti locali di funzioni e compiti in materia di trasporto pubblico locale, a norma dell'art. 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59» (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 10 dicembre 1997, n. 287), è il seguente:

«Art. 3 *(Trasporti pubblici di interesse nazionale).* — 1. Costituiscono servizi pubblici di trasporto di interesse nazionale:

a) i servizi di trasporto aereo, ad eccezione dei collegamenti che si svolgono esclusivamente nell'ambito di una regione e dei servizi elicotteristici;

b) i servizi di trasporto marittimo, ad eccezione dei servizi di cabotaggio che si svolgono prevalentemente nell'ambito di una regione;

c) i servizi di trasporto automobilistico a carattere internazionale, con esclusione di quelli transfrontalieri, e le linee interregionali che collegano più di due regioni;

d) i servizi di trasporto ferroviario internazionali e quelli nazionali di percorrenza medio lunga caratterizzati da elevati standards qualitativi. Detti servizi sono tassativamente individuati con decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione, previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Qualora la predetta intesa non sia raggiunta entro quarantacinque giorni dalla prima seduta in cui l'oggetto è posto all'ordine del giorno, provvede il Consiglio dei Ministri;

e) i servizi di collegamento via mare fra terminali ferroviari;

f) i servizi di trasporto di merci pericolose, nocive ed inquinanti».

«Art. 10 *(Servizi marittimi e aerei).* — 1. Sono delegati alle regioni le funzioni e i compiti amministrativi in materia di servizi marittimi e aerei di interesse regionale.

2. La gestione dei servizi di cui al comma 1 è affidata con le modalità di cui agli articoli 17 e 18, in quanto applicabili al settore. Detti trasporti sono organizzati e regolati da contratti di servizio, secondo quanto previsto dai citati articoli 17 e 18 e nel rispetto dei principi di economicità ed efficienza.

3. All'attuazione della delega si provvede a norma dell'art. 12».

«Art. 14 *(Programmazione dei trasporti locali).* — 1. La Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano promuove, su proposta del Ministro dei trasporti e della navigazione e sentita, per quanto di competenza, la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per le aree urbane, il coordinamento della programmazione delle regioni e delle province autonome con la programmazione dello Stato definita dal C.I.P.E.

2. Nell'esercizio dei compiti di programmazione, le regioni:

a) definiscono gli indirizzi per la pianificazione dei trasporti locali ed in particolare per i piani di bacino;

b) redigono i piani regionali dei trasporti e loro aggiornamenti tenendo conto della programmazione degli enti locali ed in particolare dei piani di bacino predisposti dalle province e, ove esistenti, dalle città metropolitane, in connessione con le previsioni di assetto territoriale e di sviluppo economico e con il fine di assicurare una rete di trasporto che privilegi le integrazioni tra le varie modalità favorendo in particolar modo quelle a minore impatto sotto il profilo ambientale.

3. Per la regolamentazione dei servizi di trasporto pubblico locale, con riferimento ai servizi minimi, di cui all'art. 16, le regioni, sentite le organizzazioni sindacali confederali e le associazioni dei consumatori, approvano programmi triennali dei servizi di trasporto pubblico locale. che individuano:

a) la rete e l'organizzazione dei servizi;

b) l'integrazione modale e tariffaria;

c) le risorse da destinare all'esercizio e agli investimenti;

d) le modalità di determinazione delle tariffe;

e) le modalità di attuazione e revisione dei contratti di servizio pubblico;

f) il sistema di monitoraggio dei servizi;

g) i criteri per la riduzione della congestione e dell'inquinamento ambientale.

4. Per l'esercizio dei servizi pubblici di trasporto locale in territori a domanda debole, al fine di garantire comunque il soddisfacimento delle esigenze di mobilità nei territori stessi, le regioni, sentiti gli enti locali interessati e le associazioni nazionali di categoria del settore del trasporto di persone, possono individuare modalità particolari di espletamento dei servizi di linea, da affidare, attraverso procedure concorsuali, alle imprese che hanno i requisiti per esercitare autoservizi pubblici non di linea o servizi di trasporto di persone su strada. Nei comuni montani o nei territori in cui non vi è offerta dei servizi predetti possono essere utilizzati veicoli adibiti ad uso proprio, fermo restando l'obbligo del possesso dei requisiti professionali per l'esercizio del trasporto pubblico di persone.

5 Gli enti locali, al fine del decongestionamento del traffico e del disinquinamento ambientale, ai sensi dell'art. 16, comma 3, e dell'art. 18, comma 3-*bis,* possono organizzare la rete dei trasporti di linea nelle aree urbane e suburbane diversificando il servizio con l'utilizzazione di veicoli della categoria M1 di cui all'art. 47 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285. Detti veicoli devono risultare nella disponibilità di soggetti aventi i requisiti per esercitare autoservizi pubblici non di linea o servizi di trasporto di persone su strada. L'espletamento di tali servizi non costituisce titolo per il rilascio di licenze o autorizzazioni. Gli enti locali fissano le modalità del servizio e le relative tariffe e, nella fase di prima attuazione, affidano per il primo anno in via prioritaria detti servizi. sempre attraverso procedure concorsuali, ai soggetti che esercitano autoservizi pubblici non di linea. I criteri tecnici e le modalità per la utilizzazione dei sopraddetti veicoli sono stabiliti con decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione.

6. Ad integrazione dell'art. 86 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, ai veicoli adibiti a servizio di piazza per il trasporto di persone di cui all'art. 82, comma 5, lettera *b),* dello stesso decreto, è consentito l'uso proprio fuori servizio.

7. Nel comma 2 dell'art. 57 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, recante il regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada, come sostituito dall'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 1996, n. 610, dopo le parole: «di linea» sono inserite le seguenti: «e non di linea», ad eccezione dei taxi. All'art. 57 del succitato decreto n. 495 il comma 3 è cosi sostituito:

"3. La pubblicità non luminosa per conto terzi è consentita sui veicoli adibiti al servizio taxi unicamente se effettuata mediante scritte con caratteri alfanumerici, abbinati a marchi e simboli, ed alle seguenti ulteriori condizioni:

a) che sia realizzata con pannello rettangolare piano bifacciale, saldamente ancorato al di sopra dell'abitacolo del veicolo e posto in posizione parallela al senso di marcia. Il pannello deve avere le dimensioni esterne di 75×35 cm e la pubblicità non deve essere realizzata con messaggi variabili;

b) che sia realizzata tramite l'applicazione sul lunotto posteriore del veicolo di pellicola della misura di 100×12 cm;

c) che sia realizzata tramite l'applicazione di pellicola sulle superfici del veicolo ad esclusione di quelle vetrate. Le esposizioni pubblicitarie di cui alle lettere *a)* e *c)* sono alternative tra loro. I veicoli adibiti al servizio taxi sui quali sono esposti messaggi pubblicitari di cui al capo *a)* non possono circolare sulle autostrade".

«Art. 20 *(Norme finanziarie)*. — 1. Ogni regione, in relazione ai servizi minimi definiti ai sensi dell'art. 16, ai piani regionali di trasporto e al tasso programmato di inflazione, costituisce annualmente un fondo destinato ai trasporti, alimentato sia dalle risorse proprie sia da quelle trasferite ai sensi del presente decreto.

2. Sono trasferite alle regioni le risorse relative all'espletamento delle funzioni ad esse delegate, fatto salvo quanto disposto dall'articolo 8, comma 4, nei modi e nei tempi indicati nei successivi commi, ad esclusione di quelle relative all'espletamento delle competenze di cui all'art. 21, commi 1 e 2. Il trasferimento di risorse dovrà, in particolare, garantire l'attuale livello di servizio, considerando anche il tasso di inflazione del settore.

3. Le risorse relative all'espletamento delle funzioni amministrative di cui al presente decreto, salvo quelle di cui al comma 4, sono trasferite alle regioni a partire dal 1° gennaio 1998 e, per le ferrovie già in gestione commissariale governativa, al momento del conferimento delle funzioni amministrative, ai sensi dell'art. 8, comma 2, lettera *a)*.

4. Le risorse relative all'espletamento delle funzioni amministrative in materia di servizi regionali e locali delle Ferrovie dello Stato S.p.a. sono trasferite alle regioni a decorrere dal 1° giugno 1999.

5. Le risorse di cui ai commi precedenti sono individuate e ripartite con decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro dei trasporti e della naviazione e con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, previa intesa con la Conferenza permanente tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare le conseguenti variazioni di bilancio.

6. I fondi, ripartiti ai sensi del comma 5, sono annualmente regolati dalla legge finanziaria ai sensi dell'art. 11, comma 3, lettera *i)*, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni.

7. Entro il 31 dicembre 2000 i criteri di ripartizione dei fondi sono rideterminati, con decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione, di concerto col Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, di intesa con la Conferenza unificata di cui all'art. 9 della legge n. 59.

7-*bis* I criteri di ripartizione dei fondi di cui al comma 7 sono rideterminati anche sulla base del volume dei passeggeri trasportati e, per i servizi di cui all'art. 8, dei risultati del monitoraggio ivi previsto».

Note all'art. 13, comma 1:

— Il testo dell'art. 1, comma 1 lettera *c)*, della citata legge 31 luglio 1997, n. 261, è il seguente:

«Art. 1. — 1. Per consentire ulteriori interventi finalizzati al sostegno dell'industria cantieristica ed armatoriale, con l'attuazione delle misure previste dalla direttiva 87/167/CEE del Consiglio, del 26 gennaio 1987, e dalla direttiva 90/684/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1990, sono autorizzati nel triennio 1997-1999 i seguenti ulteriori limiti di impegno della durata massima di quindici anni:

c) per gli interventi di cui all'art. 10 del decreto-legge 24 dicembre 1993, n. 564, convertito dalla legge 22 febbraio 1994, n. 132, in ragione di lire 40.000 milioni per l'anno 1997, 70.000 milioni per l'anno 1998 e 75.000 milioni per l'anno 1999».

— Il testo dell'art. 1, comma 1 lettera *b)*, della citata legge 30 novembre 1998, n. 413, è il seguente:

«Art. 1. — 1. Per consentire ulteriori interventi, finalizzati al sostegno dell'industria cantieristica ed armatoriale, con l'attuazione delle misure previste dalla direttiva 90/684/CEE del Consiglio del 21 dicembre 1990, è autorizzata l'assunzione nel triennio 1998-2000 di:

b) limiti di impegno di durata non superiore a dodici anni per gli interventi di cui all'art. 10 del decreto-legge 24 dicembre 1993, n. 564, convertito dalla legge 22 febbraio 1994, n. 132, in ragione di lire 10.000 milioni annue a decorrere dall'anno 1999 e di lire 30.000 milioni annue a decorrere dall'anno 2000».

00G0014

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 1° dicembre 1999, n. **523.**

Regolamento recante norme concernenti i lavori, le provviste ed i servizi da eseguirsi in economia da parte del Ministero del commercio con l'estero.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione;

Visto il regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, recante nuove disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato nonché il relativo regolamento, approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 febbraio 1991, n. 153, recante il regolamento per i lavori, le provviste ed i servizi da eseguirsi in economia da parte del Ministero del commercio con l'estero;

Visto l'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Considerata la necessità di modificare gli importi previsti dall'attuale normativa in materia di lavori in economia da parte del Ministero del commercio con l'estero, tenuto conto della loro esiguità;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 20 settembre 1999;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 27 ottobre 1999;

Sulla proposta del Ministro del commercio con l'estero, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica;

E M A N A

il seguente regolamento:

Art. 1.

Lavori, somministrazioni e servizi da eseguirsi in economia da parte del Ministero del commercio con l'estero

1. All'articolo 1, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 27 febbraio 1991, n. 153, la lettera *z)* è sostituita con la seguente:

«*z)* spese minute di ordine corrente, non previste nel presente comma, fino all'importo di L. 10.000.000.».

2. All'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 27 febbraio 1991, n. 153, il comma 5 è sostituito con il seguente:

«5. I lavori di manutenzione e le forniture necessarie all'amministrazione potranno essere disposti direttamente dal consegnatario cassiere fino al limite di L. 5.000.000. Al pagamento delle relative spese si provvede ai sensi dell'articolo 7, ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 30 novembre 1979, n. 718.».

Art. 2.

Amministrazione diretta

1. All'articolo 3, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 27 febbraio 1991, n. 153, la lettera *b)* è sostituita con la seguente:

«*b)* le somministrazioni a pronta consegna, richiedendo, ove la spesa superi le L. 10.000.000 al netto di ogni onere fiscale, preventivi con offerte ad almeno tre persone o imprese, salvo che la specialità o l'urgenza della provvista rendano necessario il ricorso ad una determinata impresa o persona.».

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 1° dicembre 1999

CIAMPI

D'ALEMA, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

FASSINO, *Ministro del commercio con l'estero*

AMATO, *Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica*

Visto, *il Guardasigilli:* DILIBERTO
Registrato alla Corte dei conti il 30 dicembre 1999
Atti di Governo, registro n. 118, foglio n. 18

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

— L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro, al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge e i regolamenti.

— Il regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, recante: «Nuove disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato», è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 23 novembre 1923, n. 275.

— Il regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, recante: «Regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato», è pubblicato nel supplemento ordinario della *Gazzetta Ufficiale* 3 giugno 1924, n. 130.

— Il decreto del Presidente della Repubblica 27 febbraio 1991, n. 153, recante: «Regolamento per i lavori, le provviste ed i servizi da eseguirsi in economia da parte del Ministero del commercio con l'estero», è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 14 maggio 1991, n. 111.

— Il testo vigente dell'art. 17 della legge n. 400/1988 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), è il seguente:

«Art. 17 *(Regolamenti)*. — 1. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possono essere emanati i regolamenti per disciplinare:

a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi nonché dei regolamenti comunitari;

b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi quelli relativi a materie riservate alla competenza regionale;

c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si tratti di materie comunque riservate alla legge;

d) l'organizzazione ed il funzionamento delle amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate dalla legge;

e) (soppressa).

2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il Consiglio di Stato, sono emanati i regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione; per le quali le leggi della Repubblica, autorizzando l'esercizio della potestà regolamentare del Governo, determinano le norme generali regolatrici della materia e dispongono l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto dall'entrata in vigore delle norme regolamentari.

3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.

4. I regolamenti di cui al comma 1 ed i regolamenti ministenali ed interministeriali, che devono recare la denominazione di «regolamento», sono adottati previo parere del Con siglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale*.

4-*bis*. L'organizzazione e la disciplina degli uffici dei Ministeri sono determinate, con regolamenti emanati ai sensi del comma 2, su proposta del Ministro competente d'intesa con il Presidente del Consiglio dei Ministri e con il Ministro del tesoro, nel rispetto dei principi posti dal decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, con i contenuti e con l'osservanza dei criteri che seguono:

a) riordino degli uffici di diretta collaborazione con i Ministri ed i Sottosegretari di Stato, stabilendo che tali uffici hanno esclusive competenze di supporto dell'organo di direzione politica e di raccordo tra questo e l'amministrazione;

b) individuazione degli uffici di livello dirigenziale generale, centrali e periferici, mediante diversificazione tra strutture con funzioni finali e con funzioni strumentali e loro organizzazione per funzioni omogenee e secondo criteri di flessibilità eliminando le duplicazioni funzionali;

c) previsione di strumenti di verifica periodica dell'organizzazione e dei risultati;

d) indicazione e revisione periodica della consistenza delle piante organiche;

e) previsione di decreti ministeriali di natura non regolamentare per la definizione dei compiti delle unità dirigenziali nell'ambito degli uffici dirigenziali generali».

Note all'art. 1:

— Il testo dell'art. 1, comma 1, lettera *z)*, del citato decreto del Presidente della Repubblica 27 febbraio 1991, n. 153, modificato dal presente decreto, è il seguente:

«1. Le spese per i lavori, le somministrazioni e i servizi che, ai sensi dell'art. 8, del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, possono effettuarsi in economia da parte del Ministero del commercio con l'estero, salva la competenza spettante per legge al Provveditorato generale dello Stato o all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, sono le seguenti:

a) - v) (omissis);

z) *spese minute di ordine corrente, non previste nel presente comma, fino all'importo do L. 10.000.000.*».

— Il decreto del Presidente della Repubblica 30 novembre 1979, n. 718, recante: «Approvazione del regolamento per la gestione dei cassieri e dei consegnatari delle amministrazioni dello Stato» è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 26 gennaio 1980, n. 25. Si riporta il testo dell'art. 7:

«Art. 7 *(Pagamento delle spese)*. — Per il pagamento delle spese di cui al precedente art. 6 sono disposte aperture di credito a favore dei cassieri, a termine dell'art. 56 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440 e dell'art. 325 del relativo regolamento approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, nonché con le modalità di cui all'art. 346 dello stesso regolamento.

Le suddette aperture di credito sono rese esigibili, previa espressa indicazione sui relativi ordini di accreditamento, esclusivamente in contanti mediante l'emissione degli ordini di incasso previsti dal successivo quarto comma.

Per i prelevamenti dalle aperture di credito di cui al presente articolo e per la riscossione di qualsiasi altra somma che i cassieri dovessero inoltrare, è tenuto un bollettario a madre e figlia continuativo per esercizio finanziario.

Sulla base delle richieste di cui ai primi due commi del precedente art. 6, ovvero su ordine dei titolari degli uffici competenti nella materia dei servizi in economia di cui al terzo comma dello stesso articolo, i cassieri emettono gli ordini di incasso staccandoli dal bollettario e li fanno vistare dal direttore della ragioneria centrale prima di esibirli in tesoreria».

Nota all'art. 2:

— Il testo dell'art. 3, comma 1, lettera *b)*, del citato decreto del Presidente della Repubblica 27 febbraio 1991, n. 153, così come modificato dal presente decreto è il seguente:

«Art. 3 *(Amministrazione diretta)*. — 1. Sono ammessi in amministrazione diretta:

a) (omissis);

b) *le somministrazioni a pronta consegna, richiedendo, ove la spesa superi le L. 10.000.000 al netto di ogni onere fiscale, preventivi con offerte ad almeno tre persone o imprese, salvo che la specialità o l'urgenza della provvista rendano necessario il ricorso ad una determinata impresa o persona*».

00G0016

MINISTERO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DECRETO 5 agosto 1999, n. **524.**

Regolamento recante norme per la fabbricazione e l'emissione delle monete metalliche in lire e in euro.

IL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la legge 20 aprile 1978, n. 154, concernente la costituzione della sezione Zecca nell'ambito dell'Istituto Poligrafico dello Stato;

Visto il regolamento per la fabbricazione e l'emissione delle monete e dei biglietti a debito dello Stato, approvato con decreto ministeriale 30 luglio 1983 modificato con decreto ministeriale del 15 dicembre 1998, pubblicati, rispettivamente, nelle *Gazzette Ufficiali* del 29 ottobre 1983, n. 298 e del 24 febbraio 1999, n. 45;

Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'articolo 3, comma 1, lettera *c)*, della legge 14 gennaio 1994, n. 20;

Visto l'articolo 1 della legge 17 dicembre 1997, n. 433, recante delega al Governo per l'introduzione dell'euro;

Visto l'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 20 febbraio 1998, n. 38, recante le attribuzioni del Dipartimento del tesoro;

Visto l'articolo 5 del decreto legislativo 10 marzo 1998, n. 43, concernente la coniazione e l'emissione delle monete metalliche;

Visto l'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 28 aprile 1998, n. 154, recante norme sull'articolazione del Dipartimento del tesoro;

Visto il decreto ministeriale 28 settembre 1998, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 1° ottobre 1998, n. 229;

Considerato che occorre adeguare le prescrizioni del citato decreto ministeriale 30 luglio 1983 al nuovo contesto normativo interno e comunitario, procedendo contestualmente al riordino ed alla semplificazione dell'attuale modulo organizzativo e procedurale;

Sentita la Banca centrale europea;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 21 giugno 1999;

Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri effettuata, a norma dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1998, n. 400, con nota n. 835024 del 20 luglio 1999;

A D O T T A

il seguente regolamento:

Art. 1.

1. Per la copertura del fabbisogno della circolazione fino al 31 dicembre 2001, la coniazione delle monete di Stato è autorizzata, ai sensi delle leggi che ne prevedono l'emissione e previa approvazione della Banca centrale europea per quanto riguarda il volume del conio, secondo quanto previsto dall'articolo 106, paragrafo 2, del trattato che istituisce la Comunità europea, con decreti del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

2. A partire dal 1° gennaio 1999, la coniazione delle monete metalliche in euro, nel rispetto dei provvedimenti adottati dal Consiglio dell'Unione europea ai sensi dell'articolo 106, paragrafo 2, e previa approvazione, ai fini della immissione in circolazione, della Banca centrale europea per quanto riguarda il volume del conio, è autorizzata dal Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica con decreti da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

3. Tali decreti fissano, in conformità con i relativi provvedimenti della Comunità europea, le caratteristiche tecnico-artistiche dei singoli tagli, i contingenti di emissione, la data di inizio del corso legale nonché la data di cessazione dello stesso.

4. Con successivi provvedimenti il Dipartimento del tesoro fisserà modalità e procedure, per il periodo 1° gennaio 1999 - 30 giugno 2002 per tutte le operazioni inerenti la monetazione.

Art. 2.

1. Con provvedimenti del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, sono stabiliti il contingente delle monete di prova, la destinazione di queste ultime, nonché le modalità di recupero dei relativi materiali.

Art. 3.

1. Tutte le lavorazioni di monete di cui ai precedenti articoli sono sottoposte alla vigilanza e al controllo di apposita sezione costituita all'interno dell'ufficio dipendente dalla direzione VI del Dipartimento del tesoro. Detto ufficio può altresì intervenire in tutte le operazioni previste dai successivi articoli.

2. Le coniazioni di monete per conto di Stati esteri possono essere sottoposte al controllo del suddetto ufficio, qualora sia richiesto dagli Stati committenti ed autorizzato dal Dipartimento del tesoro.

3. Alla vigilanza e al controllo di cui ai precedenti commi sono altresì sottoposte la fabbricazione e la deformazione dei contrassegni di Stato, dei sigilli ufficiali e marchi metallici recanti l'emblema dello Stato, nonché ogni altra operazione prevista da speciali norme di legge o regolamentari.

4. Le operazioni di deformazione sono a carico dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato ed i materiali di recupero restano di proprietà dell 'Istituto stesso.

5. Per le deformazioni effettuate l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato rilascia alle amministrazioni interessate ricevuta di discarico, vistata dall'ufficio di vigilanza e controllo di cui al primo comma.

Art. 4.

1. I locali in cui sono ubicate le officine per la fabbricazione delle monete e degli altri materiali da produrre sotto vigilanza costituiscono un «Comprensorio» dotato di locali di sicurezza per la custodia dei materiali e dei valori.

2. I relativi accessi devono essere muniti di porte dotate di più serrature a differente congegno.

Art. 5.

1. Il responsabile della sezione cui è affidata la vigilanza sulle fabbricazioni di cui all'articolo 3, è nominato con provvedimento del dirigente generale preposto alla direzione VI del Dipartimento del tesoro.

2. Eventuali ispezioni, autorizzate dal capo dell'ufficio, possono essere effettuate fuori dal normale orario di servizio.

3. L'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato provvede a mettere a disposizione idonei locali, attrezzature e materiali d'uso per gli interventi del personale dipendente dall'ufficio cui spetta la vigilanza.

Art. 6.

1. L'ufficio di vigilanza e controllo di cui al precedente articolo 3:

a) riceve e conserva copia delle ordinazioni dei conii per la monetazione e copia del relativo buono di carico del magazzino di serra e vigila sulla conformità delle scritture per numero e serie dei conii punzonati;

b) riceve e conserva copia delle ordinazioni del materiale di cui al terzo comma dell'articolo 3, copia del buono di carico del prodotto finito e l'attestato di spedizione dal relativo magazzino spedizioni, accertando la conformità delle scritture;

c) vigila sulla regolare tenuta degli inventari delle materie prime;

d) vigila sulla rilevazione giornaliera delle monete in lavorazione e che i dati siano riportati in appositi registri distinti per taglio;

e) vigila sulla rilevazione del passaggio a scarto del materiale controllato e della sua distruzione;

f) provvede al riscontro dei documenti relativi alla consegna e alla spedizione del materiale di cui al secondo e terzo comma del precedente articolo 3, effettuate dal competente magazzino spedizioni;

g) può effettuare controlli e riscontri di scritture nel magazzino di custodia dei materiali di creazione delle fabbricazioni di cui al primo e terzo comma del precedente articolo 3, nonché a quelle relative al secondo comma del medesimo articolo qualora le coniazioni siano state sottoposte al controllo del suddetto ufficio;

h) può effettuare, durante tutte le fasi di produzione, verifiche ai valori ed ai materiali.

Art. 7.

1. I materiali di creazione per la fabbricazione delle monete sono custoditi in appositi armadi blindati del magazzino di custodia presso la sezione Zecca dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, munito di porta blindata con due serrature di sicurezza a diversi congegni di apertura, le cui chiavi sono tenute una dal magazziniere consegnatario e una dalla direzione della sezione Zecca.

2. La gestione e la custodia di detti materiali è affidata ad un funzionario della sezione Zecca che assume la qualifica di magazziniere consegnatario e viene nominato con provvedimento del direttore generale del Tesoro, sentita la sezione Zecca. Detto funzionario risponde ad ogni effetto al direttore generale del Tesoro del regolare espletamento dei compiti ad esso affidati.

3. Nel magazzino di custodia vengono, in particolare, custoditi i punzoni, le matrici, i cuscinetti e tutto quanto occorre per la produzione dei conii; sono, altresì, custoditi i conii che possono ancora servire per la monetazione.

4. Nello stesso magazzino di custodia o in altro magazzino egualmente dotato di porta a due serrature a differenti congegni, le cui chiavi sono tenute come prescritto al primo comma del presente articolo, viene altresì custodito ogni altro materiale di creazione necessario per la fabbricazione delle altre produzioni sottoposte a controllo, a norma del precedente articolo 3.

5. Le richieste di allestimento dei suddetti materiali pervengono dalla direzione della sezione Zecca dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato al magazziniere consegnatario che provvede alle procedure tecnico amministrative.

6. Le ordinazioni di allestimento debbono essere numerate progressivamente per anno di produzione e debbono contenere tutte le indicazioni relative al tipo dei punzoni, delle matrici, del punzone riproduttore, delle virole e dei cuscinetti da fabbricare.

7. Le richieste di prelevamento dei suddetti materiali per la punzonatura dei conii pervengono al magazziniere consegnatario dall'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, che ne invia copia al responsabile dell'ufficio di vigilanza e controllo.

Art. 8.

1. I punzoni tipo per le monete in lire e in euro, limitatamente per questi ultimi alla faccia nazionale, che recano impresso l'anno di fabbricazione, hanno il segno caratteristico riportato nel provvedimento del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica che approva le caratteristiche dei singoli tagli.

2. Dovendosi provvedere alla loro deformazione, viene redatto un apposito verbale firmato dal magazziniere consegnatario, da un rappresentante dell'ufficio di vigilanza e controllo Tesoro e dal direttore della sezione Zecca.

Art. 9.

1. Il magazziniere consegnatario, sulla scorta della relativa richiesta del direttore della sezione Zecca, consegna il materiale creatore richiesto per la lavorazione al competente magazziniere di serra.

2. Le operazioni di allestimento di nuovo materiale creatore di monete, quelle di punzonatura dei conii per monetazione e quelle per la ricostruzione di matrici e punzoni fuori uso sono effettuate dall'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. Al termine delle operazioni suddette, il magazziniere responsabile consegna il nuovo materiale creatore o restituisce quello ricevuto al magazziniere consegnatario.

3. I conii punzonati restano affidati ai competenti magazzinieri di serra, che li custodiscono in casseforti.

4. Il passaggio dei conii alla sala stampa monete viene annotato in apposito registro dal responsabile di ciascuna sala stampa.

5. Analoga procedura viene adottata per l'allestimento e la costruzione dei conii per la fabbricazione di cui al secondo e terzo comma dell'articolo 4 del regolamento di attuazione della legge 20 aprile 1978, n. 154, nonché per la costruzione dei conii per la fabbricazione di contrassegni di Stato, di sigilli ufficiali e marchi metallici recanti l'emblema dello Stato.

6. I conii non più idonei all'uso vengono deformati periodicamente alla scadenza di ciascun trimestre; di detta operazione viene redatto apposito processo verbale, firmato anche dal responsabile dell'ufficio di vigilanza e controllo Tesoro.

7. Alla fine di ciascun anno solare vengono egualmente deformati tutti i conii recanti l'indicazione dell'anno medesimo e viene redatto apposito verbale da cui risulti il numero dei conii fabbricati nell'anno, nonché il numero di quelli deformati durante l'anno e di quelli deformati alla fine dell'anno medesimo. Un originale di questo ultimo verbale dev'essere inviato al Dipartimento del tesoro.

Art. 10.

1. La fabbricazione di contingenti di monete, commissionate o autorizzate dal Dipartimento del tesoro, deve avere un numero d'ordine progressivo per ciascun taglio e per anno finanziario e viene annotata in apposito registro.

2. Alle contazioni e alle verifiche delle monete e dei materiali, buoni e di scarto, provvede il personale dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato.

3. I responsabili dei reparti ed il personale della contazione e delle verifiche rispondono ad ogni effetto della perfetta e regolare esecuzione dei compiti ad essi affidati.

Art. 11.

1. I passaggi di semilavorati e di materiali tra reparti sono effettuati dai relativi responsabili con la determinazione dei carichi e dei discarichi per tipi e quantitativi di valore.

2. Al fine di accertare la rispondenza dell'effettiva consistenza delle lavorazioni con le risultanze delle scritture tenute dal responsabile del reparto, al termine della lavorazione giornaliera possono essere effettuati accertamenti dei valori esistenti in ciascuna officina da parte del personale incaricato delle contazioni. Le consistenze dei valori a fine della giornata nonché dei materiali da stampa sono custoditi nei magazzini dei reparti con le dovute cautele.

3. La quantità dei valori coniati e di quelli di scarto, per la consegna al magazzino di custodia, sono pure accertate dal personale incaricato delle contazioni e delle verifiche. Su ogni confezione o collo devono essere indicati il numero dei pezzi contenuti, ed il loro valore, con apposita dichiarazione sottoscritta dai suddetti incaricati.

Art. 12.

1. Il responsabile del reparto tiene la contabilità giornaliera di tutti i materiali ricevuti per lavorazione nel rispettivo reparto e di quelli ceduti ad altro reparto o magazzino.

2. Egli tiene inoltre scritture in relazione alle singole commesse.

3. Il responsabile del reparto conserva le bollette di carico e di discarico relative ai movimenti avvenuti per valori e per materiali.

4. Le scritture anzidette sono tenute a disposizione della direzione della sezione Zecca e dell'ufficio di vigilanza e controllo Tesoro per i rispettivi accertamenti e controlli.

Art. 13.

1. Le monete coniate in attesa della consegna alla cassa speciale per le monete e gli altri prodotti la cui fabbricazione è soggetta a controllo vengono custoditi nel magazzino di custodia di cui al precedente articolo 11, munito di serrature a diverso congegno di chiusura.

2. Il direttore dell'ufficio di vigilanza e controllo Tesoro, anche a mezzo di propri delegati, può presenziare alle operazioni di contazione, confezione e sigillatura dei valori prodotti, da effettuarsi con le modalità previste dal successivo articolo 17.

3. Il responsabile della sezione Zecca deve trasmettere mensilmente al Dipartimento del tesoro una situazione riassuntiva delle monete coniate e consegnate alla cassa speciale, nonché una situazione giornaliera delle produzioni effettuate.

Art. 14.

1. Per il giudizio tecnico sulla emissibilità delle monete d'oro e d'argento comunque coniate presso le officine della sezione Zecca, si applicano le norme previste dall'articolo 3 del regolamento di attuazione della legge 20 aprile 1978, n. 154.

Art. 15.

1. Ai fini dell'articolo 7 del regolamento di attuazione della legge 20 aprile 1978, n. 154, le monete metalliche prive di corso legale e presentate alle sezioni di tesoreria per il cambio con monete di nuova emissione vengono accentrate presso la sezione Zecca dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato che provvederà alla loro custodia ed alla successiva demonetizzazione. Di quest'ultima operazione deve essere data comunicazione scritta, almeno dieci giorni prima, al Dipartimento del tesoro.

2. Il Dipartimento del tesoro, sentita la Banca d'Italia, può con proprio provvedimento, qualora ne ravvisi la necessità, disporre che le operazioni previste nel presente articolo, nel periodo 1° gennaio 1999-30 giugno 2002, siano effettuate, anche per le monete metalliche aventi corso legale, in sedi e con modalità diverse da quelle indicate al primo comma.

Art. 16.

1. La cassa speciale per le monete concentra il servizio delle monete e costituisce un comprensorio controllato.

2. La porta di tale «comprensorio» è dotata di serrature a differente congegno le cui chiavi, con i relativi doppi sono custodite dal cassiere speciale e dal controllore capo presso la cassa speciale.

3. La cassa speciale custodisce le monete di nuova fabbricazione che le vengono fornite dall'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato ed è tenuta alla loro diretta somministrazione alla tesoreria centrale dello Stato ed a tutte le sezioni di tesoreria provinciale.

4. Tali somministrazioni vengono effettuate in osservanza di quanto stabilito nei successivi articoli e con le modalità di cui alle istruzioni generali sui servizi del Tesoro e nel rispetto delle disposizioni dettate dal Consiglio della Comunità europea, ai sensi dell'articolo 103, paragrafo 2, del trattato che istituisce la Comunità europea.

Art. 17.

1. Le monete coniate dalla sezione Zecca dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato sono confezionate in appositi contenitori sigillati previa contazione da effettuarsi, all'interno del comprensorio di cui all'articolo 4.

Ai contenitori su cui è indicato il taglio, il numero delle monete e la data della contazione presso le officine, viene apposto il sigillo dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato.

2. Detti contenitori vengono consegnati alla cassa speciale per le monete da un rappresentante della sezione Zecca.

Art. 18.

1. Per ogni consegna la sezione Zecca dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato emette una bolletta a matrice e contromatrice delle monete che trasferisce alla cassa speciale, firmata dal rappresentante dell 'Istituto.

2. La bolletta deve contenere l'indicazione dei tagli, del valore e della data della confezione delle monete consegnate alla cassa speciale. La contromatrice è consegnata al cassiere speciale.

Art. 19.

1. La cassa speciale per le monete assume in carico, per valore dichiarato, le monete nell'ambito dei quantitativi prodotti, verificati e confezionati a norma dell'articolo 17, previo rilascio da parte dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato della bolletta relativa ai valori trasferiti. Tale bolletta, contenente l'indicazione dei tagli, del valore nominale e della data della confezione, deve essere sottoscritta dal rappresentante dell'Istituto.

2. Il cassiere speciale, a fronte della consegna, rimette all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato ricevuta dei valori assunti in carico, munita del visto del controllore capo presso la cassa medesima.

Art. 20.

1. Qualora nelle somministrazioni di monete ricevute dovessero riscontrarsi delle differenze deve darsene notizia al Dipartimento del tesoro.

2. Su disposizione di detto Dipartimento la sezione Zecca dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato è tenuta a retrocedere alla cassa speciale l'ammontare delle monete risultate mancanti in sede di accertamento dei valori da parte delle casse destinatarie.

3. La cassa speciale, dopo aver scritturato tali valori in un «conto speciale», provvederà a reintegrare le relative consegne tramite la tesoreria centrale dello Stato o la tesoreria provinciale di Roma ricevendone verbale di discarico.

4. La tesoreria centrale o la sezione di tesoreria provinciale dello Stato provvederanno, ad ogni chiusura di esercizio, a restituire alla cassa speciale le monete eventualmente rinvenute in più nelle somministrazioni ricevute. Anche tali operazioni devono risultare da verbali.

5. La cassa speciale, a seguito di apposita disposizione del Dipartimento del tesoro, provvede a versare in conto entrate del bilancio dello Stato, con imputazione a capo X — «Entrate eventuali e diverse» — le somme corrispondenti.

6. Quando si tratti di monete somministrate in sostituzione di quelle logore o difettose e ritirate dalla circolazione, si fa invece luogo da parte del tesoriere centrale alla emissione di quietanza di fondo somministrato.

Art. 21.

1. I valori assunti in carico vengono posti, in ordine di consegna, nella sacristia di riserva in settori distinti per taglio.

2. Tale sacristia è dotata di opportuni sistemi di sicurezza; la porta di accesso è munita di due serrature a diverso congegno le cui chiavi ed i relativi doppi sono custoditi dal cassiere speciale e dal controllore capo della cassa speciale.

Art. 22.

1. La cassa speciale, su conformi disposizioni del Dipartimento del tesoro, provvede, con le opportune cautele, a somministrare alla tesoreria centrale, alla sezione di tesoreria provinciale di Roma, nonché a tutte le altre sezioni di tesoreria provinciale, le monete di nuova emissione del cui valore nominale dichiarato viene scaricata con quietanza di entrata di bilancio emessa a favore del cassiere speciale. L'estratto di detta quietanza è inviato al Dipartimento del tesoro per l'aggiornamento delle proprie scritture.

2. Le relative spedizioni possono essere affidate alle Ferrovie dello Stato, alle Poste italiane e all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'onere sostenuto sarà regolato con apposita convenzione.

Art. 23.

1. Le sezioni di tesoreria provinciale, all'atto del ricevimento delle monete custodite in contenitori muniti del sigillo di cui all'articolo 17, provvederanno alla verifica dei valori in conformità delle vigenti disposizioni in materia, delle istruzioni generali sui servizi del Tesoro e delle norme per il servizio di tesoreria provinciale.

2. Dei valori così verificati viene redatto apposito verbale da inviare alla cassa speciale per discarico delle proprie scritture e la parificazione di eventuali differenze viene effettuata in conformità delle istruzioni generali sui servizi del Tesoro.

Art. 24.

1. La cassa speciale ha il deposito giudiziale delle monete false o falsificate e degli altri corpi di reato che le pervengono dalle autorità giudiziarie.

2. Essa dispone per le relative perizie, da eseguirsi gratuitamente da parte della sezione Zecca dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, e provvede alla restituzione delle monete periziate, costituenti corpo di reato, alle autorità interessate.

3. La cassa speciale provvederà al rimborso alle sezioni di tesoreria provinciale del controvalore delle monete logore o danneggiate ammesse al cambio.

4. Al riguardo si osserveranno le disposizioni delle istruzioni generali sui servizi del Tesoro.

Art. 25.

1. Le monete di determinata fabbricazione o di speciale scelta, confezionate in appositi contenitori, da cedere, ai sensi della legge 18 marzo 1968, n. 309, nell'ambito dei contingenti autorizzati con provvedimento del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica vengono assunte in carico dalla cassa speciale, con le modalità di cui al precedente articolo 19 e custodite in separati settori della sacristia di riserva.

Art. 26.

1. La cessione delle monete, di cui all'articolo precedente, a privati, enti e associazioni italiani e stranieri può essere affidata all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato con provvedimento del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica. Con successivo provvedimento saranno altresì stabiliti i termini e le modalità di versamento dei ricavi netti che l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato dovrà versare ai sensi dell'articolo 8 della legge 6 marzo 1996, n. 110.

2. Le somme corrisposte per la cessione di cui al primo comma affluiranno ad un apposito conto corrente infruttifero presso la Tesoreria centrale dello Stato intestato alla «Cassa speciale per le monete ed i biglietti a debito dello Stato - Sezione monete - Conto numismatico».

Art. 27.

1. Il cassiere speciale, col concorso del controllore capo presso la cassa, preleverà dal predetto conto corrente infruttifero in essere presso la Tesoreria centrale un importo pari al valore nominale delle monete, da versare al bilancio delle entrate con imputazione al capo X.

2. La somma residua viene versata dalla cassa speciale ad apposito capitolo dello stato di previsione delle entrate - capo X - «ricavi netti versati dall'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato».

3. A fronte di tale operazione, la Tesoreria centrale, dietro autorizzazione del Dipartimento del tesoro, provvede a discaricare la cassa speciale, con quietanza di entrata di bilancio, dell'ammontare corrispondente al valore nominale delle suddette monete di serie speciale consegnate dalla cassa speciale all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato.

Art. 28.

1. La commissione permanente tecnico artistica di cui al regio decreto 29 gennaio 1905, n. 27, e successive modifiche, che ha il compito di esaminare i tipi delle nuove monete metalliche nazionali, con esclusione del lato comune delle monete euro ed i relativi conii e di pronunziarsi su ogni altro argomento affine o attinente alla monetazione, è composta come appresso:

a) presidente: il Sottosegretario di Stato per il Tesoro, il bilancio e la programmazione economica;

b) vice presidente: il direttore generale del Tesoro;

c) membri: due dirigenti dell'amministrazione del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, di cui uno, appositamente delegato, sostituisce nella vice presidenza il direttore generale del Tesoro in caso di sua assenza o impedimento; il presidente ed il direttore generale dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato; tre esperti nel campo dell'arte e della storia dell'arte, dei quali almeno uno con competenza specifica nel campo delle incisioni; un esperto con specifiche competenze in materia di monetazione metallica in euro; un rappresentante del Ministero per i beni e le attività culturali; un rappresentante del Consiglio per i beni culturali e ambientali; un rappresentante dell'Accademia di belle arti di Roma; un rappresentante dell'insigne Accademia nazionale di San Luca; il direttore della sezione Zecca.

2. Le mansioni di segretario della commissione sono espletate da un funzionario dell'amministrazione del Tesoro, del bilancio e della programmazione economica.

Art. 29.

Norme transitorie e finali

1. Il presente decreto abroga e sostituisce il decreto 30 luglio 1983 e le successive modificazioni, fatte salve, comunque, tutte le disposizioni del titolo II relative al ritiro ed alla distruzione dei biglietti di Stato da L. 500, la cui prescrizione per il cambio è prevista dall'articolo 3, comma 2, della legge 7 aprile 1997, n. 96.

Il presente regolamento sarà sottoposto alla registrazione della Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 5 agosto 1999

Il Ministro: AMATO

Visto, *il Guardasigilli:* DILIBERTO
Registrato alla Corte dei conti il 31 dicembre 1999
Registro n. 5 Tesoro, bilancio e programmazione economica, foglio n. 301

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

— La legge 20 aprile 1978, n. 154, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 6 maggio 1978, n. 124, reca: «Costituzione della sezione Zecca nell'ambito dell'Istituto Poligrafico dello Stato».

— Il decreto ministeriale 30 luglio 1983, reca: «Regolamento per la fabbricazione e l'emissione delle monete e dei biglietti a debito dello Stato».

— Il testo del comma 3 dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), è il seguente:

«3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione».

— Il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, reca: «Razionalizzazione dell'organizzazione delle Amministrazioni pubbliche e revisione della disciplina in materia di pubblico impiego, a norma dell'art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421».

— Il testo del comma 1, lettera *c),* dell'art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20 (Disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti), è il seguente:

«1. Il controllo preventivo di legittimità della Corte dei conti si esercita esclusivamente sui seguenti atti non aventi forza di legge:

a)-b) (omissis);

c) atti normativi a rilevanza esterna, atti di programmazione comportanti spese ed atti generali attuativi di norme comunitarie».

— Il testo dell'art. 1 della legge 17 dicembre 1997, n. 433 (Delega al Governo per l'introduzione dell'euro), è il seguente:

«Art. 1 *(Delega al Governo)*. — 1. Il Governo è delegato ad emanare, entro il termine di sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge e nel rispetto della normativa comunitaria vigente, uno o più decreti legislativi recanti le norme necessarie per dare piena attuazione alle disposizioni comunitarie sul passaggio alla moneta unica europea e per favorire un ordinato e trasparente passaggio dalla lira all'euro, nonché per assicurare la compatibilità dell'ordinamento nazionale con quanto disposto dall'art. 108 del trattato che istituisce la Comunità europea.

2. I decreti legislativi sono adottati su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, di concerto con i Ministri degli affari esteri e delle finanze e con gli altri Ministri interessati in relazione all'oggetto delle norme delegate.

3. Gli schemi dei decreti legislativi, a seguito di deliberazione preliminare del Consiglio dei Ministri, sono trasmessi, entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica perché su di essi sia espresso, entro sessanta giorni dalla data di trasmissione, il parere delle Commissioni competenti per materia. Decorso tale termine i decreti sono emanati anche in mancanza di detto parere. Qualora il termine previsto per il parere delle Commissioni scada nei trenta giorni che precedono la scadenza dei termini previsti al comma 1 o successivamente, questi ultimi sono prorogati di sessanta giorni.

4. Entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, nel rispetto dei principi e criteri direttivi da essa fissati, il Governo può emanare, con la procedura indicata nei commi 2 e 3, disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi emanati ai sensi del comma 1, coordinandovi, qualora necessario, le norme vigenti nelle stesse materie.

5. Con regolamenti adottati ai sensi dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, potranno essere emanate le disposizioni necessarie ad adeguare la disciplina legislativa degli ordinamenti di settore delle pubbliche amministrazioni alle esigenze derivanti dall'introduzione della moneta unica europea, in conformità dei principi e criteri generali della presente legge e delle disposizioni comunitarie in materia».

— Il testo dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 20 febbraio 1998, n. 38 (Regolamento recante le attribuzioni dei Dipartimenti del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, nonché disposizioni in materia di organizzazione e di personale, a norma dell'art. 7, comma 3, della legge 3 aprile 1997, n. 94), è il seguente:

«Art. 2 *(Dipartimento del tesoro)*. — 1. Il Dipartimento del tesoro ha competenza nel settore della politica economica e finanziaria. Provvede, in particolare, nelle seguenti materie:

a) analisi dei problemi economici, monetari e finanziari interni e internazionali;

b) affari economici e finanziari comunitari e internazionali, fatte salve le competenze del Ministero degli affari esteri e del Ministero del commercio con l'estero;

c) elaborazione delle linee di programmazione economica e finanziaria, in funzione anche dei vincoli di convergenza e di stabilità derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea;

d) copertura del fabbisogno finanziario, indebitamento, gestione del debito pubblico e operazioni finanziarie, nonché analisi dei relativi andamenti e flussi;

e) vigilanza sui mercati finanziari e sul sistema creditizio;

f) adempimenti in materia valutaria e per il contrasto dei fenomeni del riciclaggio e dell'usura;

g) gestione finanziaria delle partecipazioni azionarie dello Stato; esercizio dei diritti dell'azionista; cessione e collocamento sul mercato finanziario delle partecipazioni azionarie dello Stato e relativa attività istruttoria e preparatoria;

h) consulenza per l'attività pre-deliberativa del Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) e relativi adempimenti di attuazione, per gli aspetti di competenza del Dipartimento;

i) gestione della mobilità interna al Dipartimento e formazione specialistica nelle materie di competenza.

2. Il dirigente generale preposto al Dipartimento assume la denominazione di «Direttore generale del tesoro».

— Il testo dell'art. 5 del decreto legislativo 10 marzo 1998, n. 43 (Adeguamento dell'ordinamento nazionale alle disposizioni del trattato istitutivo della Comunità europea in materia di politica monetaria e di Sistema europeo delle banche centrali), è il seguente:

«Art. 5 *(Monete metalliche)*. — 1. La coniazione delle monete metalliche è effettuata con l'approvazione della BCE per quanto riguarda il volume del conio, ai sensi dell'art. 105 A, paragrafo 2 del trattato.

2. La coniazione e l'emissione delle monete metalliche in euro sono effettuate nel rispetto delle misure adottate dal Consiglio dell'Unione europea a norma degli articoli 105 A, paragrafo 2, e 109 L, paragrafo 4, del trattato.

3. Il decreto del Ministro del tesoro del 30 luglio 1983, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 298 del 29 ottobre 1983, è modificato in coerenza con quanto previsto nel presente articolo».

— Il testo dell'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 28 aprile 1998, n. 154, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 116 del 21 maggio 1998 (Regolamento recante norme sull'articolazione organizzativa e le dotazioni organiche dei dipartimenti del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, a norma dell'art. 7, comma 3, della legge 3 aprile 1997, n. 94), è il seguente:

«Art. 1 *(Dipartimento del tesoro)*. — 1. Il Dipartimento del tesoro è articolato nei seguenti uffici di livello dirigenziale generale, cui sono preposti dirigenti generali di livello C, con le competenze di seguito indicate:

a)-b)-c)-d)-e) (omissis);

f) Direzione VI: interventi finanziari del Tesoro a favore di enti pubblici e attività produttive; finanziamenti agevolati e fondi pubblici di agevolazione creditizia, concorrenza e aiuti di Stato; contenzioso comunitario nelle materie di competenza del Dipartimento; gestione dei pagamenti all'estero e del portafoglio dello Stato; monetazione di Stato, nel rispetto di quanto stabilito nell'art. 105 A, paragrafo 2, del trattato istitutivo della CE;

g) (omissis);

commi 2 e 3 *(omissis)*.

— Il decreto ministeriale 28 settembre 1998, reca: «Indicazione della data di entrata in vigore di talune disposizioni contenute nel decreto legislativo 10 marzo 1998, n. 43, e delle corrispondenti modifiche allo statuto della Banca d'Italia».

Note all'art. 1:

— Il testo dell'art. 106, paragrafo 2 (ex art. 105, paragrafo A), del trattato che istituisce la Comunità europea è il seguente:

«Gli Stati membri possono coniare monete metalliche con l'approvazione della BCE per quanto riguarda il volume del conio. Il Consiglio, deliberando in conformità della procedura di cui all'art. 252 e previa consultazione della BCE, può adottare misure per armonizzare le denominazioni e le specificazioni tecniche di tutte le monete metalliche destinate alla circolazione, nella misura necessaria per agevolare la loro circolazione nella Comunità».

— Il testo dell'art. 252 (ex art. 189 C) del trattato che istituisce la Comunità europea è il seguente:

«Quando nel presente trattato si fa riferimento al presente articolo per l'adozione di un atto, si applica la seguente procedura:

a) il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata, su proposta della Commissione e previo parere del Parlamento europeo, adotta una posizione comune;

b) la posizione comune del Consiglio viene comunicata al Parlamento europeo. Il Consiglio e la Commissione informano esaurientemente il Parlamento europeo dei motivi che hanno indotto il Consiglio ad adottare la posizione comune, nonché, della posizione della Commissione. Se, entro il termine di tre mesi da tale comunicazione, il Parlamento europeo approva la posizione comune, ovvero se esso non si è pronunciato entro detto termine, il Consiglio adotta definitivamente l'atto in questione in conformità della posizione comune;

c) entro il termine di tre mesi indicato alla lettera *b)* il Parlamento europeo può, a maggioranza assoluta dei membri che lo compongono, proporre emendamenti alla posizione comune del Consiglio. Il Parlamento europeo può anche, alla stessa maggioranza, respingere la posizione comune del Consiglio. Il risultato delle delibere è trasmesso al Consiglio e alla Commissione. Qualora il Parlamento europeo abbia respinto la posizione comune del Consiglio, quest'ultimo può deliberare in seconda lettura soltanto all'unanimità;

d) la Commissione, sulla scorta degli emendamenti proposti dal Parlamento europeo, riesamina entro il termine di un mese la proposta in base alla quale il Consiglio ha adottato la propria posizione comune. La Commissione trasmette al Consiglio, contemporaneamente alla proposta riesaminata, gli emendamenti del Parlamento europeo che essa non ha recepito, esprimendo il suo parere sugli stessi. Il Consiglio può adottare all'unanimità detti emendamenti;

e) il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata, adotta la proposta riesaminata dalla Commissione. Il Consiglio può modificare la proposta riesaminata dalla Commissione soltanto all'unanimità;

f) nei casi di cui alle lettere *c), d)* ed *e)*, il Consiglio deve deliberare entro il termine di tre mesi. In mancanza di una decisione entro detto termine, la proposta della Commissione si considera non adottata;

g) i termini di cui alle lettere *b)* e *f)* possono essere prorogati di un mese al massimo di comune accordo tra il Consiglio e il Parlamento europeo.

Nota all'art. 9:

— Il testo dei commi 1, 2 e 3 dell'art. 4 del regolamento di attuazione della legge 20 aprile 1978, n. 154 (Costituzione della sezione Zecca nell'ambito dell'Istituto Poligrafico dello Stato), approvato con decreto ministeriale 8 agosto 1979, è il seguente:

«Tutte le lavorazioni di monete aventi corso legale nel territorio dello Stato italiano sono sottoposte al controllo dell'apposito ufficio costituito presso la sezione Zecca, dipendente dalla Direzione generale del tesoro.

Le coniazioni di monete per conto di Stati esteri, di cui all'art. 2 del presente decreto, possono essere sottoposte al controllo del suddetto ufficio, qualora sia richiesto dagli Stati committenti ed autorizzato dalla Direzione generale del tesoro.

Al controllo di cui ai precedenti commi sono altresì sottoposte la fabbricazione e la deformazione dei contrassegni di Stato, dei sigilli ufficiali e marchi metallici recanti l'emblema dello Stato nonché ogni altra operazione prevista da speciali norme di legge o regolamentari».

Nota all'art. 14:

— Il testo dell'art. 3 del regolamento di attuazione della legge 20 aprile 1978, n. 154, approvato con decreto ministeriale 8 agosto 1979, è il seguente:

«Art. 3. — Per il giudizio sulla emissibilità delle monete d'oro e di argento coniate dall'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, si applicano le norme previste dal regolamento per il servizio metrico, approvato con regio decreto del 31 gennaio 1909, n. 242, per la parte compatibile con la nuova disciplina disposta con la legge 20 aprile 1978, n. 154».

Nota all'art. 15:

— Il testo dell'art. 7 del regolamento di attuazione della legge 20 aprile 1978, n. 154, approvato con decreto ministeriale 8 agosto 1979, è il seguente:

«Art. 7. — L'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato provvede alla demonetizzazione delle monete ritirate dalla circolazione e dichiarate fuori corso legale, su richiesta della Direzione generale del tesoro.

I rapporti derivanti dalle operazioni di demonetizzazione saranno concordati in sede di richiesta.

Il compenso sarà fissato con le modalità previste dall'art. 8 della legge 20 aprile 1978, n. 154».

Note all'art. 16:

— Il testo dell'art. 103, paragrafo 2 (ex art. 104 B) del trattato che istituisce la Comunità europea è il seguente:

«Se necessario, il Consiglio, deliberando in conformità della procedura di cui all'art. 252, può precisare definizioni per l'applicazione dei divieti di cui all'art. 101 e al presente articolo».

— Il testo dell'art. 101 (ex art. 104), del trattato che istituisce la Comunità europea è il seguente:

1. È vietata la concessione di scoperti di conto o qualsiasi altra forma di facilitazione creditizia, da parte della BCE o da parte delle banche centrali degli Stati membri (in appresso denominate «banche centrali nazionali»), a istituzioni o organi della Comunità, alle amministrazioni statali, agli enti regionali, locali o altri enti pubblici, ad altri organismi di diritto pubblico o a imprese pubbliche degli Stati membri, così come l'acquisto diretto presso di essi di titoli di debito da parte della BCE o delle banche centrali nazionali.

2. Le disposizioni del paragrafo 1 non si applicano agli enti creditizi di proprietà pubblica che, nel contesto dell'offerta di liquidità da parte delle banche centrali, devono ricevere dalle banche centrali nazionali e dalla BCE lo stesso trattamento degli enti creditizi privati.

Nota all'art. 25:

— La legge 18 marzo 1968, n. 309, reca: «Norme per l'adeguamento dei servizi della Zecca alle esigenze della monetazione».

Nota all'art. 26:

— Il testo dell'art. 8 della legge 6 marzo 1996, n. 110 (Conversione in legge del decreto-legge 8 gennaio 1996, n. 6, recante disciplina operativa concernente partecipazioni e proventi del Tesoro, nonché norme sugli organismi e sulle procedure attinenti ai mercati e alla Tesoreria), è il seguente:

«Art. 8 *(Monete commemorative o celebrative)*. — 1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, la produzione delle monete a corso legale, di speciale scelta, da cedere, per finalità commemorative o celebrative a privati, enti ed associazioni, la cui coniazione è affidata alla sezione Zecca dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, ai sensi del comma 2 dell'art. 1 della legge 20 aprile 1978, n. 154, fa direttamente carico al bilancio dell'Istituto stesso, cui è demandata anche la provvista dei relativi metalli, anche preziosi.

2. Con i decreti del Ministro del tesoro che fissano le caratteristiche tecnico artistiche delle singole emissioni di monete commemorative o celebrative e ne determinano i relativi contingenti di emissione, sono determinati i ricavi netti che l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato versa ad apposito capitolo dello stato di previsione delle entrate statali per ciascuna delle suddette emissioni, commisurati al contingente per le stesse stabilito.

3. Nulla è innovato per quanto attiene alle procedure e alle modalità relative alla produzione delle monete di Stato di ordinaria circolazione».

Nota all'art. 28:

— Il regio decreto 29 gennaio 1905, n. 27, reca: «Regio decreto che istituisce presso il Ministero del tesoro una commissione reale permanente tecnico-artistica per l'esame dei conii delle monete e per lo studio delle questioni affini o attinenti alla monetazione».

Note all'art. 29:

— Per il decreto ministeriale 30 luglio 1983 si veda in nota alle premesse.

— Il testo dell'art. 3 della legge 7 aprile 1997, n. 96 (Norme in materia di circolazione monetaria), è il seguente:

«Art. 3 *(Prescrizione delle banconote e dei biglietti a debito dello Stato).* — 1. Le banconote ed i biglietti a debito dello Stato si prescrivono a favore dell'erario decorsi dieci anni dalla data di cessazione del corso legale.

2. In deroga a quanto stabilito dal comma 1, le banconote ed i biglietti dello Stato per i quali è già stata disposta da almeno cinque anni la cessazione del corso legale si prescrivono a favore dell'erario nel termine di cinque anni dalla data di entrata in vigore della presente legge».

00G0015

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 15 dicembre 1999.

Accertamento del periodo di irregolare funzionamento dell'ufficio del territorio di Prato.

IL DIRETTORE COMPARTIMENTALE
DEL TERRITORIO PER LE REGIONI TOSCANA E UMBRIA

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, con legge 28 luglio 1961, n. 770, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Vista la legge 25 ottobre 1985, n. 592;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Vista la legge 18 febbraio 1999, n. 28, recante le disposizioni in materia di mancato o irregolare funzionamento di uffici finanziari;

Vista la nota del Dipartimento del territorio - Direzione centrale per i servizi generali, il personale e l'organizzazione n. 22360 del 26 marzo 1999 con la quale la scrivente Direzione compartimentale è stata delegata a provvedere direttamente, nella propria competenza, all'emanazione dei decreti di cui trattasi ai sensi dell'art. 33 della già citata legge 18 febbraio 1999, n. 28;

Vista la nota dell'ufficio del territorio di Prato n. 7312 del 3 dicembre 1999 con la quale è stata comunicata la causa ed il periodo di mancato o irregolare funzionamento;

Ritenuto che il mancato o irregolare funzionamento del citato ufficio è da attribuirsi al malfunzionamento del sistema informatico dei servizi catastali di Firenze che ha causato per l'intera giornata del 2 dicembre 1999 l'impossibilità di accedere alla base informativa catastale per qualunque tipo di operazione;

Ritenuto che la suesposta causa deve considerasi evento di carattere eccezionale, che ha causato il mancato o irregolare funzionarnento dell'ufficio, creando disagi anche ai contribuenti;

Considerato che, ai sensi del citato decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, occorre accertare il periodo di mancato o irregolare funzionamento dell'ufficio presso il quale si è verificato l'evento eccezionale;

Decreta:

Il periodo di irregolare funzionamento del sottoindicato ufficio è accertato come segue:

IL GIORNO 2 DICEMBRE 1999

ufficio del territorio di Prato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Firenze, 15 dicembre 1999

Il direttore compartimentale: CECCHERINI

00A0240

DECRETO 15 dicembre 1999.

Accertamento del periodo di irregolare funzionamento dell'ufficio del territorio di Firenze.

IL DIRETTORE COMPARTIMENTALE
DEL TERRITORIO PER LE REGIONI TOSCANA E UMBRIA

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, con legge 28 luglio 1961, n. 770, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Vista la legge 25 ottobre 1985, n. 592;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Vista la legge 18 febbraio 1999, n. 28, recante le disposizioni in materia di mancato o irregolare funzionamento di uffici finanziari;

Vista la nota del Dipartimento del territorio - Direzione centrale per i servizi generali, il personale e l'organizzazione n. 22360 del 26 marzo 1999 con la quale la scrivente Direzione compartimentale è stata delegata a provvedere direttamente, nella propria competenza, all'emanazione dei decreti di cui trattasi ai sensi dell'articolo 33 della già citata legge 18 febbraio 1999, n. 28;

Vista la nota dell'ufficio del territorio di Firenze n. 36959 del 14 dicembre 1999, con la quale è stata comunicata la causa ed il periodo di mancato o irregolare funzionamento;

Ritenuto che il mancato o irregolare funzionamento del citato ufficio è da attribuirsi al malfunzionamento del sistema informatico dei servizi catastali per problemi connessi con la nuova architettura del sistema ed il rifacimento della rete informatica che ha causato il blocco totale dei programmi di gestione, delle accettazioni e delle casse, con esclusione dei soli servizi ipotecari che hanno regolarmente funzionato;

Ritenuto che la suesposta causa deve considerasi evento di carattere eccezionale, che ha causato il mancato o irregolare funzionamento dell'ufficio, creando disagi anche ai contribuenti;

Considerato che, ai sensi del citato decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, occorre accertare il periodo di mancato o irregolare funzionamento dell'ufficio presso il quale si è verificato l'evento eccezionale;

Decreta:

Il periodo di irregolare funzionamento del sottoindicato ufficio è accertato come segue:

IL GIORNO 2 DICEMBRE 1999

ufficio del territorio di Firenze.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Firenze, 15 dicembre 1999

Il direttore compartimentale: CECCHERINI

00A0241

DECRETO 20 dicembre 1999.

Accertamento del periodo di irregolare funzionamento del secondo ufficio delle entrate di Bologna.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLE ENTRATE PER L'EMILIA-ROMAGNA

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, e sostituito dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592, e da ultimo modificato dalla legge 18 febbraio 1999, n. 28, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Vista la nota con la quale il direttore dell'ufficio di Bologna ha comunicato l'irregolare funzionamento del secondo ufficio delle entrate di Bologna del giorno 16 dicembre 1999 a causa di assemblea sindacale del personale indatta dalla R.S.U., proponendo l'emanazione del relativo decreto di accertamento;

Decreta:

L'irregolare funzionamento del secondo ufficio delle entrate di Bologna è accertato per il giorno 16 dicembre 1999.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Bologna, 20 dicembre 1999

Il direttore regionale: PIRANI

00A0254

DECRETO 21 dicembre 1999.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento della sezione staccata della direzione regionale delle entrate di Cosenza.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLE ENTRATE PER LA CALABRIA

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, e sostituito dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Visto il decreto n. 1/7998/UDG del 10 ottobre 1997, con cui il direttore generale del Dipartimento delle entrate del Ministero delle finanze ha delegato i direttori regionali delle entrate, territorialmente competenti, ad adottare i decreti di accertamento del mancato o irregolare funzionamento degli uffici periferici del Dipartimento delle entrate, ai sensi dell'art. 2 della legge 25 ottobre 1985, n. 592, provvedendo alla pubblicazione dei medesimi nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana entro i termini previsti;

Vista la nota prot. n. 1651/Gab. del 20 dicembre 1999 con la quale la sezione staccata della direzione regionale delle entrate di Cosenza ha comunicato il mancato funzionamento dell'ufficio per l'intera giornata del 17 dicembre 1999 per disinfezione dei locali;

Decreta

il mancato funzionamento della sezione staccata della direzione regionale delle entrate di Cosenza per l'intera giornata del 17 dicembre 1999.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Catanzaro, 21 dicembre 1999

Il direttore regionale: SACCONE

00A0255

DECRETO 27 dicembre 1999.

Nuove modalità di pagamento e di deposito presso gli uffici del Dipartimento delle dogane e delle imposte indirette.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO DELLE DOGANE
E DELLE IMPOSTE INDIRETTE
DI CONCERTO CON
IL RAGIONIERE GENERALE DELLO STATO

Visto il regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, concernente il Regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato e le successive integrazioni e modifiche;

Visti l'art. 77 del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, ed il decreto ministeriale 5 marzo 1971 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 60 del 9 marzo 1971) concernenti le modalità di pagamento e di deposito dei diritti doganali e loro successivo riversamento alle sezioni di Tesoreria provinciale dello Stato;

Visto l'art. 4, comma 2-*bis,* del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 151, convertito nella legge 12 luglio 1991, n. 202, concernente il pagamento dei diritti doganali mediante bonifico bancario;

Visto l'art. 24, commi 39 e 40 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, che prevede il pagamento dei tributi e delle altre entrate anche con sistemi di pagamento diversi dal contante;

Visto l'art. 48 del decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213, che prevede la facoltà, per i soggetti interessati, di effettuare anche in euro i pagamenti delle somme dovute allo Stato;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni, che determina le funzioni dei dirigenti di uffici dirigenziali generali;

Considerata la necessità e l'opportunità di aggiornare la disciplina concernente le modalità di pagamento e di deposito dei diritti doganali ed il loro successivo versamento alle sezioni di Tesoreria provinciale dello Stato, allo scopo di consentire l'utilizzazione di nuove forme di pagamento tramite istituti bancari;

Sentita la Banca d'Italia per gli aspetti che riguardano i servizi di Tesoreria statale;

Decreta:

Art. 1.

Conti correnti bancari intestati ai ricevitori doganali

1. Il pagamento ed il deposito dei diritti doganali e delle somme la cui riscossione è demandata agli uffici doganali possono essere eseguiti, oltre che con le modalità stabilite all'art. 77 del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, e relative norme di attuazione, anche con accredito, mediante bonifico bancario a valuta fissa, su conti correnti bancari intestati ai ricevitori delle dogane principali.

2. I conti correnti di cui al comma 1 sono aperti esclusivamente presso istituti di credito o gruppi bancari che abbiano stipulato con il Dipartimento delle dogane e delle imposte indirette apposita convenzione, che assicuri il rispetto delle condizioni e degli obblighi sanciti per le parti dai successivi articoli.

3. Le convenzioni di cui al comma 2 sono stipulate dal direttore generale del Dipartimento delle dogane e delle imposte indirette o da un suo delegato, con gli istituti bancari e gruppi bancari, dotati dei requisiti richiesti, individuati mediante procedure e di evidenza pubblica.

4. In attuazione delle convenzioni di cui ai precedenti commi 2 e 3, i ricevitori principali sono autorizzati ad aprire un conto corrente bancario presso un istituto o un gruppo bancario convenzionato, individuato sulla base di criteri di opportunità e di convenienza pubblica, da ricercarsi nella offerta economicamente più vantaggiosa, nella disponibilità di maggiori o migliori servizi aggiuntivi, nonché nella vicinanza dell'istituto prescelto alla sede dell'ufficio doganale.

Art. 2.

Requisiti degli istituti di credito

1. Per la tutela degli interessi erariali ed al fine di agevolare l'attività degli operatori economici, il dipartimento stipula le convenzioni di cui al presente decreto solo con istituti di credito e gruppi bancari che:

assicurino l'operatività di una propria agenzia, o sportello con facoltà equivalenti, in almeno l'80% delle province nelle quali coesistano una dogana principale ed una sezione di tesoreria provinciale;

siano titolari della licenza d'uso dei marchi Pago Bancomat e C.B.I. (Corporate Banking Interbancario);

si impegnino a mantenere in esercizio un collegamento telematico con l'apparecchiatura informatica installata presso l'ufficio del ricevitore intestatario del conto, per la visualizzazione e la stampa dei movimenti sul conto corrente, nell'arco delle ventiquattro ore ed

in qualsiasi giorno della settimana, compresi i festivi, sia sotto forma di lista che di risultato di una singola ricerca, aggiornati alla chiusura della data contabile del giorno lavorativo precedente. Ai fini predetti, ciascun movimento deve essere contrassegnato dall'identificativo del soggetto che ha effettuato il pagamento e dagli altri riferimenti atti a consentire la ricerca;

si impegnino ad attivare, nei sei mesi successivi alla richiesta scritta del ricevitore competente, presso le casse delle dogane principali nelle quali sia ritenuto utile, il sistema di pagamento «PagoBancomat» con accredito immediato sul conto corrente del ricevitore.

Art. 3.

Durata dei contratti

1. Le convenzioni ed i contratti di cui all'art. 1 possono avere una durata massima quadriennale e sono rinnovabili.

2. È riservata all'amministrazione la facoltà di recesso, con un preavviso di almeno sei mesi, per sopravvenute ragioni di pubblico interesse, ovvero di risoluzione con effetto immediato, alla data del venir meno di una delle condizioni previste all'art. 2 del presente decreto. In ogni caso, non compete all'istituto bancario o gruppo bancario alcun diritto di indennizzo.

Art. 4.

Caratteristiche dei conti correnti dei ricevitori

1. I conti correnti dei ricevitori sono intestati, a firme disgiunte, al ricevitore principale ed al suo sostituto, i cui nominativi sono ufficialmente comunicati all'istituto di credito dal direttore della circoscrizione doganale competente.

2. I conti correnti dei ricevitori sono vincolati al riversamento delle somme ivi affluite esclusivamente a favore delle competenti sezioni di Tesoreria provinciale dello Stato ed a favore degli enti diversi dallo Stato per conto dei quali sono state effettuate le riscossioni.

Art. 5.

Requisiti e svolgimento delle operazioni

1. Per ciascun accredito risultante visualizzato dall'ufficio doganale mediante accesso al sistema informatico dell'istituto di credito, questi ne garantisce la disponibilità della valuta ed il buon fine.

2. A chiusura di ciascuna giornata lavorativa il ricevitore doganale fornisce all'istituto di credito, mediante apposito messaggio informatico, le disposizioni per il riversamento delle somme accreditate sul conto e relative ai pagamenti effettuati nella giornata, indicando:

a) gli importi da acquisire al bilancio dello Stato a titolo definitivo, ripartiti per capitoli ed articoli;

b) gli importi destinati a confluire nella «contabilità speciale» intestata al ricevitore presso la Tesoreria dello Stato, da assumere in deposito;

c) gli importi da versare agli enti diversi dallo Stato, con le rispettive causali.

3. Le istruzioni di cui al comma precedente possono essere impartite fino alle ore dieci del giorno lavorativo successivo a quello della chiusura di fine giornata.

4. L'istituto di credito effettua il riversamento degli importi in Tesoreria o agli altri enti aventi diritto entro i due giorni lavorativi successivi al messaggio informatico di chiusura inviato dal ricevitore doganale.

5. Gli interessi maturati sulle somme versate sui predetti conti sono fatti affluire annualmente ad apposito capitolo del bilancio dello Stato.

Art. 6.

Costo del servizio

1. Le spese connesse ai contratti stipulati ai sensi del presente decreto, valutate in L. 1.000.000.000 per l'anno finanziario 2000, sono poste a carico dell'unità previsionale di base 6.1.1.0 - Funzionamento - Capitolo n. 5386 dello stato di previsione del Ministero delle finanze e della corrispondente unità previsionale di base per gli anni successivi.

Art. 7.

Norme di attuazione

1. In sede di prima applicazione del presente decreto, il versamento tramite bonifico bancario è limitato ai titolari di conto di debito per il pagamento periodico e/o differito dei diritti doganali ed all'assunzione di somme in deposito da chiunque versate.

2. Con provvedimenti del direttore generale del Dipartimento delle dogane e delle imposte indirette sono dettate disposizioni di attuazione del presente decreto per gli uffici doganali e per gli operatori interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 27 dicembre 1999

Il direttore generale del Dipartimento delle dogane e delle imposte indirette
DEL GIUDICE

Il Ragioniere generale dello Stato
MONORCHIO

00A0256

DECRETO 27 dicembre 1999.

Determinazione delle competenze territoriali degli uffici delle entrate circoscrizionali di Roma, loro attivazione e istituzione di una sezione staccata a Monterotondo.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO DELLE ENTRATE

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la legge 29 ottobre 1991, n. 358, recante norme per la ristrutturazione del Ministero delle finanze, ed in particolare l'art. 7, commi 10, lettera *b)*, e 11, che prevedono l'istituzione degli uffici delle entrate;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1992, n. 287, recante il regolamento degli uffici e del personale del Ministero delle finanze, ed in particolare l'art. 41, che disciplina i compiti e le attribuzioni degli uffici delle entrate, stabilendo, fra l'altro, che nei comuni a maggior sviluppo demografico ed economico possono essere istituti uffici delle entrate a base circoscrizionale, la cui competenza può essere estesa anche a comuni limitrofi;

Visto il decreto del Ministro delle finanze 21 dicembre 1996, n. 700, recante il regolamento per l'individuazione degli uffici dell'Amministrazione finanziaria di livello dirigenziale non generale, nel quale vengono, tra l'altro, individuati gli uffici delle entrate, ivi compresi quelli a base circoscrizionale;

Visto il decreto del Ministro delle finanze 18 giugno 1997, con il quale sono stati determinati il numero, la dislocazione territoriale e i compiti delle sezioni staccate degli uffici delle entrate;

Visto l'art. 16, comma 1, lettera *c)*, del decreto legislativo n. 29 del 1993, così come sostituito dall'art. 11 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80, che individua tra le funzioni dei titolari di uffici dirigenziali generali anche l'adozione di atti relativi all'organizzazione degli uffici di livello dirigenziale non generale;

Ritenuto di procedere alla determinazione della competenza territoriale degli uffici delle entrate a base circoscrizionale di Roma;

Considerato che l'istituzione di uffici delle entrate circoscrizionali risponde alla finalità di facilitare l'accesso del pubblico agli uffici ed esige quindi che gli stessi trovino sistemazione in punti diversi del territorio di competenza, in modo da risultare il più possibile baricentrici rispetto al proprio bacino di utenza;

Considerato che nella sede di Roma, ove sono previsti quattordici uffici delle entrate a base circoscrizionale, non è stato finora possibile reperire immobili la cui dislocazione rispondesse all'esigenza sopra rappresentata, sicché, per evitare ulteriori rinvii, si rende opportuno attivare provvisoriamente solo otto dei quattordici uffici previsti, ripartendo interamente fra essi la competenza territoriale della predetta sede;

Considerata la necessità di determinare la competenza territoriale degli uffici circoscrizionali secondo criteri che assicurino, in conformità a quanto previsto dall'art. 41, comma 5, primo periodo, del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 287 del 1992, un'omogenea ripartizione dei carichi di lavoro;

Considerato che, in relazione alla specificità delle problematiche connesse alla ripartizione delle competenze fra gli uffici delle entrate a base circoscrizionale, si rende necessario determinare, per talune tipologie di atti e per la fase transitoria di passaggio dai vecchi ai nuovi uffici, criteri di carattere generale per la determinazione della competenza degli uffici circoscrizionali;

Considerato che alcuni adempimenti, e in particolare quelli relativi ai rimborsi IVA a soggetti non residenti, alle tasse sulle concessioni governative e all'imposta di successione nei confronti dei soggetti la cui ultima residenza era all'estero o non è nota, sono attualmente demandati, data la loro peculiarità, esclusivamente ad alcuni uffici finanziari di Roma, e che è opportuno mantenere anche in futuro una gestione unitaria di tali attribuzioni, individuando per ognuna di esse un solo ufficio delle entrate funzionalmente competente;

Considerato che, per ragioni di economia di scala, è opportuno ripartire solo tra due uffici circoscrizionali il carico di lavoro riguardante lo smaltimento dell'arretrato in materia di controllo formale delle dichiarazioni IVA;

Considerato che l'estensione geografica della circoscrizione del terzo ufficio delle entrate di Roma è tale da rendere opportuna l'istituzione a Monterotondo di una sezione staccata del predetto ufficio;

Vista la proposta formulata dalla direzione regionale delle entrate per il Lazio in ordine alla determinazione della competenza territoriale degli uffici delle entrate circoscrizionali di Roma;

Ritenuto di procedere all'attivazione degli uffici medesimi;

Decreta:

Art. 1.

1. Nell'ambito della circoscrizione territoriale degli uffici delle entrate di Roma hanno sede otto uffici a base circoscrizionale, dei quali sette ubicati nel comune di Roma ed uno nel comune di Pomezia, la cui competenza territoriale è specificata nell'unita tabella che costituisce parte integrante del presente decreto.

2. Gli uffici di cui al comma 1, nonché la sezione staccata di Anzio, sono attivati il 27 gennaio 2000. Contestualmente all'attivazione delle nuove strutture sono soppressi gli uffici delle imposte dirette, gli uffici del registro e il primo ufficio dell'imposta sul valore aggiunto di Roma nonché l'ufficio del registro di Anzio.

3. A decorrere dalla data di avvio degli uffici delle entrate di Roma, il secondo ufficio dell'imposta sul valore aggiunto di Roma, nonché la locale sezione stac-

cata della direzione regionale delle entrate per il Lazio, esercitano la propria competenza limitatamente all'ambito territoriale non ricompreso nelle circoscrizioni degli uffici delle entrate attivati. Alla data medesima, le competenze del secondo ufficio dell'imposta sul valore aggiunto di Roma in materia di controllo formale delle dichiarazioni IVA per le annualità fino al 1996, nonché i conseguenti adempimenti, sono attribuite al settimo ufficio circoscrizionale di Roma.

4. Al secondo ufficio circoscrizionale sono trasferite le competenze già demandate all'ufficio del registro concessioni governative di Roma.

5. Il sesto ufficio circoscrizionale esercita le competenze già demandate al primo ufficio dell'imposta sul valore aggiunto di Roma in materia di controllo formale delle dichiarazioni IVA per le annualità fino al 1996, nonché i conseguenti adempimenti, e svolge altresì le competenze già demandate al secondo ufficio dell'imposta sul valore aggiunto di Roma in materia di rimborsi a soggetti non residenti. Al medesimo ufficio sono attribuite le competenze dell'ufficio del registro successioni e atti giudiziari di Roma in materia di successioni per i soggetti la cui ultima residenza era all'estero o non è nota.

6. È istituita a Monterotondo una sezione staccata del terzo ufficio delle entrate di Roma.

Art. 2.

1. Per gli atti pubblici, per le scritture private autenticate e per gli atti degli organi giurisdizionali, la competenza dell'ufficio delle entrate circoscrizionale è determinata in base all'ubicazione dello studio del notaio o al domicilio fiscale dell'autorità giudiziaria o amministrativa o dell'ente cui appartiene il pubblico ufficiale obbligato a richiedere la registrazione. Il direttore regionale delle entrate può comunque stabilire criteri diversi, sentiti il locale consiglio notarile o le autorità od enti interessati, al fine di assicurare un'equilibrata distribuzione dei carichi di lavoro tra i singoli uffici circoscrizionali.

2. Per i rapporti pendenti presso gli uffici del registro da sopprimere contestualmente all'attivazione di uffici delle entrate a base circoscrizionale, la competenza è ripartita tra questi ultimi con provvedimento del direttore regionale delle entrate secondo criteri volti ad assicurare una distribuzione omogenea dei carichi di lavoro fra i diversi uffici.

3. Con provvedimento del direttore regionale sono altresì ripartite le competenze in materia di rapporti pregressi con il concessionario della riscossione, di tributi di cui al testo unico delle imposte dirette emanato con il decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1958, n. 645, di sanatoria per irregolarità nelle dichiarazioni dei redditi e nelle dichiarazioni IVA ai sensi dell'art. 19-*bis* del decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41, convertito con modificazioni dalla legge 22 marzo 1995, n. 85, nonché di contenzioso derivante dal controllo formale di cui all'art. 36-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e dalla definizione delle pendenze tributarie ai sensi dell'art. 32 e seguenti della legge 30 dicembre 1991, n. 413.

4. Con idonea pubblicità viene data comunicazione ai contribuenti riguardo all'ufficio competente per ciascun procedimento.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 27 dicembre 1999

Il direttore generale: ROMANO

TABELLA

COMPETENZA TERRITORIALE DEGLI UFFICI DELLE ENTRATE CIRCOSCRIZIONALI DI ROMA

Sede	N.	Circoscrizione territoriale
Roma	1	Circoscrizioni I, II e XVI di Roma
Roma	2	Circoscrizioni XVII, XVIII e XIX di Roma
Roma	3	Circoscrizioni IV e XX di Roma e comuni di Anguillara Sabazia, Bracciano, Campagnano di Roma, Canale Monterano, Capena, Castelnuovo di Porto, Civitella San Paolo, Fiano Romano, Filacciano, Formello, Magliano Romano, Manziana, Mazzano Romano, Mentana, Monterotondo, Morlupo, Nazzano, Ponzano Romano, Riano, Rignano Flaminio, Sacrofano, Sant'Oreste, Torrita Tiberina, Trevignano Romano
Roma	4	Circoscrizioni III, V, VI e VII di Roma
Roma	5	Circoscrizioni VIII, IX e X di Roma
Roma	6	Circoscrizioni XI, XII e XV di Roma
Roma	7	Circoscrizione XIII di Roma e comune di Fiumicino
Roma	8	Comuni di Pomezia, Ardea, Anzio e Nettuno

00A0257

DECRETO 31 dicembre 1999.

Accertamento del periodo di irregolare funzionamento della sezione staccata delle entrate di Salerno.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLE ENTRATE PER LA CAMPANIA

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 luglio 1961, n. 770 e sostituito dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592, recante norme sulla proroga dei termini di prescrizione e decadenza per il mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Vista la nuova formulazione dell'art. 3 del suindicato decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498 — già sostituito dall'art. 2 della legge 25 ottobre 1985, n. 592 — intro-

dotta dall'art. 33 della legge 18 febbraio 1999, n. 28, che riduce a quarantacinque giorni i termini di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* dei decreti di accertamento del mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Vista la nota n. 6627 del 7 dicembre 1999, con la quale il provveditorato alle opere pubbliche della Campania, U.T. di Salerno, a seguito di verifica intesa ad accertare la stabilità dell'edificio in cui ha sede la sezione staccata delle entrate di Salerno, ha espresso il parere di procedere allo sgombero immediato dell'edificio stesso da cose e persone e di inibire l'accesso a persone non autorizzate, avendo riscontrato uno stato di degrado delle strutture murarie tali da non garantire idonee condizioni di sicurezza dell'immobile;

Visto il proprio decreto n. 1999/1990326 del 9 dicembre 1999, che ha disposto, in ragione delle circostanze sopra descritte, la dislocazione della sede della sezione staccata delle entrate di Salerno presso i locali in cui ha sede il centro di servizio di Salerno, negli ambienti a tal fine resi disponibili;

Vista la nota n. 10036 del 28 dicembre 1999, con la quale il responsabile della sezione staccata delle entrate di Salerno, nel comunicare che le anzidette operazioni di trasloco hanno avuto inizio in data 9 dicembre 1999 per concludersi il giorno 23 dicembre 1999, ha richiesto l'adozione del decreto di irregolare funzionamento per il periodo appena considerato, posto che l'ufficio nel periodo in esame non ha potuto garantire il regolare svolgimento delle funzioni istituzionali;

Decreta:

È accertato lo stato di irregolare funzionamento della sezione staccata delle entrate di Salerno, dal 9 dicembre 1999 al 23 dicembre 1999.

Napoli, 31 dicembre 1999

Il direttore regionale: ABATINO

00A0216

DECRETO 3 gennaio 2000.

Accertamento del periodo di irregolare funzionamento dell'ufficio del registro di Gorizia.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLE ENTRATE
PER LA REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 luglio 1961, n. 770, e sostituito dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Visto l'art. 1 del decreto 10 ottobre 1997, prot. n. 1/7998/UDG, con il quale il direttore generale del Dipartimento delle entrate ha delegato i direttori regionali territorialmente competenti ad adottare i decreti di mancato o irregolare funzionamento degli uffici periferici del predetto Dipartimento;

Viste le note prott. nn. 7625/99 ed 1 rispettivamente del 24 dicembre 1999 e del 3 cm, con le quali l'ufficio del registro di Gorizia ha comunicato l'irregolare funzionamento dell'ufficio nelle giornate dal 24 al 31 dicembre 1999 per grave disfunzione organizzativa derivante da trasloco presso nuovi locali;

Decreta:

L'irregolare funzionamento dell'ufficio del registro di Gorizia è accertato per i giorni dal 24 al 31 dicembre 1999.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Trieste, 3 gennaio 2000

Il direttore regionale: PIZZATO

00A0258

DECRETO 5 gennaio 2000.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento dell'ufficio del registro di Anzio.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLE ENTRATE PER IL LAZIO

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 luglio 1961, n. 770, e sostituito dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Visto l'art. 33 della legge 18 febbraio 1999, n. 28, recante disposizioni in materia tributaria, di funzionamento dell'Amministrazione finanziaria;

Vista la nota n. 1038 del 18 novembre 1999, con la quale l'ufficio del registro di Anzio ha richiesto, per il giorno 17 novembre 1999, l'emanazione del decreto di mancato funzionamento in considerazione che la quasi totalità del personale dell'ufficio ha partecipato allo sciopero indetto dalla CISL FPI e RdB/Statali;

Decreta:

È accertato il mancato funzionamento dell'ufficio del registro di Anzio nel giorno 17 dicembre 1999.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 5 gennaio 2000

Il direttore regionale: DI IORIO

00A0217

MINISTERO DELLA DIFESA

DECRETO 28 settembre 1999.

Determinazione dell'importo del contributo per l'anno 2000 che le imprese e consorzi di imprese operanti nel settore della progettazione, produzione, importazione, esportazione, manutenzione e lavorazioni comunque connesse di materiali di armamento sono tenute a versare per l'iscrizione al Registro nazionale, istituito con l'art. 3 della legge 9 luglio 1990, n. 185.

IL MINISTRO DELLA DIFESA

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visti gli articoli 3 e 17 della legge 9 luglio 1990, n. 185, concernente nuove norme sul controllo dell'esportazione e transito dei materiali di armamento;

Decreta:

La misura del contributo annuo che le imprese e consorzi di imprese operanti nel settore della progettazione, produzione, importazione, esportazione, manutenzione e lavorazioni comunque connesse di materiali di armamento sono tenuti a versare per l'iscrizione al Registro nazionale, istituito con l'art. 3 della legge 9 luglio 1990, n. 185, è stabilita, per l'anno 2000, in L. 500.000.

Il contributo è versato in tesoreria con imputazione allo stato di previsione dell'entrata, capo XVI, capitolo 3577 «Contributo annuo dovuto per l'iscrizione nel Registro nazionale delle imprese e consorzi di imprese» di cui all'art. 3, comma 1, della legge 9 luglio 1990, n. 185.

Il presente decreto sarà sottoposto a controllo ai sensi della vigente normativa e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 28 settembre 1999

Il Ministro della difesa
SCOGNAMIGLIO PASINI

Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica
AMATO

00A0259

DECRETO 18 dicembre 1999.

Determinazione dell'indennità di carica al presidente dell'Unione italiana tiro a segno.

IL MINISTRO DELLA DIFESA

Visto il decreto-legge 16 dicembre 1935, n. 2430, convertito nella legge 4 giugno 1936, n. 1143, sul tiro a segno nazionale;

Vista la legge 16 febbraio 1942, n. 426, e successive modificazioni, sulla costituzione e l'ordinamento del Comitato olimpico nazionale italiano;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 8 luglio 1944, n. 286, con il quale il tiro a segno nazionale è stato posto alla diretta dipendenza dell'allora Ministero della guerra;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1974, n. 530, e succesive modificazioni, recante norme di attuazione della suddetta legge 16 febbraio 1942, n. 426;

Vista la legge 24 gennaio 1978, n. 14, recante norme per il controllo parlamentare sulle nomine degli enti pubblici ed in particolare, l'art. 11, il quale stabilisce che le indennità di carica previste per i presidenti ed i vicepresidenti di istituti e di enti pubblici sono determinate con decreto dell'autorità competente alla nomina, proposta o designazione;

Visto il decreto ministeriale 14 aprile 1998, con il quale è stato approvato il vigente statuto dell'Unione italiana di tiro a segno, così come deliberato dall'assemblea delle sezioni nella seduta del 29 novembre 1996;

Considerato che in base all'art. 14 dello statuto il presidente della predetta Unione è eletto dall'assemblea nazionale e che la sua elezione è approvata dal Ministro della difesa;

Considerato che il vigente statuto ha abrogato la previsione sulla gratuità della carica di cui all'art. 21 del precedente statuto;

Visto il decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242, concernente il riordino del Comitato olimpico nazionale italiano - CONI, che all'art. 17 ha stabilito che nulla è innovato quanto alla natura giuridica dell'Aero club d'Italia, dell'Automobile club d'Italia e dell'Unione italiana tiro a segno;

Ritenuta la necessità di determinare, alla stregua di quanto avvenuto per gli altri enti similari anzidetti, la misura dell'indennità di carica per il presidente dell'Unione italiana tiro a segno;

Visto il parere della Presidenza del Consiglio espresso con nota n. Di.Ca./1654/IV.1.3 del 19 febbraio 1999;

Vista la nota n. Di.Ca./4846/IV/2.4.135.7 del 7 dicembre 1999, con la quale la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per il coordinamento amministrativo, d'intesa con il Ministero del tesoro, ha determinato la misura dell'indennità di che trattasi;

Decreta:

Art. 1.

A decorrere dal 1° luglio 1998, data di entrata in vigore del nuovo statuto dell'Unione italiana tiro a segno, approvato con decreto ministeriale 14 aprile 1998, ai sensi e per gli effetti dell'art. 11 della legge 24 gennaio 1978, n. 14, l'indennità di carica del presidente dell'Ente è determinata in misura pari allo stipendio iniziale annuo lordo, comprensivo della tredicesima mensilità e dell'indennità integrativa speciale, spettante al segretario generale dell'Ente stesso, maggiorato del venti per cento.

L'onere derivante dall'applicazione del presente decreto grava sui fondi dell'Unione italiana tiro a segno.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 18 dicembre 1999

Il Ministro: SCOGNAMIGLIO PASINI

00A0260

MINISTERO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

DECRETO 20 dicembre 1999.

Ammissione al finanziamento dei progetti di ricerca e formazione afferenti al Programma nazionale di ricerca e formazione per le tecnologie in oncologia di cui al decreto dirigenziale 20 dicembre 1999, n. 748Ric.

IL DIRETTORE
DEL DIPARTIMENTO PER LO SVILUPPO
ED IL POTENZIAMENTO DELLE ATTIVITÀ DI RICERCA

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168: «Istituzione del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica»;

Vista la legge 17 febbraio 1982, n. 46: «Interventi per i settori dell'economia di rilevanza nazionale»;

Visto l'art. 15, comma 3, della legge 11 marzo 1988, n. 67, sulla formazione professionale di ricercatori e tecnici di ricerca;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20;

Visto il decreto ministeriale n. 254 del 23 febbraio 1995 concernente la composizione e le modalità di funzionamento del comitato tecnico scientifico di cui all'art. 7 della legge n. 46/1982 e successive modificazioni;

Visto il decreto n. 512-Ric del 26 maggio 1998, registrato alla Corte dei conti l'11 giugno 1998, con il quale il Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica ha approvato il programma nazionale di ricerca e formazione per le tecnologie in oncologia per un intervento massimo di 80.000 milioni di lire;

Visto il decreto ministeriale n. 954 dell'8 agosto 1997 pubblicato nel supplemento ordinario n. 232 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 270 del 19 novembre 1997 «Nuove modalità procedurali per la concessione delle agevolazioni previste dagli interventi a valere sul Fondo speciale per la ricerca applicata»;

Visto in particolare, l'art. 7 del predetto decreto che disciplina i programmi nazionali ed i contratti di ricerca;

Visto il decreto ministeriale 22 luglio 1998, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 6 agosto 1998, n. 182, recante «l'invito alla presentazione di progetti relativi alle tematiche del Programma nazionale di ricerca e formazione per le tecnologie in oncologia»;

Viste le domande presentate ai sensi dell'art. 7 del decreto ministeriale 8 agosto 1997, n. 954, ed i relativi esiti istruttori;

Vista la nota del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica «Distinzioni tra funzioni gestionali e funzioni di indirizzo politico amministrativo» del 6 agosto 1999, n. 306-Segr.;

Tenuto conto dei pareri espressi dal comitato tecnico scientifico nelle riunioni del 27 luglio, 9 novembre e 15 dicembre 1999;

Considerato che per tutti i soggetti che hanno presentato i progetti ammessi al finanziamento esiste o è in corso di acquisizione la certificazione di cui al decreto legislativo 8 agosto 1994, n. 490, così come integrato dall'art. 15 della legge 23 maggio 1997, n. 135, e successive modificazioni ed integrazioni;

Decreta:

Art. 1.

Sono ammessi al finanziamento i progetti di ricerca e di formazione professionale, presentati dai seguenti soggetti, nella forma, nella misura e con le modalità per ciascun caso indicate nelle rispettive allegate schede che costituiscono parte integrante del decreto:

tema 1 - Antibioticos S.p.a. - Rodano (Milano);

tema 2 - Research Toxicology Centre S.p.a. - Pomezia + Tecnofarmaci S.c.p.a. - Pomezia (Roma);

tema 3 - Diesse diagnostica senese S.r.l. - Milano;

tema 3 - Tecnofarmaci S.c.p.a. - Pomezia (Roma);

tema 4 - Consorzio per lo sviluppo della ricerca biomedica - CSRB - Genova;

tema 5 - Picker Italia Medical System S.p.a. - Vimercate (Milano);

tema 6 - Tecnofarmaci S.c.p.a. - Pomezia (Roma);

tema 7 - Tecnofarmaci S.c.p.a. - Pomezia (Roma);

tema 8 - Consorzio per lo sviluppo della ricerca biomedica - CSRB - Genova;

tema 9 - Consorzio per lo sviluppo della ricerca biomedica - CSRB - Genova;

tema 10 - Consorzio per lo sviluppo della ricerca biomedica - CSRB - Genova + Gen Era S.p.a - Milano;

tema 11 - Tecnofarmaci S.p.a. - Pomezia (Roma);

tema 12 - Tecnofarmaci S.p.a. - Pomezia (Roma) + Consorzio per lo sviluppo della ricerca biomedica - CSRB - Genova;

tema 13 - Sigma Tau - Industrie farmaceutiche riunite S.p.a. - Roma;

tema 13 - Coimex S.c.r.l. United Companies - Reggio Emilia;

tema 14 - Hitesys R & D & Ambiente S.p.a. - Aprilia (Latina);

tema 15 - Consorzio per lo sviluppo della ricerca biomedica - CSRB - Genova + Olivetti sanità S.p.a. - Ivrea (Torino) + Sago S.p.a. - Firenze;

tema 16 - Tecnofarmaci S.c.p.a. - Pomezia (Roma).

Art. 2.

La durata dei progetti di ricerca e formazione potrà essere maggiorata di dodici mesi per compensare eventuali slittamenti temporali nella esecuzione delle attività previste dai contratti.

La decorrenza dei costi, relativamente alle attività di ricerca, fermo restando quanto disposto dall'art. 4, comma 14, del decreto ministeriale 8 agosto 1997, n. 954, non deve comunque essere successiva al trentesimo giorno dalla data di pubblicazione del presente decreto, a pena di decadenza dal finanziamento stesso.

Le attività di formazione potranno avere inizio anche in data successiva a quella prevista per le attività di ricerca.

Ai sensi dell'art. 12 del summenzionato decreto n. 954 è data facoltà all'azienda di richiedere una anticipazione sull'erogazione, purché garantita da fidejussione bancaria o polizza assicurativa, per un importo pari al 20% del contributo ministeriale.

Per i contratti cointestati la responsabilità dei soggetti contraenti è solidale.

Per i contratti stipulati con consorzi di rappresentanza le erogazioni relative alle attività svolte dai consorziati saranno effettuate direttamente ai consorzi stessi sulla base dei rendiconti presentati, senza alcun vincolo di fatturazione, dai propri consorziati.

Art. 3.

È autorizzato il trasferimento della titolarità del contratto relativo al progetto «Miglioramento dei supporti alla diagnostica per immagini» (tema 6), dalla Tecnofarmaci S.c.p.a. alla Kenton S.r.l. È altresì autorizzato il trasferimento della titolarità del contratto relativo al progetto «Messa a punto di procedure sperimentali e metodi di screening per lo sviluppo di nuovi farmaci» (tema 9) dal Consorzio per lo sviluppo della ricerca biomedica - CSRB alla Biosearch Italia S.p.a.

Art. 4.

Sono autorizzati i trasferimenti della titolarità dei contratti relativi ai progetti presentati da Tecnofarmaci S.c.p.a. a fronte dei temi a 2, 3, 7, 11, 12 e 16 ai consorzi di rappresentanza tra i soggetti, già partecipanti alle attività di ricerca, così come riportato nelle allegate schede che costituiscono parte integrante del presente decreto.

Art. 5.

L'istituto gestore, ai sensi del combinato disposto degli articoli 7 e 4 del richiamato decreto ministeriale 8 agosto 1997, n. 954, provvederà a tutti gli adempimenti necessari per la stipulazione dei contratti di cui al presente decreto nonché alla gestione dei contratti stessi.

Art. 6.

Le risorse necessarie per gli interventi di cui all'art. 1 del presente decreto sono determinate in 78.901,86 milioni di lire di cui 68.926,51 milioni di lire per attività di ricerca e 9.975,35 milioni di lire per attività di formazione e graveranno sulle disponibilità del FSRA già stanziate con il decreto ministeriale 26 maggio 1998, n. 512-Ric, richiamato nelle premesse.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 20 dicembre 1999

Il direttore: CRISCUOLI

ALLEGATO

P.N.R. TECNOLOGIE IN ONCOLOGIA

SOGGETTO CONTRAENTE: ANTIBIOTICOS S.p.A. - Rodano (MI)

Progetto n. 7922 - Tema 1

TITOLO: "Studio dell'efficacia dell'anti-ossidante naturale, acido lipoico, nella chemioprevenzione dei tumori"

DURATA: Ricerca 5,0 anni (60 mesi)
Formazione 2,5 anni (30 mesi)

Decorrenza costi: 23/1/99 e comunque non oltre il trentesimo giorno dalla data di pubblicazione del presente decreto

COSTO AMMESSO: **Ricerca 5.064,50 milioni di lire**
Formazione 506,45 milioni di lire

così suddiviso, in via previsionale e non vincolante, in funzione delle tipologie di attività e delle zone geografiche di imputazione:

	Ricerca Industriale	Sviluppo Precompetitivo	Formazione	
Ea:	219,10	–	–	milioni di lire
Ec:	729,40	–	–	milioni di lire
NE:	4.116,00	–	506,45	milioni di lire
Totali	**5.064,50**	–	**506,45**	**milioni di lire**

AGEVOLAZIONE DELIBERATA:

Ricerca: contributo nella spesa fino a **3.350,30 milioni di lire**
Formazione: contributo nella spesa fino a **506,45 milioni di lire**

Tali agevolazioni, fermi restando gli importi massimi sopraindicati, vanno commisurate ai costi ammissibili in base alle seguenti percentuali di intervento:

	Ricerca Industriale:	Sviluppo Precompetitivo	Formazione
Ea:	**75%**	**50%**	**100%**
Ec:	**70%**	**45%**	**100%**
NE:	**65%**	**40%**	**100%**

SOGGETTO CONTRAENTE: **Consorzio di rappresentanza tra : Research Toxicology Centre S.p.A.; I.D.I.-Congregazione dei Figli dell'Immacolata Concezione ; Tecnoteam S.r.l.**

Progetto n. 7940 - Tema 2

TITOLO: "Sviluppo di metodologie innovative per la prevenzione (primaria e secondaria) delle neoplasie"

DURATA:

Ricerca	4,0 anni (48 mesi)
Formazione	2,5 anni (30 mesi)

Decorrenza costi: 23/1/99 e comunque non oltre il trentesimo giorno dalla data di pubblicazione del presente decreto

COSTO AMMESSO:

Ricerca	**7.804,00**	**milioni di lire**
Formazione	**598,00**	**milioni di lire**

così suddiviso, in via previsionale e non vincolante, in funzione delle tipologie di attività e delle zone geografiche di imputazione:

	Ricerca Industriale	Sviluppo Precompetitivo	Formazione	
Ea:	–	–		milioni di lire
Ec:	3.325,83	794,17	421,0	milioni di lire
NE:	3.684,00	–	177,0	milioni di lire
Totali	**7.009,83**	**794,17**	**598,0**	**milioni di lire**

AGEVOLAZIONE DELIBERATA:

Ricerca:	contributo nella spesa fino a	**5.079,71**	**milioni di lire**
Formazione:	contributo nella spesa fino a	**598,00**	**milioni di lire**

Tali agevolazioni, fermi restando gli importi massimi sopraindicati, vanno commisurate ai costi ammissibili in base alle seguenti percentuali di intervento:

	Ricerca Industriale:	Sviluppo Precompetitivo	Formazione
Ea:	**75%**	**50%**	**100%**
Ec:	**70%**	**45%**	**100%**
NE:	**65%**	**40%**	**100%**

Condizioni per il finanziamento: acquisizione atti costitutivi del Consorzio di rappresentanza e soddisfacimento delle garanzie richieste in sede istruttoria dall'Istituto gestore, da effettuarsi prima della stipula del contratto.

SOGGETTO CONTRAENTE: DIESSE DIAGNOSTICA SENESE S.r.l. - Milano

Progetto n.7913 - Tema 3

TITOLO: "Realizzazione di sistemi immunochimici di rilevazione e dosaggio della componente polimerasica della telomerasi umana (hTRT)"

DURATA: Ricerca 3,0 anni (36 mesi)
Formazione 2,5 anni (30 mesi)

Decorrenza costi: 23/1/99 e comunque non oltre il trentesimo giorno dalla data di pubblicazione del presente decreto

COSTO AMMESSO: **Ricerca** **3.600,00** **milioni di lire**
Formazione **360,00** **milioni di lire**

così suddiviso, in via previsionale e non vincolante, in funzione delle tipologie di attività e delle zone geografiche di imputazione:

	Ricerca Industriale	Sviluppo Precompetitivo	Formazione	
Ea:	--	--	--	milioni di lire
Ec:	--	--	--	milioni di lire
NE:	3.600,00	--	360,00	milioni di lire
Totali	**3.600,00**	**--**	**360,00**	**milioni di lire**

AGEVOLAZIONE DELIBERATA:

Ricerca: contributo nella spesa fino a **2.340,00** **milioni di lire**
Formazione: contributo nella spesa fino a **360,00** **milioni di lire**

Tali agevolazioni, fermi restando gli importi massimi sopraindicati, vanno commisurate ai costi ammissibili in base alle seguenti percentuali di intervento:

	Ricerca Industriale:	Sviluppo Precompetitivo	Formazione
Ea:	**75%**	**50%**	**100%**
Ec:	**70%**	**45%**	**100%**
NE:	**65%**	**40%**	**100%**

SOGGETTO CONTRAENTE: **Consorzio di rappresentanza tra: Chiron S.p.A. e I.D.I.-Congregazione dei Figli della Immacolata Concezione**

Progetto n. 7942 - Tema 3

TITOLO: "Identificazione di marcatori tumorali e messa a punto di metodologie per la loro determinazione"

DURATA: Ricerca 3,0 anni (36 mesi)
Formazione 2,5 anni (30 mesi)

Decorrenza costi: 23/1/99 e comunque non oltre il trentesimo giorno dalla data di pubblicazione del presente decreto

COSTO AMMESSO: **Ricerca** **2.500,00** **milioni di lire**
Formazione **250,00** **milioni di lire**

così suddiviso, in via previsionale e non vincolante, in funzione delle tipologie di attività e delle zone geografiche di imputazione:

	Ricerca Industriale	Sviluppo Precompetitivo	Formazione	
Ea:	--	--	--	milioni di lire
Ec:	1.000,00	--	145,00	milioni di lire
NE:	1.500,00	--	105,00	milioni di lire
Totali	**2.500,00**	--	**250,00**	**milioni di lire**

AGEVOLAZIONE DELIBERATA:

Ricerca: contributo nella spesa fino a **1.675,00** **milioni di lire**
Formazione: contributo nella spesa fino a **250,00** **milioni di lire**

Tali agevolazioni, fermi restando gli importi massimi sopraindicati, vanno commisurate ai costi ammissibili in base alle seguenti percentuali di intervento:

	Ricerca Industriale:	Sviluppo Precompetitivo	Formazione
Ea:	**75%**	**50%**	**100%**
Ec:	**70%**	**45%**	**100%**
NE:	**65%**	**40%**	**100%**

Condizioni per il finanziamento: acquisizione atti costitutivi del Consorzio di rappresentanza.

SOGGETTO CONTRAENTE: Consorzio di rappresentanza CSRB in nome e per conto di: Polymed S.r.l. ; Technobiochip S.c.a r.l.; Istituto Nazionale per la Ricerca sul Cancro - IST; Consorzio Mario Negri Sud

Progetto n.7916 - Tema 4

TITOLO: "Microchips per la rilevazione di alterazioni genetiche in tumori umani"

DURATA: Ricerca 3,0 anni (36 mesi)
Formazione 2,5 anni (30 mesi)

Decorrenza costi: 23/1/99 e comunque non oltre il trentesimo giorno dalla data di pubblicazione del presente decreto

COSTO AMMESSO: **Ricerca 7.585,00 milioni di lire**
Formazione 758,50 milioni di lire

così suddiviso, in via previsionale e non vincolante, in funzione delle tipologie di attività e delle zone geografiche di imputazione:

	Ricerca Industriale	Sviluppo Precompetitivo	Formazione	
Ea:	2.094,00	—	–	milioni di lire
Ec:	–	—	–	milioni di lire
NE:	5.491,00	—	758,50	milioni di lire
Totali	**7585,00**		**758,50**	**milioni di lire**

AGEVOLAZIONE DELIBERATA:

Ricerca: contributo nella spesa fino a **5.139,65 milioni di lire**
Formazione: contributo nella spesa fino a **758,50 milioni di lire**

Tali agevolazioni, fermi restando gli importi massimi sopraindicati, vanno commisurate ai costi ammissibili in base alle seguenti percentuali di intervento:

	Ricerca Industriale:	Sviluppo Precompetitivo	Formazione
Ea:	**75%**	**50%**	**100%**
Ec:	**70%**	**45%**	**100%**
NE:	**65%**	**40%**	**100%**

Condizioni per il finanziamento: soddisfacimento delle garanzie richieste in sede istruttoria dall'Istituto gestore, da effettuarsi prima della stipula del contratto.

SOGGETTO CONTRAENTE: PICKER ITALIA MEDICAL SYSTEM S.p.A. - Vimercate (MI)

Progetto n. 7944 - Tema 5

TITOLO: "Caratterizzazione delle prestazioni fisiche ed ottimizzazione dell'impiego nella diagnostica oncologica di una gammacamera a tre testate a geometria variabile in coincidenza"

DURATA: Ricerca 3,0 anni (36 mesi)
Formazione 2,0 anni (24 mesi)

Decorrenza costi: 23/1/99 e comunque non oltre il trentesimo giorno dalla data di pubblicazione del presente decreto

COSTO AMMESSO: **Ricerca 2.255,00 milioni di lire**
Formazione 225,50 milioni di lire

così suddiviso, in via previsionale e non vincolante, in funzione delle tipologie di attività e delle zone geografiche di imputazione:

	Ricerca Industriale	Sviluppo Precompetitivo	Formazione	
Ea:	--	--	--	milioni di lire
Ec:	--	--	--	milioni di lire
NE:	1.810,00	445,00	225,50	milioni di lire
Totali	**1.810,00**	**445,00**	**225,50**	**milioni di lire**

AGEVOLAZIONE DELIBERATA:

Ricerca: contributo nella spesa fino a **1.354,50 milioni di lire**
Formazione: contributo nella spesa fino a **225,50 milioni di lire**

Tali agevolazioni, fermi restando gli importi massimi sopraindicati, vanno commisurate ai costi ammissibili in base alle seguenti percentuali di intervento:

	Ricerca Industriale:	Sviluppo Precompetitivo	Formazione
Ea:	75%	**50%**	**100%**
Ec:	70%	**45%**	**100%**
NE:	65%	**40%**	**100%**

SOGGETTO CONTRAENTE: Kenton S.r.l. - Pomezia (Roma)

Progetto n. 7937 - Tema 6

TITOLO: "Miglioramento dei supporti alla diagnostica per immagini"

DURATA: Ricerca 3,0 anni (36 mesi)
Formazione 2,5 anni (30 mesi)

Decorrenza costi: 23/1/99 e comunque non oltre il trentesimo giorno dalla data di pubblicazione del presente decreto

COSTO AMMESSO: **Ricerca 3.300,00 milioni di lire**
Formazione 210,00 milioni di lire

così suddiviso, in via previsionale e non vincolante, in funzione delle tipologie di attività e delle zone geografiche di imputazione:

	Ricerca Industriale	Sviluppo Precompetitivo	Formazione	
Ea:	996,00	--	--	milioni di lire
Ec:	1.011,00	--	128,00	milioni di lire
NE:	1.293,00	--	82,00	milioni di lire
Totali	**3.300,00**	--	**210,00**	**milioni di lire**

AGEVOLAZIONE DELIBERATA:

Ricerca: contributo nella spesa fino a **2.295,10 milioni di lire**
Formazione: contributo nella spesa fino a **210,00 milioni di lire**

Tali agevolazioni, fermi restando gli importi massimi sopraindicati, vanno commisurate ai costi ammissibili in base alle seguenti percentuali di intervento:

	Ricerca Industriale:	Sviluppo Precompetitivo	Formazione
Ea:	**75%**	**50%**	**100%**
Ec:	**70%**	**45%**	**100%**
NE:	**65%**	**40%**	**100%**

SOGGETTO CONTRAENTE: **Consorzio di rappresentanza tra:**
Pharmacia & Upjohn S.p.A. e Istituto Europeo Oncologia

Progetto n. 7935 - Tema 7

TITOLO: "Identificazione e validazione di molecole cellulari quali bersagli di farmaci antitumorali"

DURATA: Ricerca 3,0 anni (36 mesi)
Formazione 2,5 anni (30 mesi)

Decorrenza costi: 23/1/99 e comunque non oltre il trentesimo giorno dalla data di pubblicazione del presente decreto

COSTO AMMESSO: **Ricerca 5.000,00 milioni di lire**
Formazione 500,00 milioni di lire

così suddiviso, in via previsionale e non vincolante, in funzione delle tipologie di attività e delle zone geografiche di imputazione:

	Ricerca Industriale	Sviluppo Precompetitivo	Formazione	
Ea:	--	--	6,00	milioni di lire
Ec:	5.000,00	--	383,00	milioni di lire
NE:	--	--	111,00	milioni di lire
Totali	**5.000,00**	--	**500,00**	**milioni di lire**

AGEVOLAZIONE DELIBERATA:

Ricerca:	contributo nella spesa fino a	**3.500,00**	**milioni di lire**
Formazione:	contributo nella spesa fino a	**500,00**	**milioni di lire**

Tali agevolazioni, fermi restando gli importi massimi sopraindicati, vanno commisurate ai costi ammissibili in base alle seguenti percentuali di intervento:

	Ricerca Industriale:	Sviluppo Precompetitivo	Formazione
Ea:	**75%**	**50%**	**100%**
Ec:	**70%**	**45%**	**100%**
NE:	**65%**	**40%**	**100%**

Condizioni per il finanziamento: acquisizione atti costitutivi del Consorzio di rappresentanza.

SOGGETTO CONTRAENTE: **Consorzio di rappresentanza CSRB in nome e per conto di: Byk Gulden Italia S.p.A.; Alfa Wassermann S.p.A.; Polytech S.c.a r.l.**

Progetto n.7917 - Tema 8

TITOLO: "Ottimizzazione di meccanismi di rilascio e trasporto dei farmaci anti-tumorali"

DURATA: Ricerca 3,0 anni (36 mesi)
Formazione 2,5 anni (30 mesi)

Decorrenza costi: 23/1/99 e comunque non oltre il trentesimo giorno dalla data di pubblicazione del presente decreto

COSTO AMMESSO: **Ricerca 4.000,00 milioni di lire**
Formazione 400,00 milioni di lire

così suddiviso, in via previsionale e non vincolante, in funzione delle tipologie di attività e delle zone geografiche di imputazione:

	Ricerca Industriale	Sviluppo Precompetitivo	Formazione	
Ea:	600,00		–	milioni di lire
Ec:	2.620,00		–	milioni di lire
NE:	780,00		400,00	milioni di lire
Totali	**4.000,00**		**400,00**	**milioni di lire**

AGEVOLAZIONE DELIBERATA:

Ricerca: contributo nella spesa fino a **2.791,00 milioni di lire**
Formazione: contributo nella spesa fino a **400,00 milioni di lire**

Tali agevolazioni, fermi restando gli importi massimi sopraindicati, vanno commisurate ai costi ammissibili in base alle seguenti percentuali di intervento:

	Ricerca Industriale:	Sviluppo Precompetitivo	Formazione
Ea:	**75%**	**50%**	**100%**
Ec:	**70%**	**45%**	**100%**
NE:	**65%**	**40%**	**100%**

SOGGETTO CONTRAENTE: BIOSEARCH Italia S.p.A.- Milano

Progetto n.7918 - Tema 9

TITOLO: "Messa a punto di procedure sperimentali e metodi di screening per lo sviluppo di nuovi farmaci

DURATA:	Ricerca	3,0 anni (36 mesi)
	Formazione	2,5 anni (30 mesi)

Decorrenza costi: 23/1/99 e comunque non oltre il trentesimo giorno dalla data di pubblicazione del presente decreto

COSTO AMMESSO:	**Ricerca**	**5.000,00**	**milioni di lire**
	Formazione	**500,00**	**milioni di lire**

così suddiviso, in via previsionale e non vincolante, in funzione delle tipologie di attività e delle zone geografiche di imputazione:

	Ricerca Industriale	Sviluppo Precompetitivo	Formazione	
Ea:	1.093,20	–	–	milioni di lire
Ec:	–	–	–	milioni di lire
NE:	3.906,80	–	500,00	milioni di lire
Totali	**5.000,00**	**–**	**500,00**	**milioni di lire**

AGEVOLAZIONE DELIBERATA:

Ricerca:	contributo nella spesa fino a	**3.359,32**	**milioni di lire**
Formazione:	contributo nella spesa fino a	**500,00**	**milioni di lire**

Tali agevolazioni, fermi restando gli importi massimi sopraindicati, vanno commisurate ai costi ammissibili in base alle seguenti percentuali di intervento:

	Ricerca Industriale:	Sviluppo Precompetitivo	Formazione
Ea:	**75%**	**50%**	**100%**
Ec:	**70%**	**45%**	**100%**
NE:	**65%**	**40%**	**100%**

Condizioni per il finanziamento: soddisfacimento delle garanzie richieste in sede istruttoria dall'Istituto gestore, da effettuarsi prima della stipula del contratto.

SOGGETTI CONTRAENTI: **Consorzio di rappresentanza CSRB in nome e per conto di:**
Medi Service S.r.l.; Istituto Nazionale per la Ricerca sul Cancro - IST; Istituto Nazionale per lo Studio e la Cura dei Tumori - INT
+ GEN ERA S.p.A. - Milano

Progetto n.7919 - Tema 10

TITOLO: "Manipolazione funzionale o genetica di cellule immunocompetenti per il potenziamento della capacità di controllo della proliferazione neoplastica"

DURATA: Ricerca 3,25 anni (39 mesi)
Formazione 2,50 anni (30 mesi)

Decorrenza costi: 23/1/99 e comunque non oltre il trentesimo giorno dalla data di pubblicazione del presente decreto

COSTO AMMESSO: **Ricerca 5.449,00 milioni di lire**
Formazione 544,90 milioni di lire

così suddiviso, in via previsionale e non vincolante, in funzione delle tipologie di attività e delle zone geografiche di imputazione:

CSRB

	Ricerca Industriale	Sviluppo Precompetitivo	Formazione	
Ea:	–	–	–	milioni di lire
Ec:	–	–	–	milioni di lire
NE:	2.230,00	–	272,45	milioni di lire
Totali	**2.230,00**	**–**	**272,45**	**milioni di lire**

GEN ERA S.p.A.

	Ricerca Industriale	Sviluppo Precompetitivo	Formazione	
Ea:	–	–	–	milioni di lire
Ec:	–	–	–	milioni di lire
NE:	–	3.219,00	272,45	milioni di lire
Totali	**–**	**3.219,00**	**272,45**	**milioni di lire**

segue progetto n. 7919 - Tema 10

AGEVOLAZIONE DELIBERATA:

Ricerca: contributo nella spesa fino a **2.737,10 milioni di lire** di cui :

CSRB	**1.449,50 milioni di lire**
GEN ERA	**1.287,60 milioni di lire**

Formazione: contributo nella spesa fino a **544,90 milioni di lire** di cui:

CSRB	**272,45 milioni di lire**
GEN ERA	**272,45 milioni di lire**

Tali agevolazioni, fermi restando gli importi massimi sopraindicati, vanno commisurate ai costi ammissibili in base alle seguenti percentuali di intervento:

CSRB

	Ricerca Industriale:	Sviluppo Precompetitivo	Formazione
Ea:	**75%**	**50%**	**100%**
Ec:	**70%**	**45%**	**100%**
NE:	**65%**	**40%**	**100%**

GEN ERA S.p.A.

	Ricerca Industriale:	Sviluppo Precompetitivo	Formazione
Ea:	**75%**	**50%**	**100%**
Ec:	**70%**	**45%**	**100%**
NE:	**65%**	**40%**	**100%**

Condizioni per il finanziamento: soddisfacimento delle garanzie richieste in sede istruttoria dall'Istituto gestore, da effettuarsi prima della stipula del contratto.

SOGGETTO CONTRAENTE: **Consorzio di rappresentanza tra:**
Indena S.p.A.; Norpharma S.p.A.; Istituto Mario Negri

Progetto n. 7941 - Tema 11

TITOLO: "Identificazione di molecole coinvolte nella risposta immunitaria e valutazione del loro potenziale antitumorale, mediante lo studio della attivazione della riposta immune, della regolazione di vie inibitorie e la modulazione dell'attività delle suddette molecole in seguito a terapia antineoplastica con vaccini a DNA"

DURATA: Ricerca 5,0 anni (60 mesi)
Formazione 2,5 anni (30 mesi)

Decorrenza costi: 23/1/99 e comunque non oltre il trentesimo giorno dalla data di pubblicazione del presente decreto

COSTO AMMESSO:

Ricerca	**8.000,00**	**milioni di lire**
Formazione	**596,00**	**milioni di lire**

così suddiviso, in via previsionale e non vincolante, in funzione delle tipologie di attività e delle zone geografiche di imputazione:

	Ricerca Industriale	Sviluppo Precompetitivo	Formazione	
Ea:	—	—	—	milioni di lire
Ec:	2.132,00	—	--	milioni di lire
NE:	5.868,00	—	596,00	milioni di lire
Totali	**8.000,00**	**---**	**596,00**	**milioni di lire**

AGEVOLAZIONE DELIBERATA:

Ricerca:	contributo nella spesa fino a	**5.306,60**	**milioni di lire**
Formazione:	contributo nella spesa fino a	**596,00**	**milioni di lire**

Tali agevolazioni, fermi restando gli importi massimi sopraindicati, vanno commisurate ai costi ammissibili in base alle seguenti percentuali di intervento:

	Ricerca Industriale:	Sviluppo Precompetitivo	Formazione
Ea:	**75%**	**50%**	**100%**
Ec:	**70%**	**45%**	**100%**
NE:	**65%**	**40%**	**100%**

Condizioni per il finanziamento: acquisizione atti costitutivi del Consorzio di rappresentanza.

SOGGETTI CONTRAENTI: **Consorzio di rappresentanza tra:**
Chiron S.p.A.; Congregazione dei Figli Immacolata Concezione - IDI IRCCS; Sigma Tau S.p.A.; Science Park Raf S.p.A.; Istituto Nazionale per lo Studio e la cura dei Tumori - INT
+ Consorzio di rappresentanza CSRB in nome e per conto di Istituto Nazionale per la Ricerca sul Cancro - IST

Progetto n. 7936 - Tema 12

TITOLO: "Sviluppo di terapie anti-tumorali basate sul trasferimento genico"

DURATA: Ricerca 4,0 anni (48 mesi)
Formazione 2,5 anni (30 mesi)

Decorrenza costi: 23/1/99 e comunque non oltre il trentesimo giorno dalla data di pubblicazione del presente decreto

COSTO AMMESSO: **Ricerca 9.000,00 milioni di lire**
Formazione 800,00 milioni di lire

così suddiviso, in via previsionale e non vincolante, in funzione delle tipologie di attività e delle zone geografiche di imputazione:

Consorzio di rappresentanza

	Ricerca Industriale	Sviluppo Precompetitivo	Formazione	
Ea:	--	--	--	milioni di lire
Ec:	4.890,00	--	520,00	milioni di lire
NE:	2.870,00	--	280,00	milioni di lire
Totali	**7.760,00**	**--**	**800,00**	**milioni di lire**

CSRB

	Ricerca Industriale	Sviluppo Precompetitivo	Formazione	
Ea:	--	--	--	milioni di lire
Ec:	--	--	--	milioni di lire
NE:	1.240,00	--	--	milioni di lire
Totali	**1.240,00**	**--**	**--**	**milioni di lire**

segue progetto n. 7936 - Tema 12
AGEVOLAZIONE DELIBERATA:

Ricerca: contributo nella spesa fino a **6.094,50 milioni di lire** di cui:

Consorzio	**5.288.50**	**milioni di lire**
CSRB	**806,00**	**milioni di lire**

Formazione: contributo nella spesa fino a **800,00 milioni di lire** di cui:

Consorzio	**800,00**	**milioni di lire**

Tali agevolazioni, fermi restando gli importi massimi sopraindicati, vanno commisurate ai costi ammissibili in base alle seguenti percentuali di intervento:

Consorzio

	Ricerca Industriale:	Sviluppo Precompetitivo	Formazione
Ea:	**75%**	**50%**	**100%**
Ec:	**70%**	**45%**	**100%**
NE:	**65%**	**40%**	**100%**

CSRB

	Ricerca Industriale:	Sviluppo Precompetitivo	Formazione
Ea:	**75%**	**50%**	**100%**
Ec:	**70%**	**45%**	**100%**
NE:	**65%**	**40%**	**100%**

Condizioni per il finanziamento: acquisizione atti costitutivi del Consorzio di rappresentanza.

SOGGETTO CONTRAENTE: SIGMA TAU - Industrie Farmaceutiche Riunite S.p.A. - Roma

Progetto n. 7939- Tema 13

TITOLO: "Validazione di metodologie e modelli per terapie a logica differenziativa o regolativa della crescita"

DURATA: Ricerca 5,0 anni (60 mesi)
Formazione 3,0 anni (36 mesi)

Decorrenza costi: 23/1/99 e comunque non oltre il trentesimo giorno dalla data di pubblicazione del presente decreto

COSTO AMMESSO: **Ricerca 12.000,00 milioni di lire**
Formazione 1.200,00 milioni di lire

così suddiviso, in via previsionale e non vincolante, in funzione delle tipologie di attività e delle zone geografiche di imputazione:

	Ricerca Industriale	Sviluppo Precompetitivo	Formazione	
Ea:	—	—	—	milioni di lire
Ec:	9.800,00	—	476,00	milioni di lire
NE:	2.200,00	—	724,00	milioni di lire
Totali	**12.000,00**	—	**1.200,00**	**milioni di lire**

AGEVOLAZIONE DELIBERATA:

Ricerca: contributo nella spesa fino a **8.290,00 milioni di lire**
Formazione: contributo nella spesa fino a **1.200,00 milioni di lire**

Tali agevolazioni, fermi restando gli importi massimi sopraindicati, vanno commisurate ai costi ammissibili in base alle seguenti percentuali di intervento:

	Ricerca Industriale:	Sviluppo Precompetitivo	Formazione
Ea:	**75%**	**50%**	**100%**
Ec:	**70%**	**45%**	**100%**
NE:	**65%**	**40%**	**100%**

SOGGETTO CONTRAENTE: COIMEX S.c.r.l. United Companies - Reggio Emilia **PMI**

Progetto n. 7920- Tema 13

TITOLO: "Validazione di metodologie e modelli per terapie a logica differenziativa o regolativa della crescita"

DURATA: Ricerca 5,0 anni (60 mesi)
Formazione 2,0 anni (24 mesi)

Decorrenza costi: 23/1/99 e comunque non oltre il trentesimo giorno dalla data di pubblicazione del presente decreto

COSTO AMMESSO: **Ricerca** **3.300,00** **milioni di lire**
Formazione **330,00** **milioni di lire**

così suddiviso, in via previsionale e non vincolante, in funzione delle tipologie di attività e delle zone geografiche di imputazione:

	Ricerca Industriale	Sviluppo Precompetitivo	Formazione	
Ea:	540,00	–	–	milioni di lire
Ec:	1.270,00	–	–	milioni di lire
NE:	1.490,00	–	330,00	milioni di lire
Totali	**3.300,00**	–	**330,00**	**milioni di lire**

AGEVOLAZIONE DELIBERATA:

Ricerca: contributo nella spesa fino a **2.475,00** **milioni di lire**
Formazione: contributo nella spesa fino a **330,00** **milioni di lire**

Tali agevolazioni, fermi restando gli importi massimi sopraindicati, vanno commisurate ai costi ammissibili in base alle seguenti percentuali di intervento:

	Ricerca Industriale:	Sviluppo Precompetitivo	Formazione
Ea:	75%	**50%**	**100%**
Ec:	75%	**50%**	**100%**
NE:	75%	**50%**	**100%**

SOGGETTO CONTRAENTE: HITESYS R & D & Ambiente S.p.A. - Aprilia (LT) **PMI**

Progetto n. 7931 - Tema 14

TITOLO: "Prototipo innovativo di acceleratore lineare ed ottimizzazione dei piani di trattamento"

DURATA: Ricerca 3,0 anni (36 mesi)
Formazione 2,5 anni (30 mesi)

Decorrenza costi: 23/1/99 e comunque non oltre il trentesimo giorno dalla data di pubblicazione del presente decreto

COSTO AMMESSO: **Ricerca 8.000,00 milioni di lire**
Formazione 796,00 milioni di lire

così suddiviso, in via previsionale e non vincolante, in funzione delle tipologie di attività e delle zone geografiche di imputazione:

	Ricerca Industriale	Sviluppo Precompetitivo	Formazione	
Ea:	--	--	--	milioni di lire
Ec:	800,00	--	--	milioni di lire
NE:	2.742,00	4.458,00	796,00	milioni di lire
Totali	**3.542,00**	**4.458,00**	**796,00**	**milioni di lire**

AGEVOLAZIONE DELIBERATA:

Ricerca: contributo nella spesa fino a **4.885,50 milioni di lire**
Formazione: contributo nella spesa fino a **796,00 milioni di lire**

Tali agevolazioni, fermi restando gli importi massimi sopraindicati, vanno commisurate ai costi ammissibili in base alle seguenti percentuali di intervento:

	Ricerca Industriale:	Sviluppo Precompetitivo	Formazione
Ea:	**75%**	**50%**	**100%**
Ec:	**70%**	**45%**	**100%**
NE:	**65%**	**40%**	**100%**

Condizioni per il finanziamento: soddisfacimento delle garanzie richieste in sede istruttoria dall'Istituto gestore, da effettuarsi prima della stipula del contratto.

SOGGETTI CONTRAENTI: **Consorzio di rappresentanza CSRB in nome e per conto di: Elsag S.p.A.; Istituto Nazionale per la Ricerca sul Cancro - IST; Istituto Nazionale per lo Studio e la Cura dei Tumori - INT**
+ OLIVETTI SANITA' S.p.A. - Ivrea (TO)
+ SAGO S.p.A. - Firenze **PMI**

Progetto n.7921 - Tema 15

TITOLO: "Tecnologie informatiche e telematiche per la gestione integrata delle informazioni cliniche in oncologia"

DURATA: Ricerca 2,5 anni (30 mesi)
Formazione 2,5 anni (30 mesi)

Decorrenza costi: 23/1/99 e comunque non oltre il trentesimo giorno dalla data di pubblicazione del presente decreto

COSTO AMMESSO: **Ricerca 5.000,00 milioni di lire**
Formazione 500,00 milioni di lire

così suddiviso, in via previsionale e non vincolante, in funzione delle tipologie di attività e delle zone geografiche di imputazione:

Ricerca Industriale	**C.S.R.B.**	**Olivetti Sanità S.p.A.**	**Sago S.p.A.**	
Ea:	--	--	--	milioni di lire
Ec:	--	--	--	milioni di lire
NE:	--	--	--	milioni di lire
Sviluppo Precompetitivo				
Ea:	--	1.591,60	--	milioni di lire
Ec:	--	--	--	milioni di lire
NE:	2.731,70	--	676,70	milioni di lire
Totali	**2.731,70**	**1.591,60**	**676,70**	**milioni di lire**
Formazione				
Ea:	--	--	--	milioni di lire
Ec:	--	--	--	milioni di lire
NE:	--	--	500,00	milioni di lire
Totali	**--**	**--**	**500,00**	**milioni di lire**

segue progetto n. 7921 - Tema 15

AGEVOLAZIONE DELIBERATA:

Ricerca: contributo nella spesa fino a **2.226,83 milioni di lire** di cui:

C.S.R.B.	**1.092,68**	**milioni di lire**
Olivetti Sanità S.p.A.	**795,80**	**milioni di lire**
Sago S.p.A.	**338,35**	**milioni di lire**

Formazione: contributo nella spesa fino a **500,00 milioni di lire** di cui :

Sago S.p.A.	**500,00**	**milioni di lire**

Tali agevolazioni, fermi restando gli importi massimi sopraindicati, vanno commisurate ai costi ammissibili in base alle seguenti percentuali di intervento:

Ricerca Industriale:	**C.S.R.B.**	**Olivetti Sanità S.p.A.**	**Sago S.p.A.**
Ea:	**75%**	**75%**	**75%**
Ec:	**70%**	**70%**	**75%**
NE:	**65%**	**65%**	**75%**
Sviluppo Precompetitivo:			
Ea:	**50%**	**50%**	**50%**
Ec:	**45%**	**45%**	**50%**
NE:	**40%**	**40%**	**50%**

Formazione:

Ea	**100%**
Ec	**100%**
NE	**100%**

Condizioni per il finanziamento: soddisfacimento delle garanzie richieste in sede istruttoria dall'Istituto gestore, da effettuarsi prima della stipula del contratto.

SOGGETTO CONTRAENTE: **Consorzio di rappresentanza tra:**
Dompè S.p.A.; FAB S.r.l.; Centro Biotecnologie Avanzate - CBA;
Consorzio Sviluppo Materiali - CSM; Finceramica Faenza S.r.l.

Progetto n. 7943 - Tema 16

TITOLO: "Sviluppo di mezzi efficaci per il controllo e la riduzione delle manifestazioni negative legate al tumore e per la prevenzione e il trattamento delle complicanze associate alla terapia oncologica"

DURATA: Ricerca 3,0 anni (36 mesi)
Formazione 2,5 anni (30 mesi)

Decorrenza costi: 23/1/99 e comunque non oltre il trentesimo giorno dalla data di pubblicazione del presente decreto

COSTO AMMESSO: **Ricerca** **9.000,00** **milioni di lire**
Formazione **900,00** **milioni di lire**

così suddiviso, in via previsionale e non vincolante, in funzione delle tipologie di attività e delle zone geografiche di imputazione:

	Ricerca Industriale	Sviluppo Precompetitivo	Formazione	
Ea:	175,00	–	22,00	milioni di lire
Ec:	3.178,00	–	627,00	milioni di lire
NE:	5.647,00	–	251,00	milioni di lire
Totali	**9.000,00**	–	**900,00**	**milioni di lire**

AGEVOLAZIONE DELIBERATA:

Ricerca: contributo nella spesa fino a **6.026,40** **milioni di lire**
Formazione: contributo nella spesa fino a **900,00** **milioni di lire**

Tali agevolazioni, fermi restando gli importi massimi sopraindicati, vanno commisurate ai costi ammissibili in base alle seguenti percentuali di intervento:

	Ricerca Industriale:	Sviluppo Precompetitivo	Formazione
Ea:	**75%**	**50%**	**100%**
Ec:	**70%**	**45%**	**100%**
NE:	**65%**	**40%**	**100%**

Condizioni per il finanziamento: acquisizione atti costitutivi del Consorzio di rappresentanza e soddisfacimento delle garanzie richieste in sede istruttoria dall'Istituto gestore, da effettuarsi prima della stipula del contratto.

00A0249

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DECRETO 20 dicembre 1999.

Scioglimento della società cooperativa «Il dovere» a r.l., in Fermo.

IL DIRETTORE
DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI ASCOLI PICENO

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 1577 del 14 dicembre 1947, e successive modifiche e integrazioni;

Visto l'art. 2544, comma 1, del codice civile;

Visto l'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto il decreto del 6 marzo 1996 della Direzione generale della cooperazione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, con il quale è stata demandata agli Uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione, ora Direzioni provinciali del lavoro, l'adozione dei provvedimenti di scioglimento d'ufficio, senza nomina di commissario liquidatore, delle società cooperative di cui siano stati accertati i presupposti indicati nell'art. 2544 del codice civile, comma 1;

Vista la relazione dell'accertamento del 6 settembre 1999 effettuato nei confronti della società cooperativa «Il dovere» a r.l., dal quale risulta che la medesima trovasi nelle condizioni previste dal predetto articolo del codice civile ed accertata l'assenza di patrimonio da liquidare riferita al menzionato ente cooperativo;

Sentito il parere della commissione centrale per le cooperative di cui all'art. 18 della legge 17 febbraio 1971, n. 127, trasmesso con nota n. 1655 del 30 novembre 1999;

Decreta:

La società cooperativa «Il dovere» a r.l., con sede in Fermo, costituita per rogito notaio Danielli Mario in data 6 dicembre 1976, repertorio 11545/4120, registro società n. 1202 del tribunale di Fermo, BUSC n. 775/154305, è sciolta ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, senza far luogo alla nomina di commissario liquidatore.

Ascoli Piceno, 20 dicembre 1999

Il direttore: RICCI

00A0319

DECRETO 21 dicembre 1999.

Scioglimento della società cooperativa «Cer - Cooperativa edilizia residenziale a r.l.», in Casoria, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la delega in data 2 dicembre 1998 per le materie di competenza della direzione generale della cooperazione ivi compresi i provvedimenti di scioglimento d'ufficio ex art. 2544 del codice civile degli enti cooperativi e di nomina dei commissari liquidatori;

Visti gli accertamenti ispettivi del 26 febbraio 1999, eseguiti dalla Direzione provinciale del lavoro di Napoli nei confronti della società cooperativa «Cer - Cooperativa edilizia residenziale a r.l.», con sede in Casoria (Napoli);

Tenuto conto che la medesima risulta trovarsi nelle condizioni previste dal precitato art. 2544 del codice civile e art. 18 della legge n. 59/1992;

Ritenuta l'opportunità di disporre il provvedimento di scioglimento d'ufficio ex art. 2544 del codice civile e art. 18 della legge n. 59/1992, con nomina di commissario liquidatore;

Viste le designazioni della direzione provinciale del lavoro territorialmente competente;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Cer - Cooperativa edilizia residenziale a r.l.», con sede in Casoria (Napoli), costituita in data 17 luglio 1979 con atto a rogito del notaio dr.ssa Amalia Rosaria Tucci Pace di Frattamaggiore (Napoli), omologato dal tribunale di Napoli con decreto del 17 novembre 1979, è sciolta d'ufficio ai sensi dell'art. 2544 del codice civile e art. 18 della legge n. 59/1992 e il dott. Michele Romano, con residenza in Napoli, via Jan Palach n. 24, ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 28 gennaio 1992.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 21 dicembre 1999

p. *Il Ministro:* CARON

00A0243

DECRETO 21 dicembre 1999.

Scioglimento di alcune società cooperative.

IL DIRIGENTE
DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO
SERVIZIO POLITICHE DEL LAVORO DI FOGGIA

Visti:

il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 1577 del 14 dicembre 1947 e successive modificazioni ed integrazioni;

l'art. 2544 del codice civile;

la legge n. 400 del 17 luglio 1975;

il decreto del Ministero del lavoro e della previdenza sociale del 6 marzo 1996 col quale la direzione generale della cooperazione demanda alla direzioni provinciali del lavoro l'adozione dei provvedimenti di scioglimento d'ufficio delle società cooperative, senza nomina del commissario liquidatore;

i verbali di ispezione ordinaria eseguita sull'attività delle società cooperative appresso indicate da cui risulta che le medesime trovansi nelle condizioni previste dal comma 1, parte I, del predetto articolo del codice civile;

il parere del 18 novembre 1999, espresso dalla Commissione centrale per le cooperative, art. 18, legge n. 127 del 17 febbraio 1971, protocollo n. 1657 del 29 novembre 1999;

Accertata l'assenza di patrimonio da liquidare afferente i menzionati enti cooperativi;

Decreta:

Lo scioglimento, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2544 del codice civile, senza far luogo alla nomina di commissario liquidatore anche in virtù dell'art. 2 della legge n. 400/1975, di ciascuna delle sottoelencate società cooperative:

1) società cooperativa mista Nova Flora a r.l., con sede nel comune di San Severo, costituita per rogito notaio Francesco Paolo Lops in data 18 aprile 1989, repertorio n. 11776, tribunale di Foggia, registro imprese n. 10234, BUSC n. 4150/251137;

2) società cooperativa produzione lavoro Maccellai Riuniti di Troia a r.l., con sede nel comune di Troia, costituita per rogito notario Arturo Salerno in data 20 novembre 1968, repertorio n. 28842, tribunale di Lucera, registro imprese n. 379, BUSC n. 1070/106800.

Foggia, 21 dicembre 1999

Il dirigente: PALAZZO

00A0242

MINISTERO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE

DECRETO 27 ottobre 1999.

Adozione del programma di opere infrastrutturali di ampliamento, ammodernamento e riqualificazione dei porti.

IL MINISTRO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE

Vista la legge 30 novembre 1998, n 413, art. 9, comma 1, che prevede l'adozione da parte del Ministro dei trasporti e della navigazione, di un programma di opere infrastrutturali di ampliamento, ammodernamento e riqualificazione dei porti, sulla base delle richieste delle autorità portuali o laddove non istituite, delle autorità marittime, sentite le regioni interessate, per la cui realizzazione è autorizzata la contrazione di mutui quindicennali o l'effettuazione di altre operazioni finanziarie in relazione a rate di ammortamento per capitale ed interessi complessivamente determinati dai limiti di impegno quindicennali a carico dello Stato per lire 100 miliardi annui a decorrere dall'anno 2000;

Vista la legge 28 gennaio 1994, n. 84;

Viste le richieste delle autorità portuali, intese ad includere nel predetto programma opere infrastrutturali previste nei vigenti piani regolatori portuali, per un costo globale di massima quantificabile in oltre 2.500 miliardi di lire;

Considerato che le autorità marittime hanno segnalato, relativamente, ai porti ove non è istituita l'autorità portuale, interventi infrastrutturali previsti nei vigenti piani regolatori portuali, per un costo globale quantificabile di massima in oltre 500 miliardi di lire;

Considerato che, con la contrazione di mutui quindicennali o l'effettuazione di altre operazioni finanziarie in relazione a rate di ammortamento per capitale ed interessi complessivamente determinati dai limiti di impegno quindicennali a carico dello Stato per lire 100 miliardi annui, si prevede di poter disporre complessivamente di risorse per lire 1.100 miliardi;

Considerata la rilevanza strategica dei porti sede di autorità portuale, cui fanno capo circa l'80% del traffico merci complessivo di tutti i porti italiani e quote percentuali anche maggiori di quelle tipologie di traffici, di carichi e di merci in grado di generare un più alto valore aggiunto e quindi un maggiore impatto economico (traffici internazionali, contenitori e merci varie);

Considerato che nella fase di predisposizione dell'ipotesi di programma di opere in argomento, effettuata di intesa con il Ministero dei lavori pubblici, detta amministrazione ha fatto presente che le necessità dei porti, ove non è istituita l'autorità portuale, saranno tenute presenti nella programmazione a breve termine dello stesso Ministero;

Ritenuto opportuno ripartire le risorse disponibili tenendo conto, di massima: dell'incidenza del traffico complessivo di ciascun porto sede di autorità portuale rispetto al traffico dell'intera portualità nazionale; delle più significative componenti di traffico (merci, contenitori, passeggeri); della conformità delle opere da includere nel programma con il vigente Piano regolatore di ciascun porto considerato; del livello di definizione progettuale di ciascuna opera;

Visto il contratto d'area sottoscritto dal Governo il 31 marzo 1999 relativo all'area di Gioia Tauro;

Sentite le regioni interessate;

Visto il parere favorevole, con osservazioni, reso dalla IX Commissione permanente (trasporti, poste e telecomunicazioni) della Camera dei Deputati, il 1° luglio 1999, sullo schma di programma di interventi infrastrutturali per l'ampliamento, l'ammodernamento e la riqualificazione dei porti;

Visto il parere favorevole reso dalla 8ª Commissione permanente (Lavori pubblici, comunicazioni) del Senato della Repubblica nella seduta del 6 luglio 1999 sul medesimo schema di programma;

Ritenuto di dover accogliere l'osservazione della IX Commissione permanente (Trasporti, poste e telecomunicazioni) della Camera dei Deputati di cui alla lettera *b)* del parere reso il 1° luglio 1999 sullo schema di programma;

Considerato che:

sono prevedibili dei ribassi d'asta in sede di aggiudicazione dei lavori superiori all'uno per cento del costo delle opere;

possono essere immediatamente destinati a favore del porto di Catania 10 miliardi aggiuntivi rispetto a quanto indicato nella bozza di programma sottoposto al parere delle competenti commissioni parlamentari;

devono essere corrispondentemente ridotti, secondo una misura percentuale eguale, tutti gli stanziamenti destinati agli altri porti inclusi nel programma, tranne quello di Gioia Tauro;

Ritenuto di dover utilizzare tempestivamente le risorse disponibili a seguito della contrazione di mutui o l'effettuazione di altre operazioni finanziarie, del cui ammortamento lo Stato si fa carico a decorrere dall'anno 2000;

Considerato che a seguito dell'avvenuta aggiudicazione dei lavori per la realizzazione delle infrastrutture di ampiamento, ammodernamento e riqualificazione dei porti il costo complessivo degli interventi da realizzare in ciascun porto potrebbe risultare inferiore a quello determinato in sede di predisposizione del programma di opere, rendendo pertanto disponibili ulteriori risorse;

Ritenuta l'opportunità di destinare le eventuali ulteriori risorse comunque disponibili alla realizzazione di altre opere infrastrutturali di ampliamento, ammodernamento e riqualificazione, nei porti sede di autorità portuale;

Ritenuta l'opportunità di affidare al Fondo gestione di cui all'art. 1, comma 1 del decreto-legge 22 gennaio 1990, n. 6, convertito con modificazioni nella legge 24 marzo 1990, n. 58, la contrazione di un mutuo o l'effettuazione di altra operazione finanziaria per assicurare la copertura del programma delle opere infrastrutturali di ampliamento, ammodernamento e riqualificazione dei porti, al fine di ottenere condizioni più vantaggiose dal punto di vista economico e di semplificare le procedure di erogazione delle rate di ammortamento del mutuo o degli oneri connessi ad altra operazione finanziaria.

Decreta:

Art. 1.

Sono adottati il programma delle opere infrastrutturali di ampliamento, ammodernamento e riqualificazione dei porti, e la relativa ripartizione delle risorse, riportati nell'allegato al presente decreto, di cui costituisce parte integrante.

Art. 2.

Ciascuna autorità portuale, per ognuno dei lavori da realizzare nel porto in cui essa è istituita, entro il 31 dicembre 2000 avvia le procedure di aggiudicazione e, al termine, comunica il quadro economico definitivo al Ministero dei trasporti e della navigazione, che ridetermina conseguentemente la misura del finanziamento concesso.

Art. 3.

Il Fondo gestione di cui all'art. 1 comma 1 del decreto-legge 22 gennaio 1990, n. 6, convertito con modificazioni nella legge 24 marzo 1990, n. 58 — sulla base dell'art. 9 della legge 30 novembre 1998, n. 413, e con i limiti in esso previsti — è autorizzato a contrarre un mutuo quindicennale od a effettuare altra operazione finanziaria secondo la normativa comunitaria e nazionale vigente in materia di appalti di servizi pubblici.

Le risorse finanziarie risultanti a seguito della stipula del contratto di mutuo o dell'effettuazione delle operazioni finanziarie di cui al precedente capoverso, sono versate sul conto infruttifero della tesoreria unica intestato al Fondo gestione di cui all'art. 1 comma 1 del decreto-legge 22 gennaio 1990, n. 6, convertito con modificazioni nella legge 24 marzo 1990, n. 58.

Il Ministero dei trasporti e della navigazione, unità di gestione delle infrastrutture per la navigazione ed il demanio marittimo, autorizza il Fondo gestione al trasferimento sul conto infruttifero intestato a ciascuna autorità portuale delle somme corrispondenti all'ammontare del finanziamento concesso ai sensi dell'art. 2.

Art. 4.

L'ammontare complessivo delle economie risultanti a seguito dell'avvenuta aggiudicazione dei lavori per la realizzazione delle opere di cui all'art. 1 è destinato alla realizzazione, da parte della stessa autorità portuale aggiudicatrice, di altre opere di ampliamento, ammodernamento e riqualificazione dei porti, individuate dal Ministro dei trasporti e della navigazione su proposta della medesima autorità.

L'ammontare complessivo delle risorse disponibili a causa del mancato avvio delle procedure di aggiudicazione dei lavori entro il 31 dicembre 2000 è destinato alla realizzazione di altre opere di ampliamento, ammodernamento e riqualificazione dei porti, individuate dal Ministro dei trasporti e della navigazione tra quelle proposte delle autorità portuali.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, 27 ottobre 1999

Il Ministro: TREU

Registrato alla Corte dei conti il 12 novembre 1999
Registro n. 2 Trasporti e navigazione, foglio n. 396

ALLEGATO

PROGRAMMA DEGLI INTERVENTI E RIPARTIZIONE DELLE RISORSE PER LA REALIZZAZIONE DI OPERE INFRASTRUTTURALI DI AMPLIAMENTO E RIQUALIFICAZIONE DEI PORTI - LEGGE 30 NOVEMBRE 1998, N. 413, ART. 9, COMMA 1

Porto	NOME DEL PROGETTO	Finanziamento (miliardi)	Totale (miliardi)
Savona	Completamento delle Calate Nord del bacino di Vado Ligure	19,21	
	Completamento del muro paraonde a Vado Ligure	5,94	
	Sistemazione della zona 14/16 e approfondimento dei fondali - porto di Savona	6,33	
	Costruzione nuovo molo sottoflutto del porto di Savona	3,56	
			35,04
Genova	Banchinamento perimetrale e piazzale VI modulo Voltri	53,46	
	Ristrutturazione Calata Chiappella - quota di cofinanziamento	8,91	
	Banchinamento ponte cx idroscalo - Ponte S. Giorgio	5,94	
	Consolidamento statico banchine testata ponti Ronco e Canepa	14,85	
	Pontili porto petroli - nuovo allineamento della banchina con piazzale retrostante ristrutturazione pontili alfa, beta e gamma, nell'ambito del riassetto di Multedo - stralcio	22,77	
			105,93
La Spezia	Realizzazione ampliamento e consolidamento molo Garibaldi e Calata Malaspina - 1° lotto e stralcio del 2° lotto	52,47	
			52,47
Marina di Carrara	Riqualificazione banchina Buscaiol	8,91	
	Ampliamento del I Piazzale di Levante denominato «Città di Massa» e relativa scogliera di protezione - 1° lotto	8,91	
	Realizzazione del raccordo ferroviario portuale - quota di cofinanziamento	2,4	
			20,22
Livorno	Costruzione del nuovo molo Italia	43,56	
	Costruzione di un nuovo bacino galleggiante	35,64	
			79,2
Piombino	Completamento diga foranea con prolungamento di 260 m e banchinamento interno	37,62	
	Nuova banchina fronte mare piazzale Magona	4,95	
	Completamento molo batteria con banchinamento interno - 1° lotto	6,93	
			49,5
Civitavecchia	Costruzione banchine attrezzate per il nuovo terminal containers - opere marittime e sistemazioni portuali	64,35	
			64,35
Napoli	Completamento nuova darsena - I fase	19,8	
	Prolungamento molo G. Bausan per ricezione navi portacontenitori di nuova generazione	15,84	
	Prolunganiento molo Flavio Gioia per adeguamento alla nuova potenzialità ricettiva	12,87	
	Completamento tombatura alveo Pollena	4,2	
	Recupero e restauro del molo S. Vincenzo	15,84	
	Potenziamento terminal per il golfo e sistemazione aree diacenti (zona Beverello - Angioino)	8,71	
	Sistemazione banchine per riparazioni navali calata Villa del Popolo	1,98	
	Consolidamento ed adeguamento del molo Immacolatella Vecchia - I fase	14,85	
	Sistemazione banchine per riparazioni navali molo Vittorio Emanuele - lato Ponente Orm numeri 39 - 40	3,46	
			97,55
Gioia Tauro	Interventi da individuare secondo le previsioni del contratto d'area sottoscritto il 31 marzo 1999	60	
			60

Porto	NOME DEL PROGETTO	Finanziamento (miliardi)	Totale (miliardi)
Taranto	Dragaggio e bonifica fondali	26,73	
	Completamento colmata zona tra molo ovest e Punta Rondinella	19,8	
	Strada di collegamento tra i moli (opera cofinanziata dal Ministero dell'ambiente per 1,5 miliardi)	25,42	
			71,95
Brindisi	Completamento funzionale dello sporgente est del molo di Costa Morena e dragaggio fondali a -14 (2° stralcio)	33,66	
	Costruzione palazzina servizi per la realizzazione di una stazione marittima passeggeri e strutture logistiche per operatori portuali	4,95	
			38,61
Bari	Completamento del raccordo all'asse stradale «Nord-Sud»	29,7	
			29,7
Ancona	Realizzazione di 780 m della diga foranea di sottoflutto e completamento della banchina rettilinea lotto del progetto esecutivo dei lavori di II fase delle opere a mare	49,5	
			49,5
Ravenna	Adeguamento strada Balona e viabilità di raccordo (opera cofinanziata dal comune per 7 miliardi)	16,83	
	Banchina operativa in località Trattaroli in destra canale, prolungamento lato a mare	6,08	
	Banchina operativa in zona Trattaroli destra versante canale Piombone	8,31	
	Banchina operativa in zona Piombone	4,31	
	Opere di protezione a mare di Porto Corsini	19,8	
	Banchina operativa in sinistra canale c.d. «ex Cabot»	9,9	
			65,23
Venezia	Costruzione ponte di attraversamento del canale industriale ovest per il collegamento alla direttrice stradale di via dell'Elettricità	24,75	
	Potenziamento e ristrutturazione parco e rete ferroviaria (zona Marghera) ed elettrificazione fascio arrivi/partenze	26,73	
	Sistemazione preliminare aree di espansione all'interno dell'isola portuale di Marghera	8,91	
			60,39
Trieste	Realizzazione dell'Adria Terminal nel punto Franco Vecchio	49,7	
			49,7
Palermo	Completamento della diga foranea del porto commerciale dalla prog. 1386 alla prog. 1552 della relativa testata e della scogliera a protezione	39,6	
	Adeguamento e consolidamento Calata Marinai d'Italia per la realizzazione di approdi polifunzionali - 1° lotto	13,86	
			53,46
Messina	Lavori di consolidamento del molo Norimbrega	27,72	
			27,72
Catania	Prolungamento molo foraneo - 1° lotto	40	
			40
Cagliari	Banchinamento lato di ponente del porto canale - 1° lotto	49,5	
			49,5
	TOTALE	1100,02	1100,02

00A0321

DECRETO 21 dicembre 1999.

Estensione della circoscrizione territoriale dell'autorità portuale di Messina.

IL MINISTRO DEI TRASPORTI
E DELLA NAVIGAZIONE

Vista la legge 28 gennaio 1994, n. 84, recante «Riordino della legislazione in materia portuale»;

Visto l'art. 6, comma 1, della predetta legge concernente l'istituzione dell'Autorità portuale nel porto di Messina;

Visto l'art. 6, comma 7, della predetta legge relativo all'individuazione dei limiti della circoscrizione territoriale dell'Autorità;

Considerato che i limiti della circoscrizione territoriale possono essere definiti anche in riferimento alle prospettive di sviluppo delle attività portuali;

Visto il decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione pro-tempore in data 27 novembre 1996 con il quale, esaurita favorevolmente l'istruttoria di rito, veniva disposta l'integrazione della circoscrizione dell'Autorità portuale di Messina, ricomprendendo le aree demaniali marittime, le opere portuali e gli antistanti specchi acquei compresi nel tratto di costa dalla radice del molo Marullo del porto di Milazzo alla foce del torrente Muto;

Visto il decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione pro-tempore in data 25 febbraio 1997 con il quale, rilevato che la citata integrazione era stata disposta senza l'acquisizione della previa intesa della regione siciliana, veniva annullato il decreto ministeriale 27 novembre 1996;

Vista la nota n. 5327 del 30 novembre 1999, con la quale il presidente della regione siciliana ha formalmente chiesto la riproposizione del decreto di estensione della circoscrizione dell'Autorità portuale di Messina al porto di Milazzo;

Ritenuto di aderire alla richiesta del presidente della regione siciliana e di riproporre quindi il decreto di estensione della circoscrizione dell'Autorità portuale di Messina al porto di Milazzo;

Vista la nota n. 5629 del 21 dicembre 1999 con la quale il presidente della regione siciliana ha espresso la formale intesa sulla bozza di decreto di estensione della circoscrizione dell'Autorità portuale di Messina al porto di Milazzo;

Decreta:

La circoscrizione dell'Autorità portuale di Messina, come già disposto con decreto ministeriale 27 novembre 1996 successivamente annullato per mancanza di intesa da parte della regione siciliana, è integrata dalle aree demaniali marittime, dalle opere portuali e dagli antistanti specchi acquei compresi nel tratto di costa dalla radice del molo Marullo del porto di Milazzo alla foce del torrente Muto.

Roma, 21 dicembre 1999

Il Ministro: TREU

00A0261

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DECRETO 4 gennaio 2000.

Iscrizione dell'associazione «Lega consumatori» all'elenco delle associazioni dei consumatori ed utenti rappresentative a livello nazionale, di cui all'art. 5 della legge n. 281/1998.

IL DIRETTORE
DELLA DIVISIONE III DELLA DIREZIONE GENERALE
PER L'ARMONIZZAZIONE E LA TUTELA DEL MERCATO

Vista la legge 30 luglio 1998, n. 281, recante disciplina dei diritti dei consumatori e degli utenti;

Visto il decreto ministeriale 19 gennaio 1999, n. 20, concernente le procedure per l'iscrizione all'elenco delle associazioni dei consumatori e degli utenti, rappresentative a livello nazionale;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, recante razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione della disciplina in materia di pubblico impiego, così come modificato dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80;

Acquisita la domanda presentata in data 13 agosto 1999 alla Direzione generale per l'armonizzazione e la tutela del mercato - Divisione III - Tutela del consumatore con la quale l'associazione Lega consumatori, con sede legale in via Orchidee n. 4/A, Milano, ha chiesto l'iscrizione all'elenco di cui all'art. 5 della predetta legge n. 281/1998;

Vista la nota n. 1253064 del 7 settembre 1999, con la quale la divisione III ha avviato l'istruttoria e ha nominato quale funzionario istruttore la dott.ssa Margherita La Rocca;

Esaminata la documentazione prodotta ai sensi dell'art. 5, comma 2, della legge n. 281/1998 citata;

Vista la relazione conclusiva della fase istruttoria del funzionario istruttore incaricato;

Ritenuto che, in base alla documentazione prodotta, l'associazione istante risulta essere in possesso dei requisiti richiesti dall'art. 5 della citata legge n. 281/1998;

Decreta:

L'associazione Lega consumatori con sede legale in Milano è iscritta nell'elenco delle associazioni dei consumatori e degli utenti rappresentative a livello nazionale, di cui all'art. 5 della legge 30 luglio 1998, n. 281.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 4 gennaio 2000

Il direttore: D'ALESSANDRO

00A0262

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AUTORITÀ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI

DELIBERAZIONE 6 dicembre 1999.

Modifica del termine per la determinazione dei valori ponderali da attribuire ai criteri per l'assegnazione di frequenze per il GSM 1800 fissato dalla delibera n. 69/99. (Deliberazione n. 339/99).

L'AUTORITÀ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI

Nella sua riunione di consiglio del 6 dicembre 1999;

Vista la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante «Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 1997, n. 318, recante «Regolamento per l'attuazione di direttive comunitarie nel settore delle telecomunicazioni»;

Visto il decreto ministeriale 25 novembre 1997, recante «Disposizioni per il rilascio delle licenze individuali nel settore delle telecomunicazioni»;

Visto il provvedimento della Presidenza del Consiglio dei Ministri 4 aprile 1998 «Misure per garantire condizioni di effettiva concorrenza nel mercato delle comunicazioni mobili e personali», in particolare l'art. 3 «Assegnazione di frequenze ai concessionari del servizio GSM»;

Vista la delibera n. 69/99 del 9 giugno 1999 sulle «Misure atte a garantire condizioni di effettiva concorrenza nel mercato delle comunicazioni mobili e personali da parte di tutti gli operatori e criteri e modalità per l'assegnazione delle frequenze», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 139 del 16 giugno 1999; in particolare l'art. 8 «Assegnazione di ulteriori frequenze 1800 MHz», il cui comma 2 stabilisce che «L'Autorità, con successivo provvedimento, determina entro il 31 dicembre 1999 i valori ponderali da attribuire a ciascuno dei fattori indicati al comma 1, nonché quelli da attribuire ai criteri di cui all'art. 3, comma 2, del provvedimento della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 4 aprile 1999»;

Ritenuto che tale determinazione comporta la necessità di ulteriori approfondimenti in ordine all'evoluzione concorrenziale del mercato del radiomobile, anche in considerazione di una accurata valutazione del corretto utilizzo delle risorse spettrali assegnate ai vari operatori e di quelle effettivamente disponibili;

Udita la relazione al consiglio dell'ing. Mario Lari;

Delibera:

Articolo unico

1. Il termine di cui all'art. 8, comma 2, della delibera n. 69/99 è fissato al 31 marzo 2000.

La presente delibera è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel bollettino ufficiale dell'autorità.

Napoli, 6 dicembre 1999

Il presidente: CHELI

00A0264

DELIBERAZIONE 22 dicembre 1999.

Regolamento relativo alla procedura di autorizzazione per il rilascio delle licenze individuali per i sistemi di comunicazioni mobili di terza generazione. (Deliberazione n. 410/99).

L'AUTORITÀ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI

Nella sua riunione di consiglio del 21 dicembre 1999 ed in particolare nella prosecuzione del 22 dicembre 1999;

Vista la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante «Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 1997, n. 318, recante «Regolamento per l'attuazione di direttive comunitarie nel settore delle telecomunicazioni»;

Visto il decreto-legge 1° maggio 1997, n. 115, convertito, con modificazioni, nella legge 1° luglio 1997, n. 189, recante disposizioni urgenti per il recepimento della direttiva 96/2/CE sulle comunicazioni mobili;

Visto il piano di ripartizione delle frequenze approvato con decreto del Ministro delle poste e telecomunicazioni 31 gennaio 1983, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 17 febbraio 1983, supplemento ordinario n. 47, e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il decreto del Ministro delle comunicazioni 25 novembre 1997, recante «Disposizioni per il rilascio delle licenze individuali nel settore delle telecomunicazioni», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 283 del 4 dicembre 1997, come modificato dalla delibera n. 217 del 22 settembre 1999, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 247 del 20 ottobre 1999;

Visto il provvedimento del Comitato dei Ministri del 4 aprile 1998, recante «Misure per garantire condizioni di effettiva concorrenza nel mercato delle comunicazioni mobili e personali», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 93 del 22 aprile 1998;

Visto il decreto del Ministro delle comunicazioni 23 aprile 1998, recante disposizioni in materia di interconnessione nel settore delle telecomunicazioni, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 133 del 10 giugno 1998;

Vista la delibera n. 69/99, recante: «Misure atte a garantire condizioni di effettiva concorrenza nel mercato delle comunicazioni mobili e personali da parte di tutti gli operatori e criteri e modalità per l'assegnazione delle frequenze», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 139 del 16 giugno 1999;

Visto il decreto del Ministro dell'ambiente 10 settembre 1998, n. 381, recante norme per la determinazione dei tetti di radiofrequenza compatibili con la salute umana;

Vista la direttiva 96/2/CE della Commissione del 16 gennaio 1996 che modifica la direttiva 90/388/CEE in relazione alle comunicazioni mobili e personali;

Vista la direttiva 97/13/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 10 aprile 1997 relativa ad una disciplina comune in materia di autorizzazioni generali e di licenze individuali nel settore dei servizi di telecomunicazioni;

Vista la decisione 128/1999/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 dicembre 1998 sull'introduzione coordinata di un sistema di comunicazioni mobili e senza filo (UMTS) della terza generazione nella Comunità, e, in particolare, l'art. 3, comma 1, che prevede l'adozione da parte degli Stati membri dell'Unione europea delle misure necessarie per consentire l'introduzione coordinata e progressiva dei servizi di comunicazioni mobili di terza generazione sul loro territorio entro il 1° gennaio 2002 al più tardi, con la previsione di un sistema di abilitazioni per l'UMTS entro il 1° gennaio 2000;

Visto l'accordo generale sul mercato dei servizi (GATS) raggiunto nell'ambito dell'organizzazione mondiale del commercio (WTO), in vigore dal febbraio 1998;

Visto il regolamento delle radiocomunicazioni che integra le disposizioni dell'atto costitutivo e della convenzione dell'Unione internazionale delle telecomunicazioni adottate a Ginevra il 22 dicembre 1992 e ratificate con legge 31 gennaio 1996, n. 61;

Vista la decisione della Conferenza europea delle poste e delle telecomunicazioni (CEPT) n. ERC/DEC/(97)07 del 30 giugno 1997 sulla attribuzione delle bande di frequenza a livello europeo per l'introduzione dei servizi mobili della terza generazione;

Vista la decisione della CEPT n. ERC/DEC/(99)25 del 29 novembre 1999, sull'uso armonizzato dello spettro per i sistemi terrestri di comunicazioni mobili universali (UMTS) che operano nelle bande 1900-1980 MHz, 2010-2025 MHz e 2110-2170 MHz;

Considerato quanto segue;

Il Parlamento europeo ed il Consiglio dell'Unione europea intendono promuovere la rapida introduzione sul mercato europeo, in maniera coordinata, di un sistema di comunicazioni mobili di terza generazione, al fine di sviluppare un mercato di servizi innovativi, multimediali ed a larga banda, inclusi quelli legati all'utilizzo delle applicazioni protocollo Internet.

Lo schema di piano nazionale di ripartizione delle frequenze prevede che per i sistemi di comunicazioni mobili di terza generazione siano resi disponibili, entro il 1° gennaio 2002, 2×60 MHz nelle bande da 1920 MHz a 1980 MHz e da 2110 MHz a 2170 MHz (spettro simmetrico) e 35 MHz nelle bande da 1900 MHz a 1920 MHz e da 2010 MHz a 2025 MHz (spettro asimmetrico), anche in ottemperanza alle decisioni del Comitato europeo delle radiocomunicazioni (ERC) della CEPT.

La famiglia di standard IMT-2000, promossa dall'Unione internazionale delle telecomunicazioni, comprende, tra gli altri, lo standard UMTS, definito dall'ETSI (European Telecommunications Standards Institute), l'istituto europeo per gli standard nelle telecomunicazioni.

Conformemente alla decisione CEPT n. ERC/DEC/(99)25, del 29 novembre 1999, l'interfaccia radio denominata UTRA (UMTS Terrestrial Radio Access) è conforme allo standard UMTS dell'ETSI, che comprende due modalità operative, una di tipo FDD, nelle porzioni di spettro simmetrico, ed una di tipo TDD, prevalentemente nelle porzioni di spettro asimmetrico.

L'UMTS, anche ai sensi dell'art. 2 della decisione 128/1999/CE, si differenzia dai sistemi di seconda generazione, quale il GSM, in termini di interfaccia radio, efficienza spettrale, servizi e capacità degli stessi.

Le caratteristiche dei servizi di un sistema di comunicazioni mobili di terza generazione, in rapporto all'evoluzione tecnologica, consistono in:

a) capacità multimediali superiori a quelle dei sistemi mobili di seconda generazione, con applicazioni a mobilità completa e mobilità bassa in diversi ambienti geografici;

b) accesso efficiente ad Internet, Intranet ed ai servizi basati su protocolli Internet;

c) trasmissioni vocali di elevata qualità paragonabile a quella delle reti fisse;

d) portabilità del servizio in ambienti differenti (pubblico, privato, rete fissa, rete mobile);

e) funzionamento in un ambiente integrato tra reti mobili, terrestri e satellitari.

Ai sensi della normativa comunitaria, in particolare le direttive 97/13/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e la direttiva 96/2/CE della Commissione, e della normativa nazionale, in particolare il decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 1997, n. 318, il numero delle licenze individuali può essere limitato esclusivamente per provata insufficiente capacità dello spettro di frequenze, e tale limitazione deve basarsi su criteri obiettivi, non discriminatori, trasparenti e proporzionali.

La disponibilità limitata delle bande di frequenza per i sistemi di comunicazioni mobili di terza generazione e la necessità di garantire risorse spettrali sufficienti allo sviluppo della rete ed alla qualità dei servizi comportano una limitazione al numero delle licenze rilasciabili.

Il sistema di comunicazioni mobili di terza generazione costituisce un importante strumento per la realizzazione della convergenza fra servizi di comunicazione

mobile e applicazioni Internet, offrendo notevoli opportunità di mercato per gestori di reti e fornitori di servizi e prodotti.

Il numero massimo di gestori di reti di terza generazione costituisce un elemento la cui valutazione è funzione della struttura della domanda, dell'effettiva disponibilità dello spettro frequenziale, dei fattori che caratterizzano il mercato nazionale, dell'offerta adeguata di nuovi servizi, dell'efficacia delle strategie di commercializzazione adottate e del costo e dell'effettiva disponibilità, per gli utenti finali, di terminali mobili adatti alla fruizione di servizi multimediali.

Anche alla luce dei risultati della consultazione pubblica indetta dal Ministero delle comunicazioni e delle decisioni adottate in altri Stati membri dell'Unione europea, per la prima fase di sviluppo dei sistemi di terza generazione, un operatore che offra al pubblico servizi multimediali deve poter disporre di almeno 2×10 MHz nello spettro simmetrico e 5 MHz in quello asimmetrico. Tale assegnazione iniziale per ogni licenza assicura la presenza, allo stato, di cinque gestori di sistemi mobili di terza generazione.

Sulla base del previsto schema di assegnazione, rimane disponibile una ulteriore porzione di spettro simmetrico, che potrà essere oggetto di un successivo provvedimento di assegnazione, all'esito di una valutazione circa l'effettivo sviluppo della concorrenza nell'ambito dei sistemi mobili di terza generazione, dell'incremento della domanda dei servizi ad essi collegati, e in considerazione di misure che promuovano l'utilizzo efficiente delle risorse spettrali.

Una procedura di gara a mezzo licitazione privata, secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, costituisce lo strumento più adeguato per l'assegnazione delle licenze, attese la scarsità delle risorse frequenziali e le caratteristiche peculiari del sistema di terza generazione. Tale procedura, costituita da due fasi, la prima di qualificazione, per la selezione di candidati con adeguate credenziali tecniche, economiche e commerciali, e la seconda di aggiudicazione, consente di contemperare gli obiettivi primari del rispetto dei principi di equità, non discriminazione, trasparenza e proporzionalità con un uso efficiente dello spettro frequenziale e la garanzia di una elevata qualificazione delle imprese partecipanti alla gara.

Lo spettro costituisce una risorsa scarsa, la cui valorizzazione contribuisce all'uso efficiente dello stesso. A tal fine, la somma offerta per l'assegnazione delle frequenze costituisce uno dei criteri che concorrono alla formazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa. Allo scopo di garantire una remunerazione minima per la suddetta assegnazione risulta opportuno fissare un valore tenendo conto di criteri di valutazione economica e nel rispetto dei principi di proporzionalità, obiettività e non discriminazione, oltre che della necessità di favorire lo sviluppo di servizi innovativi e di assicurare adeguate condizioni di concorrenza nel mercato.

La decisione n. 128/1999/CE del Parlamento e del Consiglio del 14 dicembre 1998 rileva, fra l'altro, che risulta opportuno anche tener conto degli effetti sociali della transizione alla società dell'informazione senza fili e che lo sviluppo dell'UMTS e delle norme pertinenti dovrebbe essere coordinato con le iniziative nei settori collegati, come, ad esempio, lo sviluppo della società dell'informazione ed il sostegno alla formazione di nuove professionalità nelle tecnologie legate ai sistemi mobili di terza generazione. Inoltre, nell'ambito del processo di revisione del quadro regolamentare del settore delle telecomunicazioni («Review 1999»), emerge l'orientamento comunitario di considerare l'opportunità di destinare gli eventuali introiti, derivanti dagli importi corrisposti dagli aggiudicatari a titolo di assegnazione di porzioni dello spettro elettromagnetico, ad attività volte ad incrementare l'uso efficiente dello spettro stesso. L'Autorità ritiene di condividere tale orientamento, al fine di allargare il mercato delle telecomunicazioni ed in particolare quello legato alle comunicazioni mobili, alle applicazioni legate alla rete Internet, alla convergenza ed ai servizi innovativi.

Nel rispetto dell'autonomia di ogni impresa di sviluppare il servizio sul territorio secondo criteri di massima remunerazione degli investimenti, un obbligo minimo di copertura ai titolari di licenza, sia in termini temporali sia in termini geografici, garantisce, in modo graduale, una copertura uniforme e il più possibile non discriminatoria delle diverse aree del paese.

Un obbligo di copertura dei principali centri urbani, comune a tutti i licenziatari, a partire dai capoluoghi di regione e successivamente esteso ai capoluoghi di provincia, contempera infatti l'esigenza di assicurare un livello minimo di copertura della popolazione sul territorio con le previsioni di mercato, in base alle quali nel periodo iniziale di introduzione del servizio il bacino primario di utenza per i servizi mobili di terza generazione è costituito dalle zone ad alta densità abitativa.

La promozione di una effettiva concorrenza nel mercato richiede inoltre apposite misure regolamentari, trasparenti e di durata limitata. Tali misure dovranno essere tali da offrire la possibilità agli operatori nuovi entranti di ridurre l'incidenza delle diseguali condizioni di partenza e favorire lo sviluppo del mercato dei servizi e dei prodotti che possono essere offerti al pubblico per mezzo delle reti mobili di terza generazione. In particolare, risulta necessario definire le condizioni di *roaming* fra reti di seconda e di terza generazione anche tenendo conto dell'evoluzione degli standard. A tal fine dovrà facilitarsi la condivisione di siti, impianti e infrastrutture così da garantire condizioni ottimali dal punto di vista della promozione della concorrenza ed offrire il massimo vantaggio per gli utenti, con un minimo impatto ambientale. Le misure dovranno favorire la nascita di un mercato concorrenziale per servizi che potranno essere offerti al pubblico sia dagli operatori mobili licenziatari sia da tutti gli altri soggetti autorizzati, al fine di stimolare un'offerta sempre più ampia di servizi innovativi.

Tenuto conto dei risultati della consultazione pubblica per l'introduzione in Italia del sistema di comunicazioni mobili di terza generazione indetta dal Ministero delle comunicazioni;

Tenuto conto dei lavori del tavolo tecnico congiunto Autorità - Ministero delle comunicazioni;

Udita la relazione del presidente prof. Enzo Cheli e dei commissari ing. Mario Lari e prof. Silvio Traversa;

Delibera:

Art. 1.

Definizioni

1. Ai fini del presente provvedimento si intende per:

a) IMT-2000 (International Mobile Telecommunications 2000): il sistema di comunicazioni mobili di terza generazione, basato sugli standard definiti dall'Unione internazionale delle telecomunicazioni (UIT);

b) UMTS (Universal Mobile Telecommunications System): il sistema di comunicazioni mobili di terza generazione appartenente alla famiglia IMT-2000 e basato sullo standard definito dall'ETSI (European Telecommunications Standards Institute);

c) FDD: sistema duplex a divisione di frequenza (Frequency Division Duplex), un sistema di comunicazione in cui la parte in trasmissione e quella in ricezione operano simultaneamente in bande di frequenze differenti;

d) spettro simmetrico, due porzioni di spettro radioelettrico, della stessa ampiezza, utilizzabili per sistemi di comunicazione di tipo FDD; nel caso di sistemi mobili di terza generazione le bande 1920 - 1980 MHz e 2110 - 2170 MHz sono utilizzabili in modo simmetrico FDD;

e) TDD: sistema duplex a divisione di tempo (Time Division Duplex), un sistema di comunicazione in cui la parte in trasmissione e quella in ricezione operano nella stessa banda di frequenze e sono separate temporalmente;

f) spettro asimmetrico, una o più porzioni di spettro radioelettrico, tipicamente utilizzabili per sistemi di comunicazione di tipo TDD; nel caso di sistemi mobili di terza generazione le bande 1900 - 1920 MHz e 2010 - 2025 MHz sono utilizzabili in modo asimmetrico TDD;

2. Sono applicabili le definizioni di cui all'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 1997, n. 318.

Art. 2.

Campo di applicazione

1. Il presente provvedimento stabilisce, ai sensi dell'art. 3, comma 1, della decisione n. 128/1999/CE, le condizioni e la procedura per l'assegnazione in Italia di licenze individuali nazionali per i sistemi di comunicazioni mobili terrestri di terza generazione, nel rispetto dei principi di obiettività, trasparenza, non discriminazione e proporzionalità.

2. La licenza individuale nazionale consente l'installazione e l'esercizio di reti per l'offerta al pubblico dei servizi di terza generazione sull'intero territorio.

Art. 3.

Licenze individuali

1. In relazione alla attuale disponibilità dello spettro di frequenze di cui all'art. 1, comma 1, lettere *d)* ed *f)*, saranno rilasciate fino a cinque licenze individuali, con assegnazione iniziale, per ciascuna di esse, di una risorsa spettrale consistente in 2×10 MHz nello spettro simmetrico ed in 5 MHz nello spettro asimmetrico.

2. Una ulteriore porzione dello spettro attribuito ai sistemi di comunicazioni mobili di terza generazione è riservata, nella misura di 10 MHz nella parte asimmetrica, per l'espletamento di servizi ad uso privato da disciplinare con separato provvedimento.

3. La banda di frequenza assegnata a ciascuno degli aggiudicatari è resa disponibile a partire dal 1° gennaio 2002.

4. Le licenze individuali sono rilasciate dall'Autorità entro sessanta giorni dalla data di aggiudicazione della licitazione di cui all'art. 4, comma 1.

5. La durata delle licenze oggetto del presente provvedimento è fissata in 15 anni a partire dal 1° gennaio 2002, con possibilità di rinnovo.

6. Ai titolari di licenza sono imposti, indipendentemente dagli obblighi volontariamente assunti nell'offerta presentata, obblighi di copertura dei capoluoghi di regione entro trenta mesi a partire dal 1° gennaio 2002 e dei capoluoghi di provincia entro ulteriori trenta mesi.

Art. 4.

Procedura per il rilascio delle licenze

1. Le licenze di cui al presente provvedimento sono assegnate tramite procedura di licitazione, ai sensi dell'art. 6, comma 13, lettera *c)*, del decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 1997, n. 318, secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa.

2. La procedura di gara è costituita da due fasi, una di qualificazione ed una di aggiudicazione.

3. La fase di qualificazione è svolta sulla base di requisiti che verranno definiti nel bando di gara.

4. La valutazione delle offerte sarà effettuata sulla base dei criteri che verranno stabiliti dall'Autorità con successivo provvedimento, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente deliberazione, salvo quanto previsto dalle disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 1997, n. 318 e al decreto ministeriale 25 novembre 1997.

5. Tra i criteri per la valutazione delle offerte di cui al comma 1 può essere previsto l'importo offerto relativo all'assegnazione delle frequenze, sulla base di un valore minimo stabilito dall'Autorità, con successivo provvedimento, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente deliberazione.

6. I valori ponderali per la valutazione delle offerte, sulla base dei criteri di cui al comma 4, saranno resi noti nel bando di gara.

Art. 5.

Standard

1. Ciascun titolare di licenza individuale è tenuto ad installare ed esercitare un sistema di comunicazioni mobili di terza generazione secondo lo standard scelto della famiglia IMT-2000.

2. Almeno una delle licenze assegnate deve riguardare l'installazione e l'esercizio di un sistema di comunicazioni mobili di terza generazione conforme allo standard UMTS.

3. I partecipanti alla gara sono tenuti a dichiarare, nell'offerta di cui all'art. 4, comma 1, quale standard della famiglia IMT-2000 intendono adottare.

4. Qualora, nell'offerta di cui all'art. 4, comma 1, nessun soggetto abbia manifestato l'intenzione di adottare lo standard UMTS, la licenza relativa all'ultima porzione dello spettro non viene assegnata ed è rilasciata con successiva procedura riservata ai sistemi che adottano lo standard UMTS.

5. Qualora i concorrenti collocati ai primi cinque posti della graduatoria finale abbiano manifestato l'intenzione di adottare standard della famiglia IMT-2000 diversi dallo standard UMTS, si procederà al rilascio della quinta licenza al primo concorrente utilmente collocato in graduatoria con un'offerta legata all'uso dello standard UMTS.

Art. 6.

Oneri finanziari e contributi

1. La scansione temporale per il versamento dell'importo offerto di cui all'art. 4, comma 5, nonché le eventuali misure di garanzia di natura finanziaria che dovranno fornire i concorrenti risultati vincitori nella procedura di aggiudicazione, sono rese note nel bando di gara.

2. I titolari di licenza individuale di cui al presente provvedimento sono tenuti al versamento dei contributi previsti dalla normativa vigente.

Art. 7.

Misure volte alla promozione della concorrenza

1. L'Autorità stabilisce misure volte a promuovere una concorrenza effettiva nella fornitura di reti e servizi di comunicazioni mobili entro sessanta giorni dalla entrata in vigore del presente provvedimento. Tali misure prevedono, tra l'altro, obblighi di *roaming* e relative condizioni economiche, condivisione di impianti ed infrastrutture, collocazione dei siti, rapporti fra gestori di reti e fornitori di servizi.

2. I criteri per l'assegnazione di ulteriori 2×10 MHz nella parte di spettro simmetrica sono fissati dall'Autorità nell'ambito delle misure di cui al comma 1, allo scopo di favorire un effettivo sviluppo della concorrenza.

Art. 8.

Disposizioni finali

1. L'Autorità si riserva di adeguare il contenuto del presente provvedimento ad eventuali ulteriori decisioni del Comitato europeo delle radiocomunicazioni della CEPT sull'utilizzo coordinato delle frequenze attribuite ai sistemi di comunicazioni mobili di terza generazione e dell'Unione internazionale delle telecomunicazioni sulla definizione dell'interfaccia radio dell'IMT-2000.

2. I titolari delle licenze di cui al presente provvedimento devono porre in essere tutte le misure idonee ad evitare interferenze con altri utilizzatori dello spettro elettromagnetico autorizzati, e sono tenuti al rispetto dei limiti di radiofrequenze compatibili con la salute umana, così come previsto dalla normativa vigente.

3. I titolari delle licenze di cui al presente provvedimento possono espletare, prima della data di offerta al pubblico dei servizi, attività di sperimentazione. Gli stessi, previo accordo con gli operatori di reti di seconda generazione, possono effettuare prove di interconnessione di reti e di *roaming.*

La presente delibera è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel Bollettino ufficiale dell'Autorità ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale.*

Napoli, 22 dicembre 1999

Il presidente: CHELI

00A0263

AUTORITÀ DI BACINO INTERREGIONALE DEL FIUME TRONTO

DELIBERAZIONE 29 ottobre 1999.

Integrazione e modifica ai sensi dell'art. 9 del decreto-legge n. 132 del 13 maggio 1999, convertito, con modificazioni in legge n. 226 del 13 luglio 1999, delle misure di salvaguardia di cui alla deliberazione del Comitato istituzionale n. 5 del 23 ottobre 1998. (Deliberazione n. 2).

IL COMITATO ISTITUZIONALE

Vista la delibera n. 5 del 23 ottobre 1998, del Comitato istituzionale avente per oggetto: Misure di salvaguardia di cui all'art. 12, comma 3, del decreto-legge n. 398 del 5 ottobre 1993, così come modificato ed integrato dalla legge di conversione n. 493 del 4 dicembre 1993, per la riduzione del rischio idraulico, e per la difesa del territorio nel bacino del fiume Tronto;

Visto l'art. 9, del decreto-legge n. 132 del 13 maggio 1999, convertito con modificazioni in legge n. 226 del 13 luglio 1999;

Visti:

il parere espresso dal Comitato tecnico nella seduta del 14 ottobre 1999;

il verbale della seduta del 29 ottobre 1999 di questo Comitato istituzionale, costituito ai sensi dell'art. 4 del protocollo d'intesa interregionale, dai presidenti delle giunte regionali delle Marche, dell'Abruzzo e del Lazio, ovvero da assessori dagli stessi opportunamente delegati per la funzione, dai presidenti delle province di Ascoli Piceno, L'Aquila, Rieti e Teramo, ovvero gli assessori dagli stessi appositamente delegati per la funzione e dal segretario generale, con voto consultivo;

Ad unanimità di voti espressi nelle forme di legge;

Delibera:

1) di approvare le seguenti modifiche redatte ai sensi dell'art. 9 del decreto-legge n. 132 del 13 maggio 1999, convertito con modificazioni nella legge n. 226 del 13 luglio 1999, alle misure di salvaguardia di cui alla deliberazione del Comitato istituzionale n. 5 del 23 ottobre 1998, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 276 del 25 novembre 1998:

il comma 1 dell'art. 3 delle misure di salvaguardia cui alla deliberazione del Comitato istituzionale di questa autorità n. 5 del 23 ottobre 1998, è sostituito dal seguente:

«1. Sono considerate aree a rischio idraulico molto elevato quelle individuate in corografia alla scala 1:25.000 (allegato "*C1*", ex allegato "*B*"), desunte dal piano stralcio relativo al rischio idraulico dell'asta terminale del fiume Tronto, redatto dalla Soc. di Ingegneria C. Lotti & Associati di Roma, approvato dal Comitato istituzionale di questa autorità con deliberazione n. 5 del 7 novembre 1997, nonché quelle individuate sulle tavole in scala 1:10.000 (allegato "*A*") del piano straordinario degli interventi redatto ai sensi dell'art. 9, comma 2 del decreto-legge n. 132 del 1999 convertito in legge n. 226/1999.

L'allegato *C* (elenco dei comuni del bacino del fiume Tronto interessati dalle misure di prevenzione del rischio idraulico), dell'art. 16 delle misure di salvaguardia di cui alla deliberazione del Comitato istituzionale di questa autorità n. 5 del 23 ottobre 1998, è integrato con il comune di Ascoli Piceno»;

2) di approvare le seguenti integrazioni redatte ai sensi dell'art. 9 del decreto-legge n. 132 del 13 maggio 1999, convertito con modificazioni in legge n. 226, del 13 luglio 1999, alle misure di salvaguardia di cui alla deliberazione del Comitato istituzionale n. 5 del 23 ottobre 1998, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 276, del 25 novembre 1998:

«Art. 1 *(Aree a riscio idrogeologico molto elevato (class. R4) per frane e valanghe individuate ai sensi del decreto-legge n. 180/1998 convertito in legge n. 267/ 1998 e successive modificazioni»*. — In tali zone, individuate sulle tavole in scala 1: 10.000 (allegato «*A*» del piano straordinario degli interventi redatto ai sensi dell'art. 9, comma 2 del decreto-legge n. 132 del 1999 convertito in legge n. 226/1999), sono consentiti esclusivamente:

tutte le opere di bonifica e sistemazione di movimenti franosi;

gli interventi di demolizione di fabbricati senza ricostruzione;

gli interventi di manutenzione ordinaria di fabbricati così come definiti alla lettera *a)* dell'art. 31 della legge n. 457/1978;

gli interventi strettamente necessari a ridurre la vulnerabilità degli edifici esistenti e a migliorare la tutela della pubblica incolumità, senza aumenti di superficie e volume, senza cambiamenti di destinazione d'uso che comportino aumento del carico urbanistico;

gli interventi necessari per la manutenzione ordinaria e straordinaria di opere pubbliche o di interesse pubblico.

Art. 2 *(Norme generali di salvaguardia del territorio)*. — 1. Regimazione idrica superficiale.

I proprietari e i conduttori, specialmente nelle lavorazioni agricole, sono tenuti a proteggere i terreni dal dilavamento mediante raccolta ed allontanamento delle acque di superficie:

realizzando una rete scolante principale e secondaria all'interno dei terreni lavorati;

realizzando fossi di raccolta delle acque di superficie provenienti dai terreni a monte dei coltivi poi confluenti nella rete scolante generale (fossi di scolo, cunette stradali);

mantenendo in efficienza e libera da residui la rete scolante generale.

2. Movimentazione dei terreni.

Sono da evitare le movimentazioni di terreno, salvo quelle necessarie alla realizzazione di opere di consolidamento o alla formazione e manutenzione della rete scolante.

Sui versanti di qualunque pendenza soggetti ai fenomeni di erosione calanchiva, caratterizzati dalla progressiva perdita, per intensa erosione, della copertura vegetale, devono essere sospese tutte le attività ed avviati interventi di consolidamento del suolo e di rinaturalizzazione del versante.

3. Tutela opere di consolidamento ed idrauliche.

È fatto divieto di danneggiare o modificare le opere pubbliche di sistemazione superficiale e profonda, anche se sotterranee, che in tal modo potrebbero perdere la loro efficienza.

4. Scarpate stradali e fluviali.

Le scarpate stradali e fluviali non possono essere soggette a lavorazioni agricole. È vietata l'aratura dei terreni agricoli nella fascia dei 4 metri a lato del margine superiore delle scarpate fluviali e nella fascia dei 2 metri ai lati del margine inferiore e superiore delle scarpate stradali.

5. Viabilità minore.

Le strade poderali ed interpoderali devono essere mantenute efficienti, dotandole di cunette, taglia acqua e altre opere atte ad evitare l'incanalamento delle acque superficiali nella sede stradale. Anche in questo caso, è prescritto di mantenere, nelle lavorazioni agricole, una fascia di rispetto di almeno 2 metri.

6. Filari, siepi ed alberi isolati.

Nella lavorazione dei terreni devono essere rispettati gli alberi isolati e filari, nonché le siepi a corredo della rete idrica esistente o in fregio ai limiti confinari.

Art. 3 *(Estrazione del materiale litoide)*. — 1. In materia vige il principio generale che la ghiaia non deve essere asportata dai corsi d'acqua, in quanto il litorale marchigiano ha notevoli problemi di erosione per carenza di trasporto solido.

Qualora risultasse necessario riprofilare corsi d'acqua per eccesso di sedimentazione di materiale ghiaioso, il materiale in eccesso deve essere sistemato in loco o nelle immediate pertinenze dell'alveo, ovvero

trasportato in un altro tratto del corso d'acqua ove prevalgano fenomeni di tipo erosivo o in altri corsi d'acqua nei tratti in erosione.

Qualora questo non fosse possibile il materiale ghiaioso in eccesso verrà trasportato compatibilmente con le caratteristiche dell'arenile, lungo i tratti costieri in evidente erosione per ripascimenti.

Art. 4 *(Piani di protezione civile).* — 1. Nelle aree perimetrate a rischio molto elevato, gli organi di protezione civile come definiti dalla legge n. 225/1992, dal decreto legislativo n. 112/1998 e dalla legge regionale n. 11/1996, le amministrazioni locali devono predisporre piani urgenti di emergenza specifici per dette aree; tali piani devono contenere ai sensi dell'art. 1 del comma 4 del decreto-legge n. 180/1998, convertito in legge n. 267/1998 le misure per la salvaguardia dell'incolumità delle popolazioni interessate, compreso il preallertamento, l'allarme e la messa in salvo preventiva. Tali piani devono comunque prevedere la sorveglianza ed il monitoraggio di zone particolarmente pericolose.

Art. 5 *(Modifica della perimetrazione delle aree a rischio individuate ai sensi del decreto-legge n. 180/1998 convertito in legge n. 267/1998 e successive modificazioni).* — È consentito alle regioni, agli enti locali, o per il tramite degli enti locali che accompagneranno la richiesta con una breve relazione-parere, ai sensi dell'art. 9 del decreto-legge n. 132 del 1999 convertito con modificazioni in legge n. 226 del 1999, con le stesse procedure adottate per l'approvazione delle presenti perimetrazioni, di inoltrare istanze per la sua modifica:

a) per la deperimetrazione, per la modifica della perimetrazione, per nuove perimetrazioni: di aree a rischio idraulico molto elevato, alla autorità competente per la vigilanza sui corsi d'acqua, ai fini idraulici, ai sensi dell'art. 57 del testo unico n. 523 del 1904, accertata con idonea documentazione l'assenza o la presenza di rischio idraulico o idrogeologico molto elevato; per le aree a rischio idrogeologico molto elevato, all'autorità, accertata con idonea documentazione l'assenza o la presenza di rischio idraulico o idrogeologico molto elevato;

b) per la perimetrazione e per la modifica della perimetrazione: in relazione agli interventi realizzati per la messa in sicurezza delle aree interessate, accertata con idonea documentazione l'assenza di rischio idraulico o idrogeologico per frane e valanghe molto elevato;

c) per la modifica delle perimetrazioni: qualora non sia possibile definire con certezza se un intervento ricade all'interno o all'esterno delle aree perimetrate a rischio molto elevato. La modifica va richiesta alla autorità competente per la vigilanza sui corsi d'acqua, ai fini idraulici, ai sensi dell'art. 57 del testo unico n. 523 del 1904, se trattasi di aree a rischio idraulico molto elevato; all'autorità se trattasi di aree a rischio idrogeologico molto elevato per frane e valanghe, accertata con idonea documentazione l'assenza o la presenza di rischio idraulico o idrogeologico molto elevato.»;

3) che copia della presente deliberazione, completa degli elaborati cartografici di cui agli articoli precedenti, è depositata, ai fini della consultazione presso la segreteria dell'autorità di bacino del fiume Tronto;

4) che la presente delibera sarà notificata ai comuni nei confronti dei quali le niisure di prevenzione del rischio idraulico sono destinate ad esplicare efficacia e sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e nei bollettini ufficiali delle regioni Marche, Abruzzo e Lazio;

5) di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile.

Ascoli Piceno, 29 ottobre 1999

Il presidente: DI ODOARDO

00A0265

UNIVERSITÀ DI BARI

DECRETO RETTORALE 29 ottobre 1999.

Modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Università degli Studi di Bari, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2134, e successive modifiche;

Visto il testo unico della legge sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Vista la legge 21 febbraio 1980, n. 28;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;

Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341;

Visto il decreto ministeriale 15 novembre 1991 relativo all'ordinamento didattico del corso di diploma universitario in produzioni vegetali - Orientamento protezione delle piante;

Visti il decreto rettorale 30 ottobre 1996 ed il decreto rettorale 28 ottobre 1998;

Viste la legge n. 127 del 15 maggio 1997 e la legge n. 4 del 14 gennaio 1999;

Viste le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche di questa Università;

Riconosciuta la particolare necessità di apportare la modifica di statuto in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto che lo statuto d'autonomia dell'Università di Bari, emanato con decreto rettorale n. 7772 del 22 ottobre 1996 pubblicato nel supplemento n. 183 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 255 del 30 ottobre 1996 non contiene ordinamenti didattici;

Considerato che nelle more dell'emanazione del regolamento didattico di Ateneo le modifiche di statuto riguardanti gli ordinamenti didattici vengono operate sul vecchio statuto:

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Bari è ulteriormente modificato come appresso:

Articolo unico

Nell'art. 409, relativo al corso di diploma universitario in produzioni vegetali, il numero di ore previste per i corsi integrati di cui al comma 3 del punto 6 è ridotto come segue:

3. Formazione professionale specifica dell'orientamento «protezione delle piante» (600 ore, 60 C.D.)

area 14 «Patologia vegetale speciale» (150 ore);

area 16 «Parassitologia animale dei vegetali» (50 ore);

area 17 «Mezzi e metodi di difesa delle piante» (100 ore);

area 18 «Difesa delle colture e delle produzioni vegetali» (100 ore).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Bari, 29 ottobre 1999

Il rettore: COSSU

00A0266

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
DIPARTIMENTO DELLA FUNZIONE PUBBLICA

Proroga dei termini per la presentazione delle candidature alla terza edizione del premio «Cento progetti al servizio dei cittadini» - L'innovazione a sostegno delle riforme.

Il termine per la presentazione delle candidature alla terza edizione del premio «Cento progetti al servizio dei cittadini» pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 257 del 2 novembre 1999, viene prorogato al 31 gennaio 2000.

Le buste contenenti i formulari compilati sia in versione cartacea (2 copie), sia nella corrispondente versione elettronica (su dischetto contenente file in formato compatibile con Office 97) dovranno pervenire entro il 31 gennaio 2000 al seguente indirizzo: Nucleo di coordinamento operativo del progetto CIPA «Cento progetti al servizio dei cittadini» FORMEZ - viale Campi Flegrei, 34 - 80072 Arco Felice (Napoli).

È possibile inviare la versione elettronica dei formulari anche al seguente indirizzo: 100progetti@cipa.net

Copia del bando e del formulario sono disponibili anche nei siti internet www.formez.it, www.cipa.net e www.funpub.it

Per informazioni e assistenza nella formulazione delle candidature è possibile rivolgersi al Formez telefonando ai numeri 081/5250267/313/309 dal lunedì al giovedì dalle ore 9,30 alle 13 e dalle ore 14,30 alle 17,30, il venerdì dalle ore 9,30 alle 13, oppure inviando un fax al numero 081/5250312, oppure inviando un messaggio di posta elettronica al seguente indirizzo infocipa@formez.it. Referente: dott.ssa Maria Teresa Tedeschi.

00A0308

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Rilascio di exequatur

In data 27 dicembre 1999 il Ministro degli affari esteri ha concesso l'exequatur al signor Giovanni Laviosa, Console Onorario della Repubblica del Portogallo a Livorno.

00A0267

MINISTERO DELLE FINANZE

Comunicato di rettifica relativo al decreto del Ministero delle finanze 24 dicembre 1999 recante «Modalità tecniche di trasmissione telematica dei dati concernenti i contratti di locazione e di affitto da sottoporre a registrazione».

Nell'art. 1 del decreto dirigenziale 31 luglio 1998, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 187 del 12 agosto 1998, concernente le modalità tecniche di trasmissione telematica delle dichiarazioni, modificato dal decreto dirigenziale 24 dicembre 1999, citato in epigrafe e pubblicato nella prima colonna della pagina 6 della *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 306 del 31 dicembre 1999, la lettera *f)* del comma 1, dove è scritto: «*f)* per "utenti del servizio telematico", i soggetti individuati nell'art. 2 tecniche per l'utilizzo del servizio telematico relative alla trasmissione delle dichiarazioni sono riportate nell'allegato tecnico e quelle relative alla registrazione telematica sono riportate nell'allegato tecnico *bis*.», leggasi: «*f)* per "utenti del servizio telematico", i soggetti individuati nell'art. 2 che effettuano la trasmissione telematica della dichiarazione ovvero quelli individuati nell'art. 14, che richiedono la registrazione telematica.» e, dopo, leggasi il seguente comma 2: «2. Le specifiche tecniche per l'utilizzo del servizio telematico relative alla trasmissione delle dichiarazioni sono riportate nell'allegato tecnico e quelle relative alla registrazione telematica sono riportate nell'allegato tecnico *bis*.».

00A0309

MINISTERO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Comunicato relativo all'approvazione della relazione annuale sull'attuazione della politica di cooperazione allo sviluppo per l'anno 1998.

Il CIPE, nella seduta del 5 novembre 1999, ha approvato la relazione annuale sull'attuazione della politica di cooperazione allo sviluppo per l'anno 1998.

00A0244

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali per le anticipazioni al Portafoglio dello Stato, ai sensi dell'art. 1 della legge 3 marzo 1951, n. 193.

Cambi del giorno 13 gennaio 2000

Dollaro USA	1,0276
Yen giapponese	108,89
Dracma greca	331,05
Corona danese	7,4450
Corona svedese	8,6475
Sterlina	0,62550
Corona norvegese	8,1795
Corona ceca	36,149
Lira cipriota	0,57760
Corona estone	15,6466
Fiorino ungherese	254,79
Zloty polacco	4,1752
Tallero sloveno	199,9443
Franco svizzero	1,6111
Dollaro canadese	1,4897
Dollaro australiano	1,5450
Dollaro neozelandese	1,9645
Rand sudafricano	6,6309

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro. Si ricorda che il tasso irrevocabile di conversione LIRA/EURO è ***1936,27.***

00A0348

MINISTERO DELLA SANITÀ

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Lescol»

Estratto provvedimento di modifica di A.I.C. n. 613 del 23 dicembre 1999

Specialità medicinale LESCOL:

«20 mg capsule» 28 capsule, A.I.C. n. 029163019;

«40 mg capsule» 14 capsule, A.I.C. n. 029163021.

Società: Novartis Farma S.p.a., strada statale 233, km 20,5 - 21040 Origgio (Varese).

Oggetto del provvedimento di modifica: modifica schema posologico.

Si approva l'estensione dello schema posologico (40 mg 2 volte al dì) con relativa modifica del foglio illustrativo e del riassunto delle caratteristiche del prodotto.

I lotti già prodotti, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

00A0340

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Lipaxan»

Estratto provvedimento di modifica di A.I.C. n. 614 del 23 dicembre 1999

Specialità medicinale LIPAXAN:

«20 mg capsule» 28 capsule, A.I.C. n. 029199015;

«40 mg capsule» 14 capsule, A.I.C. n. 029199027.

Società: Italfarmaco S.p.a., viale Fulvio Testi, 330 - 20126 Milano.

Oggetto del provvedimento di modifica: modifica schema posologico.

Si approva l'estensione dello schema posologico (40 mg 2 volte al dì) con relativa modifica del foglio illustrativo e del riassunto delle caratteristiche del prodotto.

I lotti già prodotti, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

00A0341

REGIONE TOSCANA

Autorizzazione alla società Panna S.p.a., in Milano, alla nuova miscela dell'acqua minerale denominata «Sorgente Panna»

Con decreto dirigenziale n. 7561 del 10 dicembre 1999 alla società Panna S.p.a. avente:

sede legale in Milano, via Castelvetro n. 17/23;

stabilimento di produzione in località Panna, nel comune di Scarperia (Firenze);

codice fiscale 00465850485;

partita I.V.A. 12518710152;

è stata rilasciata dalla data di notifica del presente atto, l'autorizzazione alla nuova miscela dell'acqua minerale naturale denominata «Sorgente Panna» nelle seguenti proporzioni:

16,53% dall'acqua proveniente dal pozzo «Sorgente Cannucceto»;

8,90% dall'acqua proveniente dal pozzo «Sorgente Montolino»;

19,53% dall'acqua proveniente dal pozzo «Sorgente Prataprugnoli»;

20,43% dall'acqua proveniente dal «pozzo 1»;

19,59% dall'acqua proveniente dal «pozzo 12»;

15,02% dall'acqua proveniente dal «pozzo 14».

La composizione chimica della miscela da riportare in etichetta deve essere quella risultante dalle analisi chimiche e chimico-fisiche effettuate dall'U.O. Tutela della risorsa idrica del Dipartimento provinciale A.R.P.A.T. di Firenze il 14 settembre 1999.

99A0268

ISTITUTO UNIVERSITARIO NAVALE DI NAPOLI

Vacanza di un posto di professore universitario di ruolo di prima fascia da coprire mediante trasferimento

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 65, 66 e 93 del testo unico sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1945, n. 238, e dall'art. 5, comma 9, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e dell'art. 3 della legge n. 210/1998, si comunica che, presso la facoltà di economia dell'Istituto universitario navale di Napoli, è vacante un posto di ruolo di professore universitario di prima fascia per il settore scientifico-disciplinare N04X (Diritto commerciale), alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento al posto di professore di prima fascia suddetto dovranno presentare le proprie domande direttamente al rettore dell'Istituto universitario navale, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

00A0245

COMUNE DI GRANITI

Estratto della deliberazione in materia di determinazione dell'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I)

Il comune di GRANITI (provincia di Messina), ha adottato il 14 ottobre 1998 la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 1999:

(Omissis).

confermare per l'anno 1999 l'aliquota del sei per mille già stabilita per l'anno 1998 con delibera di G.M. n. 216 del 29 ottobre 1997;

di fissare la detrazione per l'abitazione principale nella misura unica di L. 200.000.

(Omissis).

00A0347

COMUNE DI RACCUJA

Estratto della deliberazione in materia di determinazione dell'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I)

Il comune di RACCUJA (provincia di Messina), ha adottato il 31 marzo 1999 la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 1999:

(Omissis).

1. per l'anno 1999 l'aliquota da applicare alla base imponibile per il calcolo dell'imposta comunale sugli immobili è determinata, *omissis*, nella misura del sei per mille.

(Omissis).

00A0346

RETTIFICHE

AVVERTENZA. — L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale.* L'**errata-corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento sulla *Gazzetta Ufficiale.* I relativi comunicati sono pubblicati ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, e degli articoli 14, 15 e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.

ERRATA-CORRIGE

Comunicato relativo al decreto del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 28 dicembre 1999, recante: «Tasso di riferimento da applicarsi alle operazioni a tasso variabile, effettuate dagli enti locali ai sensi dei decreti-legge 1° luglio 1986, n. 318, 31 agosto 1987, n. 359, 2 marzo 1989, n. 66, nonché della legge 11 marzo 1988, n. 67, per il periodo 1° gennaio-30 giugno 2000». (Decreto pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 1 del 3 gennaio 2000).

Nel decreto citato in epigrafe, alla pag. 23, seconda colonna, della sopra indicata *Gazzetta Ufficiale*, all'articolo 1, comma 2, alla prima riga dove è scritto: «Al costo della *provvisoria* come fissato...», leggasi: «Al costo della *provvista* come fissato...».

00A0246

Comunicato relativo al decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 5 ottobre 1999, n. 478, concernente: «Regolamento recante norme di sicurezza per la navigazione da diporto». (Decreto pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 295 del 17 dicembre 1999).

Nel decreto citato in epigrafe, pubblicato nella sopra indicata *Gazzetta Ufficiale,* alla pag. 21, nella seconda colonna, l'art. 1, commi 1 e 2 deve intendersi pubblicato come segue:

«Art. 1.

Finalità e campo di applicazione

1. Il presente regolamento stabilisce le condizioni per il rilascio del certificato di sicurezza ed individua i mezzi di salvataggio nonché le dotazioni di sicurezza minime che devono essere tenute a bordo delle unità da diporto in relazione alla navigazione effettivamente svolta. Resta nella responsabilità del conduttore dotare l'unità degli ulteriori mezzi e delle attrezzature di sicurezza e marinaresche necessarie in relazione alle condizioni meteo-marine e alla distanza da porti sicuri per la navigazione che intende effettivamente intraprendere.

2. La disciplina del presente regolamento si applica alla navigazione intrapresa nelle acque marittime ed interne dalle unità da diporto di seguito indicate:

a) unità con scafo di lunghezza compresa tra i 2,5 e i 24 metri, munite di marcatura CE, di cui al decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 436, e successive modificazioni;

b) unità da diporto rientranti nella categoria delle imbarcazioni e dei natanti, conformi alle prescrizioni della legge 11 febbraio 1971, n. 50, e successive modificazioni.

3. Per la navigazione intrapresa con unità da diporto rientranti nella categoria dei natanti, di cui all'articolo 13, comma 3, della legge 11 febbraio 1971, n. 50, e successive modificazioni, le disposizioni del presente decreto si applicano limitatamente a quanto stabilito per i mezzi di salvataggio e le dotazioni di sicurezza, per il numero delle persone trasportabili, nonché per il motore ausiliario».

99A0253

DOMENICO CORTESANI, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

ABRUZZO

◇ **CHIETI**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI - DE LUCA
Via A. Herio, 21
◇ **L'AQUILA**
LIBRERIA LA LUNA
Viale Persichetti, 9/A
◇ **PESCARA**
LIBRERIA COSTANTINI DIDATTICA
Corso V. Emanuele, 146
LIBRERIA DELL'UNIVERSITÀ
Via Galilei (ang. via Gramsci)
◇ **SULMONA**
LIBRERIA UFFICIO IN
Circonv. Occidentale, 10
◇ **TERAMO**
LIBRERIA DE LUCA
Via Riccitelli, 6

BASILICATA

◇ **MATERA**
LIBRERIA MONTEMURRO
Via delle Beccherie, 69
GULLIVER LIBRERIE
Via del Corso, 32
◇ **POTENZA**
LIBRERIA PAGGI ROSA
Via Pretoria

CALABRIA

◇ **CATANZARO**
LIBRERIA NISTICÒ
Via A. Daniele, 27
◇ **COSENZA**
LIBRERIA DOMUS
Via Monte Santo, 70/A
◇ **PALMI**
LIBRERIA IL TEMPERINO
Via Roma, 31
◇ **REGGIO CALABRIA**
LIBRERIA L'UFFICIO
Via B. Buozzi, 23/A/B/C
◇ **VIBO VALENTIA**
LIBRERIA AZZURRA
Corso V. Emanuele III

CAMPANIA

◇ **ANGRI**
CARTOLIBRERIA AMATO
Via dei Goti, 11
◇ **AVELLINO**
LIBRERIA GUIDA 3
Via Vasto, 15
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Matteotti, 30-32
CARTOLIBRERIA CESA
Via G. Nappi, 47
◇ **BENEVENTO**
LIBRERIA LA GIUDIZIARIA
Via F. Paga, 11
LIBRERIA MASONE
Viale Rettori, 71
◇ **CASERTA**
LIBRERIA GUIDA 3
Via Caduti sul Lavoro, 29-33
◇ **CASTELLAMMARE DI STABIA**
LINEA SCUOLA
Via Raiola, 69/D
◇ **CAVA DEI TIRRENI**
LIBRERIA RONDINELLA
Corso Umberto I, 253
◇ **ISCHIA PORTO**
LIBRERIA GUIDA 3
Via Sogliuzzo
◇ **NAPOLI**
LIBRERIA LEGISLATIVA MAJOLO
Via Caravita, 30
LIBRERIA GUIDA 1
Via Portalba, 20-23
LIBRERIA L'ATENEO
Viale Augusto, 168-170
LIBRERIA GUIDA 2
Via Merliani, 118
LIBRERIA I.B.S.
Salita del Casale, 18
◇ **NOCERA INFERIORE**
LIBRERIA LEGISLATIVA CRISCUOLO
Via Fava, 51;
◇ **NOLA**
LIBRERIA EDITRICE LA RICERCA
Via Fonseca, 59
◇ **POLLA**
CARTOLIBRERIA GM
Via Crispi
◇ **SALERNO**
LIBRERIA GUIDA
Corso Garibaldi, 142

EMILIA-ROMAGNA

◇ **BOLOGNA**
LIBRERIA GIURIDICA CERUTI
Piazza Tribunali, 5/F
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Castiglione, 1/C
GIURIDICA EDINFORM
Via delle Scuole, 38
◇ **CARPI**
LIBRERIA BULGARELLI
Corso S. Cabassi, 15
◇ **CESENA**
LIBRERIA BETTINI
Via Vescovado, 5
◇ **FERRARA**
LIBRERIA PASELLO
Via Canonica, 16-18
◇ **FORLÌ**
LIBRERIA CAPPELLI
Via Lazzaretto, 51
LIBRERIA MODERNA
Corso A. Diaz, 12
◇ **MODENA**
LIBRERIA GOLIARDICA
Via Berengario, 60
◇ **PARMA**
LIBRERIA PIROLA PARMA
Via Farini, 34/D
◇ **PIACENZA**
NUOVA TIPOGRAFIA DEL MAINO
Via Quattro Novembre, 160
◇ **RAVENNA**
LIBRERIA GIURIDICA DI FERMANI MAURIZIO
Via Corrado Ricci, 12
◇ **REGGIO EMILIA**
LIBRERIA MODERNA
Via Farini, 1/M
◇ **RIMINI**
LIBRERIA DEL PROFESSIONISTA
Via XXII Giugno, 3

FRIULI-VENEZIA GIULIA

◇ **GORIZIA**
CARTOLIBRERIA ANTONINI
Via Mazzini, 16
◇ **PORDENONE**
LIBRERIA MINERVA
Piazzale XX Settembre, 22/A
◇ **TRIESTE**
LIBRERIA TERGESTE
Piazza Borsa, 15 (gall. Tergesteo)
◇ **UDINE**
LIBRERIA BENEDETTI
Via Mercatovecchio, 13
LIBRERIA TARANTOLA
Via Vittorio Veneto, 20

LAZIO

◇ **FROSINONE**
LIBRERIA EDICOLA CARINCI
Piazza Madonna della Neve, s.n.c.
◇ **LATINA**
LIBRERIA GIURIDICA LA FORENSE
Viale dello Statuto, 28-30
◇ **RIETI**
LIBRERIA LA CENTRALE
Piazza V. Emanuele, 8
◇ **ROMA**
LIBRERIA ECONOMICO GIURIDICA
Via S. Maria Maggiore, 121
LIBRERIA DE MIRANDA
Viale G. Cesare, 51/E-F-G
LIBRERIA EDITALIA
Via dei Prefetti, 16 (Piazza del Parlamento)
LIBRERIA LAURUS ROBUFFO
Via San Martino della Battaglia, 35
LIBRERIA L'UNIVERSITARIA
Viale Ippocrate, 99
LIBRERIA IL TRITONE
Via Tritone, 61/A
LIBRERIA MEDICHINI
Via Marcantonio Colonna, 68-70
LA CONTABILE
Via Tuscolana, 1027
◇ **SORA**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Abruzzo, 4
◇ **TIVOLI**
LIBRERIA MANNELLI
Viale Mannelli, 10
◇ **VITERBO**
LIBRERIA ''AR''
Palazzo Uffici Finanziari - Loc. Pietrare
LIBRERIA DE SANTIS
Via Venezia Giulia, 5

LIGURIA

◇ **CHIAVARI**
CARTOLERIA GIORGINI
Piazza N.S. dell'Orto, 37-38
◇ **GENOVA**
LIBRERIA GIURIDICA DI A. TERENGHI & DARIO CERIOLI
Galleria E. Martino, 9
◇ **IMPERIA**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI - DI VIALE
Viale Matteotti, 43/A-45

LOMBARDIA

◇ **BERGAMO**
LIBRERIA LORENZELLI
Via G. D'Alzano, 5
◇ **BRESCIA**
LIBRERIA QUERINIANA
Via Trieste, 13
◇ **BRESSO**
LIBRERIA CORRIDONI
Via Corridoni, 11
◇ **BUSTO ARSIZIO**
CARTOLIBRERIA CENTRALE BORAGNO
Via Milano, 4
◇ **COMO**
LIBRERIA GIURIDICA BERNASCONI
Via Mentana, 15
◇ **GALLARATE**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Pulicelli, 1 (ang. p. risorgimento)
LIBRERIA TOP OFFICE
Via Torino, 8
◇ **LECCO**
LIBRERIA PIROLA - DI LAZZARINI
Corso Mart. Liberazione, 100/A
◇ **LIPOMO**
EDITRICE CESARE NANI
Via Statale Briantea, 79
◇ **LODI**
LA LIBRERIA S.a.s.
Via Defendente, 32
◇ **MANTOVA**
LIBRERIA ADAMO DI PELLEGRINI
Corso Umberto I, 32
◇ **MILANO**
LIBRERIA CONCESSIONARIA IPZS-CALABRESE
Galleria V. Emanuele II, 13-15
FOROBONAPARTE S.r.l.
Foro Bonaparte, 53
◇ **MONZA**
LIBRERIA DELL'ARENGARIO
Via Mapelli, 4
◇ **PAVIA**
LIBRERIA GALASSIA
Corso Mazzini, 28
◇ **SONDRIO**
LIBRERIA MAC
Via Caimi, 14
◇ **VARESE**
LIBRERIA PIROLA - DI MITRANO
Via Albuzzi, 8

Segue: **LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE**

MARCHE

◇ **ANCONA**
LIBRERIA FOGOLA
Piazza Cavour, 4-5-6
◇ **ASCOLI PICENO**
LIBRERIA PROSPERI
Largo Crivelli, 8
◇ **MACERATA**
LIBRERIA UNIVERSITARIA
Via Don Minzoni, 6
◇ **PESARO**
LIBRERIA PROFESSIONALE MARCHIGIANA
Via Mameli, 34
◇ **S. BENEDETTO DEL TRONTO**
LA BIBLIOFILA
Via Ugo Bassi, 38

MOLISE

◇ **CAMPOBASSO**
LIBRERIA GIURIDICA DI.E.M.
Via Capriglione, 42-44
CENTRO LIBRARIO MOLISANO
Viale Manzoni, 81-83

PIEMONTE

◇ **ALBA**
CASA EDITRICE I.C.A.P.
Via Vittorio Emanuele, 19
◇ **ALESSANDRIA**
LIBRERIA INTERNAZIONALE BERTOLOTTI
Corso Roma, 122
◇ **BIELLA**
LIBRERIA GIOVANNACCI
Via Italia, 14
◇ **CUNEO**
CASA EDITRICE ICAP
Piazza dei Galimberti, 10
◇ **NOVARA**
EDIZIONI PIROLA E MODULISTICA
Via Costa, 32
◇ **TORINO**
CARTIERE MILIANI FABRIANO
Via Cavour, 17
◇ **VERBANIA**
LIBRERIA MARGAROLI
Corso Mameli, 55 - Intra
◇ **VERCELLI**
CARTOLIBRERIA COPPO
Via Galileo Ferraris, 70

PUGLIA

◇ **ALTAMURA**
LIBRERIA JOLLY CART
Corso V. Emanuele, 16
◇ **BARI**
CARTOLIBRERIA QUINTILIANO
Via Arcidiacono Giovanni, 9
LIBRERIA PALOMAR
Via P. Amedeo, 176/B
LIBRERIA LATERZA GIUSEPPE & FIGLI
Via Sparano, 134
LIBRERIA FRATELLI LATERZA
Via Crisanzio, 16
◇ **BRINDISI**
LIBRERIA PIAZZO
Corso Garibaldi, 38/A
◇ **CERIGNOLA**
LIBRERIA VASCIAVEO
Via Gubbio, 14
◇ **FOGGIA**
LIBRERIA PATIERNO
Via Dante, 21
◇ **LECCE**
LIBRERIA LECCE SPAZIO VIVO
Via Palmieri, 30
◇ **MANFREDONIA**
LIBRERIA IL PAPIRO
Corso Manfredi, 126
◇ **MOLFETTA**
LIBRERIA IL GHIGNO
Via Campanella, 24
◇ **TARANTO**
LIBRERIA FUMAROLA
Corso Italia, 229

SARDEGNA

◇ **CAGLIARI**
LIBRERIA F.LLI DESSÌ
Corso V. Emanuele, 30-32
◇ **ORISTANO**
LIBRERIA CANU
Corso Umberto I, 19
◇ **SASSARI**
LIBRERIA MESSAGGERIE SARDE
Piazza Castello, 11
LIBRERIA AKA
Via Roma, 42

SICILIA

◇ **ACIREALE**
LIBRERIA S.G.C. ESSEGICI S.a.s.
Via Caronda, 8-10
CARTOLIBRERIA BONANNO
Via Vittorio Emanuele, 194
◇ **AGRIGENTO**
TUTTO SHOPPING
Via Panoramica dei Templi, 17
◇ **CALTANISSETTA**
LIBRERIA SCIASCIA
Corso Umberto I, 111
◇ **CASTELVETRANO**
CARTOLIBRERIA MAROTTA & CALIA
Via Q. Sella, 106-108
◇ **CATANIA**
LIBRERIA LA PAGLIA
Via Etnea, 393
LIBRERIA ESSEGICI
Via F. Riso, 56
LIBRERIA RIOLO FRANCESCA
Via Vittorio Emanuele, 137
◇ **GIARRE**
LIBRERIA LA SENORITA
Corso Italia, 132-134
◇ **MESSINA**
LIBRERIA PIROLA MESSINA
Corso Cavour, 55
◇ **PALERMO**
LIBRERIA S.F. FLACCOVIO
Via Ruggero Settimo, 37
LIBRERIA FORENSE
Via Maqueda, 185
LIBRERIA S.F. FLACCOVIO
Piazza V. E. Orlando, 15-19
LIBRERIA MERCURIO LI.CA.M.
Piazza S. G. Bosco, 3
LIBRERIA DARIO FLACCOVIO
Viale Ausonia, 70
LIBRERIA CICALA INGUAGGIATO
Via Villaermosa, 28
LIBRERIA SCHOOL SERVICE
Via Galletti, 225
◇ **S. GIOVANNI LA PUNTA**
LIBRERIA DI LORENZO
Via Roma, 259
◇ **SIRACUSA**
LA LIBRERIA DI VALVO E SPADA
Piazza Euripide, 22
◇ **TRAPANI**
LIBRERIA LO BUE
Via Cascio Cortese, 8
LIBRERIA GIURIDICA DI SAFINA
Corso Italia, 81

TOSCANA

◇ **AREZZO**
LIBRERIA PELLEGRINI
Via Cavour, 42
◇ **FIRENZE**
LIBRERIA PIROLA «già Etruria»
Via Cavour, 46/R
LIBRERIA MARZOCCO
Via de' Martelli, 22/R
LIBRERIA ALFANI
Via Alfani, 84-86/R
◇ **GROSSETO**
NUOVA LIBRERIA
Via Mille, 6/A
◇ **LIVORNO**
LIBRERIA AMEDEO NUOVA
Corso Amedeo, 23-27
LIBRERIA IL PENTAFOGLIO
Via Fiorenza, 4/B
◇ **LUCCA**
LIBRERIA BARONI ADRI
Via S. Paolino, 45-47
LIBRERIA SESTANTE
Via Montanara, 37
◇ **MASSA**
LIBRERIA IL MAGGIOLINO
Via Europa, 19
◇ **PISA**
LIBRERIA VALLERINI
Via dei Mille, 13
◇ **PISTOIA**
LIBRERIA UNIVERSITARIA TURELLI
Via Macallè, 37
◇ **PRATO**
LIBRERIA GORI
Via Ricasoli, 25
◇ **SIENA**
LIBRERIA TICCI
Via delle Terme, 5-7
◇ **VIAREGGIO**
LIBRERIA IL MAGGIOLINO
Via Puccini, 38

TRENTINO-ALTO ADIGE

◇ **TRENTO**
LIBRERIA DISERTORI
Via Diaz, 11

UMBRIA

◇ **FOLIGNO**
LIBRERIA LUNA
Via Gramsci, 41
◇ **PERUGIA**
LIBRERIA SIMONELLI
Corso Vannucci, 82
LIBRERIA LA FONTANA
Via Sicilia, 53
◇ **TERNI**
LIBRERIA ALTEROCCA
Corso Tacito, 29

VENETO

◇ **BELLUNO**
LIBRERIA CAMPDEL
Piazza Martiri, 27/D
◇ **CONEGLIANO**
LIBRERIA CANOVA
Via Cavour, 6/B
◇ **PADOVA**
LIBRERIA DIEGO VALERI
Via Roma, 114
◇ **ROVIGO**
CARTOLIBRERIA PAVANELLO
Piazza V. Emanuele, 2
◇ **TREVISO**
CARTOLIBRERIA CANOVA
Via Calmaggiore, 31
◇ **VENEZIA**
CENTRO DIFFUSIONE PRODOTTI
EDITORIALI I.P.Z.S.
S. Marco 1893/B - Campo S. Fantin
◇ **VERONA**
LIBRERIA L.E.G.I.S.
Via Adigetto, 43
LIBRERIA GROSSO GHELFI BARBATO
Via G. Carducci, 44
LIBRERIA GIURIDICA EDITRICE
Via Costa, 5
◇ **VICENZA**
LIBRERIA GALLA 1880
Corso Palladio, 11